

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI
DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Arrêté n° 170 du 25 mars 1998,

portant perte de la qualité d'agent de la sûreté publique.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT VALDÔTAIN

Omissis

arrête

M.me Vilma LALE CASTAIN, n'étant plus agent de la police municipale, perd la qualité d'agent de la sûreté publique, du 1^{er} juillet 1997.

L'arrêté n° 198 du 3 mars 1986 est révoqué.

Fait à Aoste, le 25 mars 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Decreto 26 marzo 1998, n. 171.

Determinazione dell'indennità provvisoria dovuta per l'occupazione dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di ammodernamento e rettifica della Strada Regionale n. 26 di Avise - Cerellaz tra i km 6+040 e 6+500.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di AVISE e ricompresi nelle zone "A5" ed "E" del P.R.G.C. necessari per i lavori di ammodernamento e rettifica della Strada Regionale n. 26 di Avise - Cerellaz tra i km. 6+040 e 6+500, l'indennità provvisoria ed il contributo regionale integrativo, sono determinati rispettivamente ai sensi dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, come segue:

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DU PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL**

Decreto 25 marzo 1998, n. 170.

Perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

La Sig.ra Vilma LALE CASTAIN perde la qualifica di agente di pubblica sicurezza a decorrere dal 1° luglio 1997, in quanto non svolge più la funzione di agente di polizia municipale.

Il decreto 3 marzo 1986, n. 198, è revocato.

Aosta, 25 marzo 1998.

Il Presidente,
VIÉRIN

Arrêté n° 171 du 26 mars 1998,

portant détermination de l'indemnité provisoire pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux de réaménagement et de modification du tracé de la route régionale n° 26 d'Avise - Cerellaz, du P.K. 6 + 040 au P.K. 6 + 500.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement et de modification du tracé de la route régionale n° 26 d'Avise - Cerellaz, du P.K. 6 + 040 au P.K. 6 + 500, situés dans la commune d'AVISE et compris dans les zones A5 et E du PRGC, l'indemnité provisoire et la subvention régionale complémentaire, déterminées respectivement au sens de l'art. 5-bis de la loi n° 359 du 8 août 1992, de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée, sont fixées comme suit :

COMUNE CENSUARIO DI AVISE

- 1) JUNOD Teresa
nata ad AVISE il 24.01.1905 – comproprietaria,
VAUTHIER Ivo
nato ad ARVIER il 25.04.1937 – comproprietario,
VAUTHIER Rina
nata ad AVISE l'11.12.1926 – comproprietaria,
VAUTHIER Ugo
nato ad ARVIER il 15.05.1941 – comproprietario,
F. 26 – n. 450 ex 348/b – sup. occ. mq. 10 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 3.620
Contributo reg. int.vo: L. 46.800
- 2) CHANTEL Natalina
nata ad ARVIER il 15.07.1930 – proprietaria,
F. 26 – n. 428 ex 349/b – sup. occ. mq. 13 – zona E – coltura Pri
F. 34 – n. 947 ex 894/b – sup. occ. mq. 6 – zona E – coltura Pri
F. 34 – n. 948 ex 894/c – sup. occ. mq. 9 – zona E – coltura Pri
F. 34 – n. 949 ex 418/b – sup. occ. mq. 110 – zona E – coltura Pri
F. 26 – n. 434 ex 151/b – sup. occ. mq. 30 – zona E – coltura Pri
Indennità: L. 275.010
Contributo reg. int.vo: L. 2.156.380
- 3) JUNOD Livio
nato a AOSTA il 06.05.1957 – proprietario per 1/3,
JUNOD Lorena
nata a AOSTA il 31.03.1960 – proprietaria per 1/3,
PRAZ Olga
nata a ARVIER il 15.08.1930 – proprietaria per 1/3,
F. 34 – n. 945 ex 149/b – sup. occ. mq. 7 – zona E – coltura Si
F. 34 – n. 946 ex 149/c sup. occ. mq. 3 – zona E – coltura Si
F. 26 – n. 440 ex 308/b sup. occ. mq. 65 – zona E – coltura Si
F. 26 – n. 441 ex 307/b – sup. occ. mq. 1 – zona E – coltura Is
F. 26 – n. 452 ex 346/b – sup. occ. mq. 150 – zona E – coltura Pri
F. 26 – n. 452 ex 346/b – sup. occ. mq. 50 – zona A5
Indennità: L. 1.419.770
Contributo reg. int.vo: L. 2.887.090
- 4) JUNOD Eligio
nato ad AVISE il 13.12.00 – proprietario,
F. 26 – n. 453 ex 345/b – sup. occ. mq. 10 – zona A5
F. 26 – n. 454 ex 344/b – sup. occ. mq. 13 – zona A5
Indennità: L. 483.075
- 5) DENARIER Marino Giuseppe
nato a AOSTA il 03.03.1958 – proprietario;
F. 26 n. 451 ex 347/b – sup. occ. mq. 70 – zona E – coltura Si
Indennità: L. 115.640
Contributo reg. int.vo: L. 897.445
- 6) JUNOD Beniamino
nato ad AVISE il 05.05.1927 – proprietario
F. 26 – n. 437 ex 355/b – sup. occ. mq. 45 – zona E – coltura Bc
F. 26 – n. 443 ex 356/b – sup. occ. mq. 70 – zona E – coltura Bc
F. 26 – n. 449 ex 321/b – sup. occ. mq. 2 – zona E – coltura Pri
Indennità: L. 44.905
Contributo reg. int.vo: L. 563.845
- 7) DENARIER Aristide
nato ad AVISE il 28.04.1910 – comproprietario;
DENARIER Ida Virginia
nata ad AVISE il 11.01.1902 – comproprietaria;
DENARIER Celina
nata ad AVISE il 07.12.1900 – comproprietaria,
DENARIER Luigi
nato ad AVISE il 21.08.1899 – comproprietario,
F. 26 – n. 438 ex 358/b – sup. occ. mq. 20 – zona E – coltura Is
F. 26 – n. 439 ex 358/c – sup. occ. mq. 3 – zona E – coltura Is
F. 26 – n. 442 ex 357/b – sup. occ. mq. 20 – zona E – coltura Ip
Indennità: L. 950
Contributo reg. int.vo: L. 35.720
- 8) BRIX Tiziana
nata a AOSTA il 02.07.1960 – proprietaria
F. 26 – n. 430 ex 350/b – sup. occ. mq. 80 – zona E – coltura Pri
F. 26 – n. 446 ex 320/b – sup. occ. mq. 120 – zona E coltura Pri
Indennità: L. 327.400
Contributo reg. int.vo: L. 2.567.130
- 9) BRIX Adriano
nato a ARVIER il 03.09.1933 – proprietario;
F. 26 – n. 427 ex 352/b – sup. occ. mq. 240 – zona E – coltura Pri
F. 26 – n. 435 ex 353/b – sup. occ. mq. 24 – zona E – coltura Pri
F. 26 – n. 436 ex 353/c – sup. occ. mq. 47 – zona E – coltura Pri
Indennità: L. 509.110
Contributo reg. int.vo: L. 3.991.885
- 10) BRIX Tiziana
nata ad AOSTA il 02.07.1960 – comproprietaria;
BRIX Adriano
nato ad ARVIER il 03.09.1933 – comproprietario;
BRIX Alessio
nato ad ARVIER il 09.12.1936 – comproprietario;
BRIX Lina
nata ad ARVIER il 02.02.1929 – comproprietaria;
F. 26 – n. 447 ex 419/b – sup. occ. mq. 97 – zona E – coltura Pri
F. 26 – n. 448 ex 419/c – sup. occ. mq. 1 – zona E – coltura Pri
Indennità: L. 160.425
Contributo reg. int.vo: L. 1.257.895

11) BRIX Tiziana
nata ad AOSTA il 02.07.1960 – comproprietaria,
BRIX Adriano
nato ad ARVIER il 03.09.1933 – comproprietario;
BRIX Alessio
nato ad ARVIER il 09.12.1936 – comproprietario,
BRIX Lina
nata ad ARVIER il 02.02.1929 – comproprietaria,
ARMAND Pierina
nata a VILLENEUVE il 20.02.1930 – usufruttuaria parziale,
MILLIERY Lauretta
nata ad AVISE il 09.11.1902 – usufruttuaria parziale,
F. 26 – n. 431 ex 415/b – sup. occ. mq. 2 – zona E –
coltura Pri
F. 26 – n. 432 ex 415/c sup. occ. mq. 1 – zona E – col-
tura Pri
F. 26 – n. 444 ex 421/b – sup. occ. mq. 80 – zona E –
coltura Bc
F. 26 – n. 445 ex 420/b – sup. occ. mq. 5 – zona E –
coltura Pri
Indennità: L. 42.055
Contributo reg. int.vo: L. 477.065

12) THOMASSET Ilario
nato ad AVISE il 03.11.1914 – proprietario per 1/2

2) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei ter-
reni interessati, le indennità di espropriazione ed il relativo
contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle mag-
giorazioni previste dalle leggi in materia.

3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bol-
lettino della Regione e nel Foglio Annunzi Legali della
Regione e l'ammontare delle indennità determinate con il
presente provvedimento verrà comunicato ai proprietari
espropriandi a cura del Servizio Espropriazioni ed Usi Civici
dell'Amministrazione regionale.

Aosta, 26 marzo 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 26 marzo 1998, n. 172.

**Determinazione dell'indennità provvisoria dovuta per
l'occupazione dei terreni necessari all'esecuzione dei
lavori di allargamento e rettifica della Strada Regionale
n. 36 di Saint-Barthélemy tra i km. 4+000 e 5+680.**

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in
Comune di NUS e ricompresi nella zona "E" del P.R.G.C.

THOMASSET Noemi
nata ad AVISE il 03.11.1908 – proprietaria per 1/2,
F. 26 – n. 429 ex 416/b – sup. occ. mq. 2 – zona E – col-
tura Pri
F. 26 – n. 433 ex 324/b – sup. occ. mq. 100 – zona E –
coltura Pri
Indennità: L. 166.975
Contributo reg. int.vo: L. 1.309.235

13) CHANTEL Luigia
nata ad AVISE il 10.04.1922 – proprietaria;
F. 34 – n. 942 ex 144/b – sup. occ. mq. 5 – zona E – col-
tura Pri
F. 34 – n. 942 ex 144/b – sup. occ. mq. 45 – zona A5
F. 34 – n. 943 ex 144/c – sup. occ. mq. 2 – zona E – col-
tura Pri
Indennità: L. 956.595
Contributo reg. int.vo: L. 89.850

14) DENARIER Amato Fabiano
nato ad AVISE il 19.01.1904 – proprietario,
F. 34 – n. 944 ex 150/b – sup. occ. mq. 3 zona E – coltu-
ra Pri
Indennità: L. 4.910
Contributo reg. int.vo: L. 38.510

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et
d'acceptation de l'indemnité proposée, les indemnités
d'expropriation et l'éventuelle subvention régionale font
l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la
matière ;

3) Le présent arrêté est publié par extraits au Bulletin offi-
ciel et au Bulletin des annonces légales de la Région. Le mon-
tant des indemnités fixé par le présent arrêté est communiqué
aux propriétaires concernés par le Service des expropriations
et des droits d'usage de l'Administration régionale.

Fait à Aoste, le 26 mars 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 172 du 26 mars 1998,

**portant détermination de l'indemnité provisoire pour
l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des
travaux d'élargissement et de modification du tracé de la
route régionale n° 36 de Saint-Barthélemy, du P.K. 4 +
000 au P.K. 5 + 680.**

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles nécessaires
aux travaux d'élargissement et de modification du tracé de la

necessari per i lavori di allargamento e rettifica della Strada Regionale n. 36 di Saint-Barthélemy tra i km. 4+000 e 5+680, l'indennità provvisoria ed il contributo regionale integrativo, sono determinati rispettivamente ai sensi dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 come segue:

route régionale n° 36 de Saint-Barthélemy, du P.K. 4 + 000 au P.K. 5 + 680, situés dans la commune de NUS et compris dans la zone E du PRGC, l'indemnité provisoire et la subvention régionale complémentaire, déterminées respectivement au sens de l'art. 5-bis de la loi n° 359 du 8 août 1992, de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée, sont fixées comme suit :

COMUNE CENSUARIO DI NUS

- 1) PORLIOD Giovanna
nata a NUS il 30.01.1930 – proprietaria,
F. 43 – n. 752 ex 395/b – sup. occ. mq. 15 – zona E – coltura V
F. 43 – n. 753 ex 396/b – sup. occ. mq. 20 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 91.985
Contributo reg. int.vo: L. 279.895
- 2) BURGAY Pietro Giuseppe
nato a NUS il 07.08.1959 – proprietario per 1/2,
BURGAY Teresa
nata a NUS – proprietaria per 1/2,
F. 43 – n. 751 ex 398/b – sup. occ. mq. 140 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 77.000
Contributo reg. int.vo: L. 628.850
- 3) MOSQUET Umberto
nato a BRISSOGNE il 30.05.1948 – proprietario,
F. 43 – n. 750 ex 619/b – sup. occ. mq. 20 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 11.000
Contributo reg. int.vo: L. 89.835
- 4) LORILLIEUX Giovanna
nata a NUS il 16.07.1938 – proprietaria per 3/4;
PONT Ennio Sergio
nato a AOSTA il 10.03.1958 – proprietario per 1/4,
F. 42 – n. 906 ex 225/b – sup. occ. mq. 2 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 1.100
Contributo reg. int.vo: L. 8.985
- 5) BRULARD Lino
nato a NUS il 19.01.1950 – proprietario,
F. 42 – n. 900 ex 129/b – sup. occ. mq. 120 – zona E – coltura Si
F. 42 – n. 903 ex 731/b – sup. occ. mq. 8 – zona E – coltura C
Indennità: L. 299.280
Contributo reg. int.vo: L. 1.477.775
- 6) MUIN Renato
nato ad AOSTA il 23.08.1936 – comproprietario,
CHABLOZ Emanuele
nato a NUS il 28.08.1972 – comproprietario,
F. 42 – n. 902 ex 730/b – sup. occ. mq. 18 – zona E – coltura Pri
Indennità: L. 24.065
Contributo reg. int.vo: L. 157.450
- 7) CHAMOIS Ida Maria
nata a NUS il 20.05.1939 – proprietaria,
F. 42 – n. 901 ex 128/b – sup. occ. mq. 50 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 27.500
Contributo reg. int.vo: L. 224.590
- 8) DANCHASAZ Piero
nato a AOSTA il 22.06.1943 – proprietario per 1/2,
VIAL Pierina Giuseppina
nata a NUS il 26.12.1945 – proprietaria per 1/2,
F. 42 – n. 899 ex 140/b – sup. occ. mq. 20 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 11.000
Contributo reg. int.vo: L. 89.835
- 9) BRULARD Antonio Renato
nato a NUS il 10.08.1939 – proprietario;
F. 42 – n. 898 ex 126/b – sup. occ. mq. 2 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 1.100
Contributo reg. int.vo: L. 8.985
- 10) MONAYRON Emilia
nata a NUS il 01.11.1932 – proprietaria per 1/2,
MONAYRON Giuseppe
nato a NUS – proprietario per 1/2;
F. 42 – n. 897 ex 127/b – sup. occ. mq. 8 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 4.400
Contributo reg. int.vo: L. 35.935
- 11) BERRIAT Marcello Damiano
nato a NUS il 18.01.1957 – proprietario per 1/6;
BERRIAT Marinella
nata a AOSTA il 26.08.1969 – proprietaria per 1/6;
BERRIAT Rossella
nata a AOSTA il 27.08.1961 – proprietaria per 1/6;
CHAMOIS Giovanna Matilda
nata a NUS il 23.07.1932 – proprietaria per 3/6;
F. 42 – n. 896 ex 224/b – sup. occ. mq. 60 – zona E – coltura P
Indennità: L. 13.080
Contributo reg. int.vo: L. 306.230
- 12) MONEY Vittorio
nato a NUS il 05.02.1946 – proprietario;
F. 42 – n. 894 ex 236/b – sup. occ. mq. 65 – zona E – coltura Bc
F. 42 – n. 895 ex 732/b – sup. occ. mq. 80 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 79.750
Contributo reg. int.vo: L. 651.305

13) CHABLOZ Angela
nata a NUS il 09.09.1954 – proprietaria per 1/4,
CHABLOZ Esterina
nata a AOSTA il 26.04.1956 – proprietaria per 1/4,
CHABLOZ Giulio
nato a AOSTA il 21.08.1960 – proprietario per 1/4,
CHABLOZ Piera
nata a TORINO il 21.02.1950 – proprietaria per 1/4,
F. 42 – n. 892 ex 107/b – sup. occ. mq. 38 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 20.900
Contributo reg. int.vo: L. 170.700

14) DESANDRÉ Arturo
nato ad AOSTA il 23.05.1934 – proprietario per 1/2,
MOURET Regine
nata a PARIGI (F) il 29.01.1935 – proprietaria per 1/2,
F. 42 – n. 889 ex 100/b – sup. occ. mq. 130 – zona E – coltura Bc

2) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei terreni interessati, le indennità di espropriazione ed il relativo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni previste dalle leggi in materia.

3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino della Regione e nel Foglio Annunzi Legali della Regione e l'ammontare delle indennità determinate con il presente provvedimento verrà comunicato ai proprietari espropriandi a cura del Servizio Espropriazioni ed Usi Civici dell'Amministrazione regionale.

Aosta, 26 marzo 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 26 marzo 1998, n. 173.

Determinazione dell'indennità provvisoria dovuta per l'occupazione dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di allargamento del bivio della Strada Regionale n. 26 di Avise - Cerellaz in Comune di SAINT-NICOLAS.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di SAINT-NICOLAS e ricompresi nella zona "E" del P.R.G.C. necessari per i lavori di allargamento del bivio della Strada Regionale n. 26 di Avise - Cerellaz in Comune di SAINT-NICOLAS, l'indennità provvisoria ed il contributo regionale integrativo, sono determinati rispettivamente ai sensi dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, della

F. 42 – n. 890 ex 99/b – sup. occ. mq. 35 – zona E – coltura Bc
F. 42 – n. 893 ex 238/b – sup. occ. mq. 80 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 134.750
Contributo reg. int.vo: L. 1.100.480

15) HENRIOD Silvana
nata a AOSTA il 30.05.1953 – proprietaria,
F. 42 – n. 891 ex 105/b – sup. occ. mq. 8 – zona E – coltura V
Indennità: L. 43.190
Contributo reg. int.vo: L. 101.370

16) COMUNE DI NUS – proprietario
F. 42 – n. 904 ex 713/b – sup. occ. mq. 180 – zona E – coltura Ip
Indennità: L. 5.760
Contributo reg. int.vo: L. 280.560

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, les indemnités d'expropriation et l'éventuelle subvention régionale font l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) Le présent arrêté est publié par extraits au Bulletin officiel et au Bulletin des annonces légales de la Région. Le montant des indemnités fixé par le présent arrêté est communiqué aux propriétaires concernés par le Service des expropriations et des droits d'usage de l'Administration régionale.

Fait à Aoste, le 26 mars 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 173 du 26 mars 1998,

portant détermination de l'indemnité provisoire pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux d'élargissement de la bifurcation de la route régionale n° 26 d'Avise - Cerellaz, dans la commune de SAINT-NICOLAS.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux d'élargissement de la bifurcation de la route régionale n° 26 d'Avise - Cerellaz, situés dans la commune de SAINT-NICOLAS et compris dans la zone E du PRGC, l'indemnité provisoire et la subvention régionale complémentaire, déterminées respectivement au sens de l'art. 5-bis de la loi n° 359 du 8 août 1992, de la loi n° 865 du 22 octobre

legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, come segue:

COMUNE CENSUARIO DI SAINT-NICOLAS

- 1) VECTION Ezio
nato a VILLENEUVE il 23.12.1940 – proprietario per 1/3,
VECTION Franca Maria
nata a VILLENEUVE il 19.10.1942 – proprietaria per 1/3,
VECTION Odetta Maria Teresa
nata a VILLENEUVE il 23.03.1944 – proprietaria per 1/3,
F. 35 – n. 889 ex 318/b – sup. occ. mq. 40 zona E – coltura Is
Indennità: L. 640
Contributo reg. int.vo: L. 7.805
- 2) ARMAND Beniamino
nato a SAINT-NICOLAS il 31.03.1913 – proprietario per 4/20,
ARMAND Bruna
nata a AOSTA il 17.05.1937 – proprietaria per 1/20,
ARMAND Corrado
nato a AOSTA il 04.09.1965 – proprietario per 1/20;
ARMAND Marcella
nata a SAINT-NICOLAS il 05.03.1911 – proprietaria per 4/20
ARMAND Marcella
nata a SAINT-NICOLAS il 05.03.1911 – usufruttuaria per 1/5,
ARMAND Ottavio
nato a SAINT-NICOLAS il 01.05.1904 – proprietario per 4/20,
ARMAND Pierina
nata a AOSTA il 05.05.1927 – proprietaria per 1/20;

2) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei terreni interessati, le indennità di espropriazione ed il relativo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni previste dalle leggi in materia.

3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino della Regione e nel Foglio Annunzi Legali della Regione e l'ammontare delle indennità determinate con il presente provvedimento verrà comunicato ai proprietari espropriandi a cura del Servizio Espropriazioni ed Usi Civili dell'Amministrazione regionale.

Aosta, 26 marzo 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 26 marzo 1998, n. 174.

Determinazione dell'indennità provvisoria dovuta per l'occupazione dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di allargamento e rettifica della Strada Regionale n. 36 di Saint-Barthélemy tra i km. 9+100 e 9+750.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

1971 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée, sont fixées comme suit :

- ARMAND Renato
nato a SAINT-NICOLAS il 30.10.1925 – proprietario per 1/20,
ARMAND Renato
nato a SAINT-NICOLAS il 30.10.1925 – proprietario per 1/5 più 1/24,
F. 17 – n. 432 ex 249/b – sup. occ. mq. 320 – zona E – coltura Bc
Indennità: L. 115.840
Contributo reg. int.vo: L. 1.497.525
- 3) LAVY Edilio
nato a SAINT-NICOLAS il 14.03.1923 – proprietario per 1/4,
LAVY Elda nata a Villeneuve il 12.01.1939 – proprietaria per 1/4;
LAVY Lidia
nata a AOSTA il 07.07.1937 – proprietaria per 1/4,
BRIX Lina
nata a ARVIER il 02.02.1929 – proprietaria per 1/4,
F. 17 – n. 433 ex 248/b – sup. occ. mq. 60 – zona E – coltura Is
Indennità: L. 960
Contributo reg. int.vo: L. 11.710
- 4) MILLIERY Alessio
nato a VERSAILLES (F) il 03.05.1929 – proprietario,
F. 17 – n. 434 ex 251/b – sup. occ. mq. 60 zona E – coltura Ip
Indennità: L. 1.740
Contributo reg. int.vo: L. 93.700

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, les indemnités d'expropriation et l'éventuelle subvention régionale font l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) Le présent arrêté est publié par extraits au Bulletin officiel et au Bulletin des annonces légales de la Région. Le montant des indemnités fixé par le présent arrêté est communiqué aux propriétaires concernés par le Service des expropriations et des droits d'usage de l'Administration régionale.

Fait à Aoste, le 26 mars 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 174 du 26 mars 1998,

portant détermination de l'indemnité provisoire pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux d'élargissement et de modification du tracé de la route régionale n° 36 de Saint-Barthélemy, du P.K. 9 + 100 au P.K. 9 + 750.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

decreta

1) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di NUS e ricompresi nelle zone «A15», «EB» ed «E» del P.R.G.C. necessari per i lavori di allargamento e rettificazione della Strada Regionale n. 36 di Saint-Barthélemy tra i km. 9+100 e 9+750, l'indennità provvisoria ed il contributo regionale integrativo, sono determinati rispettivamente ai sensi dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, come segue:

COMUNE CENSUARIO DI NUS

- 1) MONEY Arietta Enrichetta
nata a NUS il 21.12.1919
residente a NUS in fraz. Mazod, 9
F. 18 - n. 301 ex 68/b - sup. occ. mq. 10 - zona A15
F. 19 - n. 198 ex 25/b - sup. occ. mq. 35 - zona E - coltura Pri
F. 19 - n. 199 ex 25/c - sup. occ. mq. 25 - zona E - coltura Pri
Indennità: L. 367.235
Contributo reg. int.vo: L. 681.155
- 2) VIAL Vittorio Ottavio
nato a NUS il 19.08.1921
ivi residente fraz. Val
F. 18 - n. 294 ex 37/b - sup. occ. mq. 20 zona A15
F. 19 - n. 204 ex 19/b - sup. occ. mq. 75 zona A15
Indennità: L. 1.710.500
- 3) NOIR Lauretta Carolina
nata a QUART il 26.01.1919
residente a NUS fraz. Val
VIAL Vittorio Ottavio
nato a NUS il 19.08.1921
ivi residente fraz. Val
F. 18 - n. 295 ex 38/b - sup. occ. mq. 22 zona A15
F. 19 - n. 202 ex 21/b - sup. occ. mq. 70 zona A15
F. 19 - n. 205 ex 179/b - sup. occ. mq. 2 zona A15
Indennità: L. 1.692.395
- 4) MALTO Marcello Giuseppe
nato a NUS il 13.06.1938
residente a NUS fraz. Plantayes
F. 19 - n. 221 ex 72/b - sup. occ. mq. 28 - zona A15
F. 20 - n. 115 ex 50/b - sup. occ. mq. 150 - zona E - coltura Si
Indennità: L. 847.745
Contributo reg. int.vo: L. 1.827.250
- 5) MALTO Marcello Giuseppe
nato a NUS il 13.06.1938
residente a NUS fraz. Plantayes
CONCHATRE Jolanda Maria
nata ad ALLEIN il 25.07.1940
residente a NUS fraz. Plantayes
F. 20 - n. 116 ex 49/b - sup. occ. mq. 75 - zona E - coltura Pri
Indennità: L. 234.000
Contributo reg. int.vo: L. 851.450

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux d'élargissement et de modification du tracé de la route régionale n° 36 de Saint-Barthélemy, du P.K. 9 + 100 au P.K. 9 + 750, situés dans la commune de NUS et compris dans les zones A15, EB et E du PRGC, l'indemnité provisoire et la subvention régionale complémentaire, déterminées respectivement au sens de l'art. 5-bis de la loi n° 359 du 8 août 1992, de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée, sont fixées comme suit :

- 6) FAVRE Augusto
nato a NUS il 01.01.1945
residente a NUS fraz. Mazod, 6
F. 18 - n. 300 ex 56/b - sup. occ. mq. 75 zona A15
Indennità: L. 135.025
- 7) FAVRE Giuseppina Pelagia
nata a NUS il 06.03.1938
residente in SAINT-CHRISTOPHE in fraz. Fontanale
F. 18 - n. 293 ex 36/b - sup. occ. mq. 30 - zona A15
Indennità: L. 540.135
- 8) PONT Valeria
nata a NUS il 20.09.1922
residente a NUS in fraz. Marsan, 8
F. 18 - n. 298 ex 52/b - sup. occ. mq. 1 - zona A15
F. 19 - n. 203 ex 185/b - sup. occ. mq. 35 - zona A15
F. 19 - n. 219 ex 71/b sup. occ. mq. 20 - zona A15
Indennità: L. 1.008.225
- 9) MONEY Filippo Giuseppe
nato a NUS il 03.07.1937
residente a NUS in fraz. Messigné, 6
F. 19 - n. 206 ex 15/b - sup. occ. mq. 5 - zona A15
F. 20 - n. 117 ex 48/b - sup. occ. mq. 35 - zona E - coltura Bc
F. 20 - n. 118 ex 48/c - sup. occ. mq. 1 - zona E - coltura Bc
F. 20 - n. 119 ex 48/d - sup. occ. mq. 3 - zona E - coltura Bc
Indennità: L. 109.175
Contributo reg. int.vo: L. 177.480
- 10) MONEY Filippo Giuseppe
nato a NUS il 03.07.1937
residente a NUS in fraz. Messigné, 6
VIETTI Odilla
nata a NUS il 22.06.1942
residente a NUS in fraz. Messigné, 6
F. 19 - n. 208 ex 50/b - sup. occ. mq. 10 - zona EB - coltura Bc
F. 19 - n. 209 ex 49/b - sup. occ. mq. 130 - zona EB - coltura Bc
F. 19 - n. 210 ex 49/c - sup. occ. mq. 2 - zona EB - coltura Bc
Indennità: L. 69.720
Contributo reg. int.vo: L. 646.210

- 11) MUIN Renato Giuseppe
nato a AOSTA il 23.08.1936
residente a NUS fraz. Marsan
VIAL Alda Maria
nata ad NUS il 02.02.1939
residente a NUS fraz. Marsan
F. 18 - n. 297 ex 40/b - sup. occ. mq. 8 - zona A15
Indennità: L. 144.025
- 12) CHAMOIS Giovanni Carlo
nato a NUS il 07.01.1951
residente a NUS fraz. Marsan, 1
BERRIAT Rossella
nata ad AOSTA il 27.08.1961
residente a NUS fraz. Marsan, 1
CHAMOIS Rosalia
nata a NUS il 23.11.1921
residente a NUS fraz. Marsan, 1 - Usufruttuaria
F. 19 - n. 207 ex 13/b - sup. occ. mq. 2,63 - zona A15
F. 19 - n. 207 ex 13/b - sup. occ. mq. 39,37 - zona E -
coltura Pri
Indennità: L. 170.480
Contributo reg. int.vo: L. 446.955
- 13) MONEY Silvio Livio
nato a NUS il 01.07.1933
residente a NUS fraz. Plantayes, 4
CHAPELLU Rita Alessandrina
nata a CHAMBAVE il 02.01.1934
residente a NUS fraz. Plantayes, 4
F. 19 - n. 220 ex 181/b - sup. occ. mq. 20 - zona A15
Indennità: L. 360.070
- 14) VITTAZ Dario
nato a AOSTA il 13.10.1945
residente a NUS fraz. Tolasèche, 12
TOGNELA Eralda
nata a ARTOGNE (BS) il 20.05.1956
residente a NUS fraz. Tolasèche, 12
VITTAZ Pelagia Giacinta
nata a NUS il 02.05.1921
residente a NUS fraz. Tolasèche, 12 - Usufruttuaria
F. 19 - n. 213 ex 31/b - sup. occ. mq. 7 zona EB - coltura
Pri
F. 19 - n. 216 ex 35/b - sup. occ. mq. 5 zona EB - coltura
Pri
Indennità: L. 37.440
Contributo reg. int.vo: L. 136.235
- 15) BREDY Donatella Isabella
nata ad AOSTA il 15.05.1966
residente a SARRE fraz. S. Maurice, 79
F. 18 - n. 302 ex 71/b - sup. occ. mq. 1 - zona A15
Indennità: L. 18.000
- 16) PORLIOD Giovanna Maria
nata a NUS il 31.01.1930
residente a NUS fraz. Planes, 1
F. 20 - n. 120 ex 90/b - sup. occ. mq. 160 - zona EB -
coltura Pri
F. 20 - n. 121 ex 93/b - sup. occ. mq. 8 - zona EB - coltura
Bc
- F. 20 - n. 122 ex 92/b - sup. occ. mq. 9 - zona EB - coltura
Pri
F. 20 - n. 123 ex 97/b - sup. occ. mq. 2 - zona EB - coltura
Pri
F. 20 - n. 124 ex 98/b - sup. occ. mq. 9 - zona EB - coltura
Pri
F. 20 - n. 125 ex 107/b - sup. occ. mq. 10 - zona EB - coltura
Bc
Indennità: L. 570.440
Contributo reg. int.vo: L. 2.125.395
- 17) FAVRE Serafia Giulietta
nata a NUS il 06.04.1939
residente a SAINT-CHRISTOPHE fraz. Fontanalla, 13
F. 19 - n. 200 ex 23/b - sup. occ. mq. 40 - zona E - coltura
Pri
F. 19 - n. 201 ex 22/b - sup. occ. mq. 96 - zona E - coltura
Pri
F. 19 - n. 201 ex 22/b - sup. occ. mq. 4 - zona A15
F. 19 - n. 211 ex 26/b - sup. occ. mq. 100 - zona EB - coltura
Pri
F. 19 - n. 212 ex 27/b - sup. occ. mq. 120 - zona EB - coltura
Pri
F. 19 - n. 223 ex 187/b - sup. occ. mq. 90 - zona E - coltura
Pri
Indennità: L. 1.463.540
Contributo reg. int.vo: L. 5.063.585
- 18) ALLIOD Luisine
nata a NUS il 13.09.1938
residente a SAINT-SOUPPLETS (F) rue du Carcan, 4
ALLIOD Mauricette
nata a LAGNY (F) il 30.12.1939
residente a SAINT-SOUPPLETS (F) Place de l'Eglise, 2
ALLIOD Daniel
nato a MEAUX (F) il 24.08.1947
residente a SAINT-SOUPPLETS (F) rue de Panoufles, 37
ALLIOD Michel
nato a MEAUX (F) il 11.07.1952
residente a MEAUX (F) rue Gambatte, 65
F. 19 - n. 214 ex 33/b - sup. occ. mq. 20 - zona EB - coltura
Pri
F. 19 - n. 218 ex 70/b - sup. occ. mq. 15 - zona A15
F. 19 - n. 222 ex 73/b - sup. occ. mq. 6 - zona A15
Indennità: L. 440.420
Contributo reg. int.vo: L. 227.710
- 19) DELSER Maria Sofia
nata a NUS il 09.06.1904
residente a NUS in fraz. Tolasèche, 6
DELSER Maria Agostina
nata a NUS il 18.09.1907
residente a NUS in fraz. Tolasèche, 6
DELSER Maria Teresa Vittoria
nata a NUS il 18.01.1909
residente a NUS in fraz. Tolasèche, 6
DELSER Maria Orlanda
nata a NUS il 08.01.1911
residente a NUS in fraz. Tolasèche, 6
F. 18 - n. 296 ex 39/b - sup. occ. mq. 10 - zona A15
Indennità: L. 180.040

20) ALLIOD Luisine
nata a NUS il 13.09.1938 – comproprietaria
ALLIOD Mauricette
nata a LAGNY (F) il 30.12.1939 – comproprietaria
ALLIOD Daniel
nato a MEAUX (F) il 24.08.1947 – comproprietario
ALLIOD Michel
nato a MEAUX (F) il 11.07.1952 – comproprietario
NOIR Lauretta Carolina
nata a QUART il 26.01.1919 – comproprietaria
VIAL Vittorio Ottavio
nato a NUS il 19.08.1921 – comproprietario
CAMPIER Battistina fu Felice – comproprietaria
CAMPIER Beniamino fu Felice – comproprietario
CAMPIER Celestino – comproprietario
CAMPIER Emerita – comproprietaria
CAMPIER Giulia – comproprietaria
CAMPIER Giuseppe – comproprietario
CAMPIER Lorenzina – comproprietaria
CAMPIER Pietro – comproprietario
CHAMOIS Virginia – comproprietaria
MONEY Pietro – comproprietario
PORLIOD Agostino – comproprietario
PORLIOD Pelagia – comproprietaria
F. 19 – n. 217 ex 69/b – sup. occ. mq. 8 – zona A15
Indennità: L. 144.000

2) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei terreni interessati, le indennità di espropriazione ed il relativo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni previste dalle leggi in materia.

3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino della Regione e nel Foglio Annunzi Legali della Regione e l'ammontare delle indennità determinate con il presente provvedimento verrà comunicato ai proprietari espropriandi a cura del Servizio Espropriazioni ed Usi Civici dell'Amministrazione regionale.

Aosta, 26 marzo 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 26 marzo 1998, n.175.

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla «Associazione per la qualità della vita degli asmatici e degli allergici – Tandem».

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) È riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'«Associazione per la qualità della vita degli asmatici e degli allergici – Tandem», con sede in SAINT-VINCENT –

21) VUILLERMOZ Giuseppe
nato a NUS il 26.05.1908 – comproprietario
VUILLERMOZ Giuseppe
nato a NUS il 26.05.1908 – usufruttuario parziale
VUILLERMOZ Camillo Giuseppe
nato a NUS il 22.08.1938 – comproprietario
VUILLERMOZ Fabiano
nato a NUS il 12.12.1964 – comproprietario
VUILLERMOZ Felicino
nato a NUS il 09.03.1959 – comproprietario
VUILLERMOZ Ida Speranza
nata a NUS il 28.06.1945 – comproprietaria
VUILLERMOZ Isa
nata a NUS il 07.06.1960 – comproprietaria
VUILLERMOZ Mario
nato a AOSTA il 18.02.1963 – comproprietario
VUILLERMOZ Pierina
nata a NUS il 03.04.1956 – comproprietaria
VUILLERMOZ Rosa
nata a AOSTA il 31.12.1957 – comproprietaria
MONEY Filippino fu Camillo – comproprietario
F. 18 – n. 299 ex 53/b – sup. occ. mq. 20 – zona A15
F. 19 – n. 215 ex 34/b – sup. occ. mq. 65 – zona EB – coltura Pri
Indennità: L. 562.870
Contributo reg. int.vo: L. 737.920

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, les indemnités d'expropriation et l'éventuelle subvention régionale font l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) Le présent arrêté est publié par extraits au Bulletin officiel et au Bulletin des annonces légales de la Région. Le montant des indemnités fixé par le présent arrêté est communiqué aux propriétaires concernés par le Service des expropriations et des droits d'usage de l'Administration régionale.

Fait à Aoste, le 26 mars 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 175 du 26 mars 1998,

portant reconnaissance de la personnalité morale de droit privé à l'«Associazione per la qualità della vita degli asmatici e degli allergici – TANDEM».

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Est reconnue la personnalité morale de droit privé à l'«Associazione per la qualità della vita degli asmatici e degli allergici – TANDEM», dont le siège est situé à SAINT-VIN-

c/o il Centro Europeo di Bioetica e Qualità della vita – Via Ponte Romano, 12;

2) È approvato lo Statuto dell'Associazione suddetta, quale riportato nell'atto pubblico menzionato in premessa, rep. n. 118532/22882 del 25 novembre 1997.

Aosta, 26 marzo 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 26 marzo 1998, n.179.

Integrazione della Commissione tecnica regionale di vigilanza sui locali destinati alla fabbricazione, deposito e manipolazione di materiali esplosivi con un esperto in materia di armi, ai sensi dell'art. 10 legge 18.04.1975, n. 110.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
NELLE SUE FUNZIONI PREFETTIZIE

Omissis

decreta

1) A norma dell'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ed ai fini dell'accertamento della capacità tecnica del richiedente Sig. Giuseppe RAVERA, come meglio specificato in premessa, la Commissione regionale di vigilanza sui locali destinati alla fabbricazione, deposito e manipolazione di materiali esplosivi, nominata ai sensi dell'art. 49 del T.U.L.P.S., con decreto n. 17, prot. n. 522/1/PREF. in data 12 gennaio 1998, come successivamente modificato, è integrata dal Mar. Vito GATTI effettivo alla Scuola Militare Alpina, in qualità di esperto in materia di armi;

2) L'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è incaricato della notifica del presente decreto.

Aosta, 26 marzo 1998.

Il Presidente
in qualità di Prefetto
VIÉRIN

Ordinanza 27 marzo 1998, n.186.

Disposizioni urgenti in merito allo scarico in acque superficiali di acque reflue parzialmente depurate di origine civile provenienti dall'impianto di depurazione sito in Comune di VALPELLINE, Loc. La Fabbrica per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

CENT – c/o Centre européen de bioéthique et qualité de la vie – 12, rue du Pont romain ;

2) Sont approuvés les statuts de ladite association, tels qu'ils figurent dans l'acte public du 25 novembre 1997, réf. n° 118532/22882, mentionné au préambule.

Fait à Aoste, le 26 mars 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 179 du 26 mars 1998,

portant nomination d'un expert en matière d'armes au sein de la commission technique régionale chargée de contrôler les locaux affectés à la fabrication, au stockage et à la manipulation des matériaux explosifs, au sens de l'art. 10 de la loi n° 110 du 18 avril 1975.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL
EN SA QUALITÉ DE PRÉFET

Omissis

arrête

1) Aux termes de l'art. 8 de la loi n° 110 du 18 avril 1975 et en vue de vérifier les capacités techniques du demandeur, M. Giuseppe RAVERA, selon les modalités visées au préambule, la commission technique régionale chargée de contrôler les locaux affectés à la fabrication, au stockage et à la manipulation des matériaux explosifs – instituée, au sens de l'art. 49 du texte unique des lois sur la sécurité publique, par l'arrêté n° 17 du 12 janvier 1998, réf. n° 522/1/PREF, modifié – est complétée par M. Vito GATTI de l'École militaire alpine, en qualité d'expert en matière d'armes ;

2) Le Cabinet de la Présidence du Gouvernement régional est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 26 mars 1998.

Le président
en sa qualité de préfet,
Dino VIÉRIN

Ordonnance n° 186 du 27 mars 1998,

portant mesures urgentes en matière d'écoulement d'eaux usées domestiques partiellement traitées provenant de la station d'épuration située au lieu-dit La Fabbrica, dans la commune de VALPELLINE, dans des eaux superficielles, en raison de l'exécution de travaux urgents d'entretien extraordinaire.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vista la comunicazione, prot. n. 824 in data 19 marzo 1998 del Comune di VALPELLINE con la quale si richiede l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel torrente Buthier delle acque reflue parzialmente depurate di origine civile provenienti dall'effluente dell'impianto di depurazione sito in loc. La Fabbrica al fine di consentire l'effettuazione delle operazioni di aspirazione e smaltimento dei fanghi di supero;

Ritenuto di dover lasciare tale autorizzazione fino alla data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 30 aprile 1998;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge regionale 24 agosto 1982, n. 59;

Vista l'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Visto l'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la legge 4 settembre 1995, n. 41;

dispone

1) di autorizzare, in applicazione delle disposizioni indicate in premessa, il Comune di VALPELLINE allo scarico in acque superficiali (Torrente Buthier) delle acque reflue parzialmente trattate di origine civile provenienti dall'effluente dell'impianto di depurazione sito in loc. La Fabbrica, nel punto indicato nella planimetria che forma parte integrante del presente provvedimento, al fine di consentire l'effettuazione delle operazioni di aspirazione e smaltimento dei fanghi di supero;

2) di stabilire che la presente ordinanza decade alla data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 30 aprile 1998;

3) di stabilire che fino all'avvenuto ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione il Comune di VALPELLINE deve adottare ogni provvedimento atto ad evitare aumenti anche temporanei dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 319/76;

4) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato, a cura dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali, al Comune di VALPELLINE, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, al Corpo Forestale Valdostano dell'Assessorato regionale Agricoltura e Risorse Naturali e alla Stazione forestale competente per territorio.

Aosta, 27 marzo 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Allegata cartografia omissis

Vu la lettre du 19 mars 1998, réf. n° 824, par laquelle la commune de VALPELLINE demandait la publication d'une ordonnance urgente autorisant l'écoulement dans le Buthier d'eaux usées domestiques partiellement traitées provenant de l'émissaire de la station d'épuration située au lieu-dit La Fabbrica, afin de permettre l'aspiration et l'évacuation des boues excédentaires ;

Considérant qu'il est opportun d'accorder ladite autorisation jusqu'à l'achèvement des travaux et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 30 avril 1998 ;

Vu la loi n° 319 du 10 mai 1976, complétée et modifiée ;

Vu la loi régionale n° 59 du 24 août 1982 ;

Vu l'article 3 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu l'article 14 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 ;

Vu la loi n° 41 du 4 septembre 1995 ;

arrête

1) Aux termes des dispositions visées au préambule, la commune de VALPELLINE est autorisée à déverser dans des eaux superficielles (Buthier) des eaux usées domestiques partiellement traitées provenant de l'émissaire de la station d'épuration située au lieu-dit La Fabbrica, à l'endroit indiqué sur le plan de masse qui fait partie intégrante de la présente ordonnance, afin de permettre l'aspiration et l'évacuation des boues excédentaires ;

2) La présente ordonnance cesse de déployer ses effets à la date d'achèvement des travaux susmentionnés et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 1998 ;

3) Tant que la station d'épuration n'est pas remise en fonction, la commune de VALPELLINE se doit d'adopter toute mesure susceptible d'éviter l'augmentation, même temporaire, de la pollution, aux termes de l'art. 25 de la loi n° 319/1976 ;

4) La présente ordonnance est notifiée par l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales à la commune de VALPELLINE, à l'Agence régionale de la protection de l'environnement, au Corps forestier valdôtain de l'Assessorat régional de l'agriculture et des ressources naturelles et au poste forestier territorialement compétent.

Fait à Aoste, le 27 mars 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

La cartographie annexée est omise.

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA

Decreto 17 marzo 1998, n. 26.

Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione fieristica nel Comune di COURMAYEUR.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Omissis

decreta

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 – comma 4 – della L.R. 16 febbraio 1995, n. 6, lo svolgimento in COURMAYEUR della manifestazione fieristica denominata «2^{ème} Foire de la Paquerette» per il giorno 13 aprile 1998;

2) di attribuire alla manifestazione stessa la qualifica di «locale»;

3) di inserire la fiera di cui si tratta nel calendario delle manifestazioni fieristiche per l'anno 1998.

Aosta, 17 marzo 1998.

L'Assessore
MAFRICA

Decreto 17 marzo 1998, n. 27.

Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione fieristica nel Comune di VALTOURNENCHE.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Omissis

decreta

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 – comma 4 – della L.R. 16 febbraio 1995, n. 6, lo svolgimento in VALTOURNENCHE della manifestazione fieristica denominata «Mercatino artigianale» per i giorni 11 aprile, 10 e 20 agosto 1998;

2) di attribuire alla manifestazione stessa la qualifica di «locale»;

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT RÉGIONAL DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté n° 26 du 17 mars 1998,

autorisant le déroulement d'une foire dans la commune de COURMAYEUR.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'INDUSTRIE, À L'ARTISANAT
ET À L'ÉNERGIE

omissis

arrête

1. Le déroulement à COURMAYEUR, le 13 avril 1998, de la foire dénommée «2^{ème} Foire de la Paquerette» est autorisé, au sens de l'art. 4 et du quatrième alinéa de l'art. 7 de la L.R. n° 6 du 16 février 1995.

2. La qualité de foire «locale» est attribuée à la manifestation susmentionnée.

3. La manifestation susdite est inscrite au calendrier des foires et marchés pour l'année 1998.

Fait à Aoste, le 17 mars 1998.

L'assesseur,
Demetrio MAFRICA

Arrêté n° 27 du 17 mars 1998,

autorisant le déroulement d'une foire dans la commune de VALTOURNENCHE.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'INDUSTRIE, À L'ARTISANAT
ET À L'ÉNERGIE

omissis

arrête

1. Le déroulement à VALTOURNENCHE, les jours 11 avril, 10 et 20 août 1998, de la foire dénommée «Mercatino artigianale» est autorisé, au sens de l'art. 4 et du quatrième alinéa de l'art. 7 de la L.R. n° 6 du 16 février 1995.

2. La qualité de foire «locale» est attribuée à la manifestation susmentionnée.

3) di inserire le fiere di cui si tratta nel calendario delle manifestazioni fieristiche per l'anno 1998.

Aosta, 17 marzo 1998.

L'Assessore
MAFRICA

Decreto 17 marzo 1998, n. 28.

Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione fieristica nel Comune di TORGNON.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Omissis

decreta

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 – comma 4 – della L.R. 16 febbraio 1995, n. 6, lo svolgimento in TORGNON della manifestazione fieristica denominata «Lo marsé di Torgnolein» per il giorno 6 agosto 1998;

2) di attribuire alla manifestazione stessa la qualifica di «locale»;

3) di inserire la fiera di cui si tratta nel calendario delle manifestazioni fieristiche per l'anno 1998.

Aosta, 17 marzo 1998.

L'Assessore
MAFRICA

Decreto 17 marzo 1998, n. 29.

Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione fieristica nel Comune di VALPELLINE.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Omissis

decreta

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 – comma 4 – della L.R. 16 febbraio 1995, n. 6, lo svolgimento in VALPELLINE della manifestazione fieristica denominata «Fiera del bestiame» per il giorno 20 settembre 1998;

2) di attribuire alla manifestazione stessa la qualifica di «locale»;

3. La manifestation susdite est inscrite au calendrier des foires et marchés pour l'année 1998.

Fait à Aoste, le 17 mars 1998.

L'assesseur,
Demetrio MAFRICA

Arrêté n° 28 du 17 mars 1998,

autorisant le déroulement d'une foire dans la commune de TORGNON.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'INDUSTRIE, À L'ARTISANAT
ET À L'ÉNERGIE

omissis

arrête

1. Le déroulement à TORGNON, le 6 août 1998, de la foire dénommée «Lo marsé di Torgnolein» est autorisé, au sens de l'art. 4 et du quatrième alinéa de l'art. 7 de la L.R. n° 6 du 16 février 1995.

2. La qualité de foire «locale» est attribuée à la manifestation susmentionnée.

3. La manifestation susdite est inscrite au calendrier des foires et marchés pour l'année 1998.

Fait à Aoste, le 17 mars 1998.

L'assesseur,
Demetrio MAFRICA

Arrêté n° 29 du 17 mars 1998,

autorisant le déroulement d'une foire dans la commune de VALPELLINE.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'INDUSTRIE, À L'ARTISANAT
ET À L'ÉNERGIE

omissis

arrête

1. Le déroulement à VALPELLINE, le 20 septembre 1998, de la foire dénommée «Fiera del bestiame» est autorisé, au sens de l'art. 4 et du quatrième alinéa de l'art. 7 de la L.R. n° 6 du 16 février 1995.

2. La qualité de foire «locale» est attribuée à la manifestation susmentionnée.

3) di inserire la fiera di cui si tratta nel calendario delle manifestazioni fieristiche per l'anno 1998.

Aosta, 17 marzo 1998.

L'Assessore
MAFRICA

Decreto 17 marzo 1998, n. 30.

Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione fieristica nel Comune di GRESSAN.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Omissis

decreta

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 – comma 4 – della L.R. 16 febbraio 1995, n. 6, lo svolgimento in GRESSAN della manifestazione fieristica denominata «Feta de pomme» per i giorni 10 e 11 ottobre 1998;

2) di attribuire alla manifestazione stessa la qualifica di «locale»;

3) di inserire la fiera di cui si tratta nel calendario delle manifestazioni fieristiche per l'anno 1998.

Aosta, 17 marzo 1998.

L'Assessore
MAFRICA

Decreto 19 marzo 1998, n. 33.

Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione fieristica nel Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Omissis

decreta

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 – comma 4 – della L.R. 16 febbraio 1995, n. 6, lo svolgimento in SAINT-CHRISTOPHE della manifestazione fieristica denominata «Expo della Valle d'Aosta» per il periodo dal 13 al 21 giugno 1998;

2) di attribuire alla manifestazione stessa la qualifica di «regionale»;

3. La manifestation susdite est inscrite au calendrier des foires et marchés pour l'année 1998.

Fait à Aoste, le 17 mars 1998.

L'assesseur,
Demetrio MAFRICA

Arrêté n° 30 du 17 mars 1998,

autorisant le déroulement d'une foire dans la commune de GRESSAN.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'INDUSTRIE, À L'ARTISANAT
ET À L'ÉNERGIE

omissis

arrête

1. Le déroulement à GRESSAN, du 10 au 11 octobre 1998, de la foire dénommée «Feta de pomme» est autorisé, au sens de l'art. 4 et du quatrième alinéa de l'art. 7 de la L.R. n° 6 du 16 février 1995.

2. La qualité de foire «locale» est attribuée à la manifestation susmentionnée.

3. La manifestation susdite est inscrite au calendrier des foires et marchés pour l'année 1998.

Fait à Aoste, le 17 mars 1998.

L'assesseur,
Demetrio MAFRICA

Arrêté n° 33 du 19 mars 1998,

autorisant le déroulement d'une foire dans la commune de SAINT-CHRISTOPHE.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'INDUSTRIE, À L'ARTISANAT
ET À L'ÉNERGIE

omissis

arrête

1. Le déroulement à SAINT-CHRISTOPHE, du 13 au 21 juin 1998, de la foire dénommée «Expo della Valle d'Aosta» est autorisé, au sens de l'art. 4 et du quatrième alinéa de l'art. 7 de la L.R. n° 6 du 16 février 1995.

2. La qualité de foire «régionale» est attribuée à la manifestation susmentionnée.

3) di inserire la fiera di cui si tratta nel calendario delle manifestazioni fieristiche per l'anno 1998.

Aosta, 19 marzo 1998.

L'Assessore
MAFRICA

Decreto 20 marzo 1998, n. 35.

Iscrizione della società cooperativa «MICRODATA TELEMATION Piccola Società Cooperativa a r.l.» al Registro regionale delle società cooperative e loro consorzi.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Omissis

decreta

La società cooperativa «MICRODATA TELEMATION Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in QUART (AO) – loc. Amérique 71, è iscritta al n. 439 del Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

La Società cooperativa è iscritta nella categoria «Mista».

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Dell'avvenuta iscrizione è data notizia al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Aosta, 20 marzo 1998.

L'Assessore
MAFRICA

Decreto 20 marzo 1998, n. 36.

Iscrizione della società cooperativa «PROGETTI SONORI Soc. Coop. a r.l.» al Registro regionale delle Società cooperative e dei loro consorzi

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Omissis

decreta

La società cooperativa «PROGETTI SONORI Soc. Coop. a r.l.», con sede in AOSTA – Via Garibaldi 31, è iscritta al n. 440 del Registro regionale delle società cooperative e

3. La manifestation susdite est inscrite au calendrier des foires et marchés pour l'année 1998.

Fait à Aoste, le 19 mars 1998.

L'assesseur,
Demetrio MAFRICA

Arrêté n° 35 du 20 mars 1998,

portant immatriculation de la société coopérative «MICRODATA TELEMATION Piccola Società Cooperativa a r.l.» au registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'INDUSTRIE, À L'ARTISANAT
ET À L'ÉNERGIE

Omissis

arrête

L'inscription de la société coopérative «MICRODATA TELEMATION Piccola Società Cooperativa a r.l.», dont le siège social est situé à QUART, 71, région Amérique, au n° 439 du registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums, à compter de la date du présent arrêté.

Ladite société coopérative est comprise dans la catégorie «Mixte».

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Le ministère du travail et de la sécurité sociale est informé de ladite immatriculation.

Fait à Aoste, le 20 mars 1998.

L'assesseur,
Demetrio MAFRICA

Arrêté n° 36 du 20 mars 1998,

portant immatriculation de la société coopérative «PROGETTI SONORI Soc. Coop. a r.l.» au registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'INDUSTRIE, À L'ARTISANAT
ET À L'ÉNERGIE

Omissis

arrête

L'inscription de la société coopérative «PROGETTI SONORI Soc. Coop. a r.l.», dont le siège social est situé à AOSTE, 31, rue Garibaldi, au n° 440 du registre régional des

dei loro consorzi, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

La Società cooperativa è iscritta nella categoria «Mista».

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Dell'avvenuta iscrizione è data notizia al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Aosta, 20 marzo 1998.

L'Assessore
MAFRICA

Decreto 2 aprile 1998, n. 46.

Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione fieristica nel Comune di GRESSAN.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Omissis

decreta

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 – comma 4 – della L.R. 16 febbraio 1995, n. 6, lo svolgimento in GRESSAN della manifestazione fieristica denominata «Euncontro i pià di Gargantuà» per i giorni 4 e 5 aprile 1998;

2) di attribuire alla manifestazione stessa la qualifica di «locale»;

3) di inserire la fiera di cui si tratta nel calendario delle manifestazioni fieristiche per l'anno 1998.

Aosta, 2 aprile 1998.

L'Assessore
MAFRICA

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 23 febbraio 1998, n. 565 .

Comune di OYACE. Approvazione, con modificazioni, del piano regolatore generale e del regolamento edilizio comunali adottati con deliberazione consiliare n. 30 del 2 agosto 1995.

Omissis

sociétés coopératives et de leurs consortiums, à compter de la date du présent arrêté.

Ladite société coopérative est comprise dans la catégorie «Mixte».

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Le ministère du travail et de la sécurité sociale est informé de ladite immatriculation.

Fait à Aoste, le 20 mars 1998.

L'assesseur,
Demetrio MAFRICA

Arrêté n° 46 du 2 avril 1998,

autorisant le déroulement d'une foire dans la commune de GRESSAN.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'INDUSTRIE, À L'ARTISANAT
ET À L'ÉNERGIE

omissis

arrête

1. Le déroulement à GRESSAN, du 4 au 5 avril 1998, de la foire dénommée «Euncontro i pià di Gargantuà» est autorisé, au sens de l'art. 4 et du quatrième alinéa de l'art. 7 de la L.R. n° 6 du 16 février 1995.

2. La qualité de foire «locale» est attribuée à la manifestation susmentionnée.

3. La manifestation susdite est inscrite au calendrier des foires et marchés pour l'année 1998.

Fait à Aoste, le 2 avril 1998.

L'assesseur,
Demetrio MAFRICA

ACTES DIVERS

GOVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 565 du 23 février 1998,

portant adoption, avec modifications, du plan régulateur général et du règlement de la construction de la commune d'OYACE, adoptés par la délibération du Conseil communal n° 30 du 2 août 1995.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione n. 30 del 2 agosto 1995 con la quale il Consiglio comunale di OYACE ha adottato il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio comunali;

Richiamata altresì la deliberazione n. 108 del 24 agosto 1990 con la quale il Consiglio comunale di OYACE non ha individuato alcun ambito da escludersi dall'applicazione della L.R. 28 febbraio 1990, n. 10, nonché il proprio provvedimento n. 11525 del 9 dicembre 1991 col quale sono state approvate le proposte comunali per quanto concerne gli ambiti ricompresi all'interno della perimetrazione dei centri abitati di cui all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive integrazioni;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 1140 del 7 aprile 1997 avente per oggetto: «Comune di OYACE. Modificazioni del piano regolatore generale e del regolamento edilizio comunali da sottoporre al parere del Comune medesimo»;

Preso atto che nel termine di 90 giorni stabilito dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 28 aprile 1960, n. 3, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 16 marzo 1976, n. 12, era pervenuto alla Regione il parere previsto dall'articolo predetto, espresso dal Consiglio comunale di OYACE con deliberazione n. 14 del 31 luglio 1997, provvedimento poi annullato dalla CO.RE.CO. in sede di controllo di legittimità per rilevate violazioni di legge;

Preso ancora atto che il Consiglio comunale di OYACE, con deliberazione n. 18 del 25 settembre 1997 pervenuta alla Regione l'11 novembre 1997, ha espresso nuovamente il parere previsto dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 28 aprile 1960, n. 3, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 16 marzo 1976, n. 12, in merito alle modificazioni al piano regolatore generale ed al regolamento edilizio comunali, di cui al proprio provvedimento n. 1140 del 7 aprile 1997, riprendendo in modo identico, salvo quanto inerente alle procedure per la ridelimitazione cartografica di alcuni parcheggi per le quali era stata rilevata la suddetta violazione di legge, il parere precedentemente formulato con la citata deliberazione n. 14/97;

Preso altresì atto del parere espresso dal Comitato regionale per la pianificazione territoriale con nota prot. n. 122/CRPT del 16 febbraio 1998 nonché delle osservazioni e conclusioni svolte dal Servizio strumenti urbanistici con nota prot. n. 725/UR del 5 febbraio 1998;

Richiamata inoltre la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera a), e 12, comma 5 quater, della L.R. 12 gennaio 1993, n. 1, concernente: «Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta»;

Preso poi atto che gli strumenti urbanistico-edilizi in esame non risultano in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico adottato con propria deliberazione n. 5390 del 29 novembre 1996,

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant la délibération n° 30 du 2 août 1995 par laquelle le Conseil communal d'OYACE a adopté le plan régulateur général et le règlement de la construction communaux ;

Rappelant la délibération n° 108 du 24 août 1990 par laquelle le Conseil communal d'OYACE n'a délimité aucune zone à exclure de l'application de la LR n° 10 du 28 février 1990, ainsi que la délibération du Gouvernement régional n° 11525 du 9 décembre 1991 approuvant les propositions de ladite commune en ce qui concerne les zones comprises dans les limites des agglomérations, au sens de l'art. 41 quinquies de la loi n° 1150 du 17 août 1942 modifiée ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 1140 du 7 avril 1997, portant modifications du plan régulateur général et du règlement de la construction de la commune d'OYACE, à soumettre à ladite commune ;

Considérant que la Région avait reçu, dans le délai de 90 jours prévu par le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 3 du 28 avril 1960, tel qu'il a été remplacé par l'art. 6 de la LR n° 12 du 16 mars 1976, l'avis établi par ledit article, exprimé par la délibération du Conseil communal d'OYACE n° 14 du 31 juillet 1997 qui a été annulée par la CO.RE.CO. lors du contrôle de légalité en raison de violations de la loi ;

Considérant que l'avis prévu par le deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 3 du 28 avril 1960, tel qu'il a été remplacé par l'art. 6 de la LR n° 12 du 16 mars 1976, quant aux modifications du plan régulateur général et du règlement de la construction communaux visées à la délibération du Gouvernement régional n° 1140 du 7 avril 1997, a été exprimé à nouveau par la délibération du Conseil communal d'OYACE n° 18 du 25 septembre 1997, parvenue à la Région le 11 novembre 1997, et que cette dernière délibération a repris de manière identique l'avis exprimé par la délibération n° 14/1997, sauf en ce qui concerne les procédures de délimitation cartographique de certains parcs de stationnement, qui avaient été adoptées en violation de la loi ;

Rappelant l'avis du Comité régional de la planification territoriale visé à la lettre du 16 février 1998, réf. n° 122/CRPT, ainsi que les observations et les conclusions exprimées par le Service des documents d'urbanisme dans sa lettre du 5 février 1998, réf. n° 725/UR ;

Rappelant la législation en vigueur en matière d'urbanisme, de protection du paysage et de l'environnement, et notamment les articles 2, 1^{er} alinéa, lettre a), et 12, alinéa 5 quater, de la LR n° 1 du 12 janvier 1993, portant plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste ;

Considérant que les documents d'urbanisme en question ne sont pas en contraste avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente du plan territorial paysager adopté par la délibération du Gouvernement régional n° 5390 du 29

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 4 marzo 1997, anche in virtù delle modificazioni da apportare al P.R.G.C. ed al R.E. al fine di correlarli a tali prescrizioni;

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della L.R. 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 6 della L.R. 16 marzo 1976, n. 12, del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lettera d), e dell'art. 10, comma 2, della L.R. 4 marzo 1991, n. 6, nonché dell'art. 4, comma 4, della L.R. 28 febbraio 1990, n. 10;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 4853 del 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 in data 15 gennaio 1998 (prot. n. 861/5 FIN);

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio strumenti urbanistici dell'Assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti, ai sensi dell'art. 72 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, e del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera e), e dell'art. 59, comma 2, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Ritenuto di concordare con le proposte avanzate dall'Assessore all'ambiente, urbanistica e trasporti, Elio RICCARAND, e con le relative motivazioni, fatta eccezione per quanto concerne:

- la soppressione dei tracciati stradali e dei relativi parcheggi previsti nelle località Pied de Ville, Voisinal e Crétaz, in merito alla quale, recependo le motivazioni espresse dal Comune, ritiene mantenibili le originarie previsioni contenute nel P.R.G.C. adottato poiché trattasi effettivamente di infrastrutture che risultano determinanti anche al fine di consentire una pratica attuazione degli interventi di recupero di ampie porzioni del tessuto edilizio dei rispettivi agglomerati, altrimenti fortemente penalizzate dall'eccessiva marginalità rispetto all'esistente assetto viabile, tenuto conto che le limitate caratteristiche dimensionali di tali infrastrutture, unitamente ad una progettazione necessariamente attenta a contemperare esigenze tecniche e peculiarità dei siti, non sono comunque in grado di alterare significativamente le caratteristiche dei nuclei storici, contrariamente a quanto palesato dai Servizi e dal C.R.P.T. in base alle sole previsioni contenute nello strumento urbanistico, obbligatoriamente poco dettagliate;
- la possibilità di realizzare autorimesse interrato nelle sottozone Ea, in merito alla quale ritiene di recepire le motivazioni di fondo contenute nel parere comunale e di riammettere quindi la realizzabilità di tali strutture, considerato altresì che, essendo comunque di fatto accessorie alla residenza, non è prefigurabile una generalizzata infrastrutturazione di queste porzioni di territorio in quanto i processi di localizzazione si limiteranno spontaneamente allo stretto contesto territoriale contiguo agli insediamenti;

novembre 1996, publiée au Bulletin officiel de la Région du 4 mars 1997, compte tenu également des modifications à apporter au PRGC et au règlement de la construction en vue de leur mise en conformité avec lesdites prescriptions ;

Aux termes de l'art. 11, deuxième alinéa, de la LR n° 3 du 28 avril 1960, modifié par l'art. 6 de la LR n° 12 du 16 mars 1976, ainsi que des dispositions combinées de l'art. 2, 2^e alinéa, lettre d), et de l'art. 10, 2^e alinéa de la LR n° 6 du 4 mars 1991, ainsi que de l'art. 4, 4^e alinéa, de la LR n° 10 du 28 février 1990 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997, portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application, ainsi que la circulaire n° 2 du 15 janvier 1998 (réf. n° 861/5 FIN) ;

Vu l'avis favorable exprimé par le chef du Service des documents d'urbanisme de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, aux termes de l'art. 72 de la LR n° 3 du 28 juillet 1956 modifiée et des dispositions combinées de l'art. 13, 1^{er} alinéa, lettre e), et de l'art. 59, 2^e alinéa, de la LR n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Considérant qu'il est opportun d'accueillir les propositions motivées de l'assesseur à l'environnement, à l'urbanisme et aux transports, Elio RICCARAND, sauf en ce qui concerne :

- La suppression des routes et des parcs de stationnement prévus aux lieux-dits Pied-de-Ville, Voisinal et Crétaz. Les motivations exprimées par la commune à cet égard sont accueillies et les prévisions du PRGC adopté sont maintenues, car il s'agit de structures déterminantes aux fins de la réalisation des actions de rénovation d'amples secteurs du patrimoine bâti des agglomérations respectives qui seraient autrement fortement pénalisées par leur position en marge de la voirie actuelle. Par ailleurs, les petites dimensions desdites infrastructures, ainsi que leur conception qui devra tenir compte des exigences techniques et des caractères particuliers desdits sites, ne peuvent altérer de manière significative les caractéristiques des centres anciens, contrairement aux observations exprimées par lesdits services et par le CRPT, sur la base uniquement des projets faisant partie des documents d'urbanisme qui sont nécessairement peu détaillés ;
- La possibilité de réaliser des garages souterrains dans les sous-zones Ea. À cet égard, les motivations exprimées par la commune sont accueillies et la réalisation desdites structures est admise à nouveau, compte tenu également du fait qu'il s'agit de constructions annexes des bâtiments à usage d'habitation ; par conséquent, la prolifération d'infrastructures de ce genre dans lesdites zones n'est pas envisageable car leur aménagement ne pourra avoir lieu que sur le territoire jouxtant les agglomérations ;

- la delimitazione della nuova sottozona Ei5, in merito alla quale, stante il parere espresso dal C.R.P.T. circa il parziale mantenimento della zona C5, reputa che non sussistano più i presupposti motivazionali per ricomprendere in tale sottozona l'area residuale ubicata a ponente della zona edificabile in quanto, risultando l'ambito totalmente avulso dal contesto territoriale assoggettato a salvaguardia, viene a mancare l'iniziale omogeneità sottesa all'originaria individuazione della sottozona medesima, per cui ritiene mantenibili nella sottozona Ea i relativi terreni.
- ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1°) di esprimere, anche alla luce delle modificazioni introdotte, una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del piano regolatore generale del comune di OYACE;

2°) di approvare il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di OYACE, adottati con deliberazione consiliare n. 30 del 2 agosto 1995 e pervenuti alla Regione per l'approvazione in data 19 marzo 1996, composti dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Tav. I1 - inquadramento territoriale
- Tav. I2 - carta geologica
- Tav. I3 - carta di uso del suolo
- Tav. I4 - turismo e risorse naturali
- Tav. I5 - limitazioni all'edificazione
- Tav. I6 - zone soggette a divieto di attività edificatoria
- Tav. I7 - proprietà comunali
- Tav. I8 - opere di urbanizzazione
- Tav. I9a - viabilità e azzonamento
- Tav. I9b - azzonamento
- Norme tecniche di attuazione
- Regolamento edilizio

e corredati dello studio d'impatto ambientale, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Documentazione fotografica
- Tav. A - cartografia a curve di livello
- Tav. B - planimetria catastale
- Tav. C - azzonamenti
- Tav. D - sensibilità vegetazionale
- Tav. E - rischio di valanghe
- Tav. F - sensibilità geologica e idrogeologica
- Tav. G - sensibilità paesaggistica
- Tav. H - grado di antropizzazione
- Tav. I - sintesi ponderale delle sensibilità
- Tav. A1 - cartografia a curve di livello
- Tav. B1 - planimetria catastale
- Tav. C1 - azzonamenti di P.R.G.C.
- Tav. D1 - sensibilità vegetazionale
- Tav. E1 - rischio di valanghe
- Tav. F1 - sensibilità geologica e idrogeologica
- Tav. G1 - sensibilità paesaggistica
- Tav. H1 - grado di antropizzazione
- Tav. I1 - sintesi ponderale delle sensibilità

- La délimitation de la nouvelle sous-zone Ei5. À cet égard, compte tenu de l'avis du CRPT en matière de maintien partiel de la zone C5, il est estimé que les conditions pour l'insertion dans cette sous-zone de l'aire résiduelle située à l'ouest de la zone constructible ne subsistent plus. En effet, les terrains en question étant totalement distincts de ceux faisant l'objet de mesures de sauvegarde, leur insertion porterait atteinte à l'homogénéité de la sous-zone en question. Lesdits terrains doivent donc être maintenus dans la sous-zone Ea ;

À l'unanimité ;

délibère

1) Compte tenu des modifications apportées, une appréciation positive est formulée quant à la compatibilité avec l'environnement du plan régulateur général de la commune d'OYACE ;

2) Sont approuvés le plan régulateur général et le règlement de la construction de la commune d'OYACE, adoptés par la délibération du Conseil communal n° 30 du 2 août 1995, soumis à la Région en date du 19 mars 1996 et composés des documents indiqués ci-après :

scala	1:	100.000
scala	1:	10.000
scala	1:	2.000
scala	1:	2.000
scala	1:	10.000

- Foto di insieme - vista da sud
- Note relative al parere del Comitato scientifico per l'ambiente, con le modificazioni in appresso descritte:

A - MODIFICAZIONI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

A/a - *Modificazione, integrazione e sostituzione degli articoli 2, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.*

«Il P.R.G.C. si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa		
- Tav. I1 - inquadramento territoriale	scala	1:100.000
- Tav. I2 - carta geologica	scala	1: 10.000
- Tav. I3 - carta di uso del suolo	scala	1: 10.000
- Tav. I4 - turismo e risorse naturali	scala	1: 10.000
- Tav. I5 - limitazioni all'edificazione	scala	1: 10.000
- Tav. I6 - zone soggette a divieto di attività edificatoria	scala	1: 10.000
- Tav. I7 - proprietà comunali	scala	1: 10.000
- Tav. I8 - opere di urbanizzazione	scala	1: 2.000
- Tav. I9a - viabilità e azzonamento	scala	1: 2.000
- Tav. I9b - azzonamento	scala	1: 10.000

- Norme tecniche di attuazione.».

Art. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Al primo rigo della lettera a) del primo comma, le parole: «gli strumenti esecutivi» sono sostituite con le parole: «i piani urbanistici di dettaglio», mentre le parole: «dello Stato e» sono soppresse.

Art. 5 - DENSITA' EDILIZIA

L'articolo è così modificato:

«Art. 5 - LIMITI DI DENSITA' EDILIZIA

Per densità edilizia fondiaria s'intende la volumetria edificabile od edificata riferita a ciascun lotto asservibile od asservito all'edificazione, con esclusione delle aree destinate a servizi ed infrastrutture pubblici e d'interesse pubblico dal piano regolatore generale comunale.

In assenza di piano urbanistico di dettaglio, nelle zone C è vietato il trasferimento di volumetria tra terreni non contigui, trasferimento che in ogni caso è esclusivamente ammesso all'interno di ogni singola zona omogenea.

Nelle zone A, per interventi di restauro e risanamento conservativo, le densità edilizie fondiarie non devono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico, artistico ed ambientale, mentre per interventi di ricostruzione e di ristrutturazione edilizia la densità edilizia fondiaria non deve superare quella media di zona; sono ammessi incrementi di densità edilizia fondiaria in rapporto all'adeguamento dell'altezza netta dei piani preesistenti di cui all'art. 3 della L.R. 23 febbraio 1976, n. 11.

Nelle sottozone Ea ed Em i fabbricati residenziali di nuova

*Introduzione dell'articolo 32.
Soppressione degli articoli 10, 13 e 14.*

Art. 2 - DOCUMENTI DEL P.R.G.C.

Il testo dell'articolo è così modificato:

costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione di un'azienda agricola e previsti nello stesso corpo della sede dell'azienda stessa od ubicati nell'area di pertinenza, devono essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo la densità edilizia fondiaria di m³ 0,03 per ogni metro quadrato di terreno di proprietà dell'azienda ricompreso nella medesima sottozona in cui è ubicato l'intervento, con un limite massimo di m³ 500.

L'area asservita ai fabbricati residenziali di cui al precedente comma è vincolata, con vincolo registrato e trascritto a cura del soggetto avente titolo al rilascio della concessione, e non può essere utilizzata, nemmeno parzialmente, per altri fabbricati residenziali; nella domanda di concessione è fatto obbligo di specificare e dichiarare quali aree debbano essere asservite a tale fine.».

Art. 9 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI

L'articolo è così modificato:

«Art. 9 - LIMITI DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI

Nelle zone A, per interventi di restauro e risanamento conservativo non è consentito superare le altezze dei fabbricati preesistenti computate senza tener conto di soprastrutture prive di valore storico, artistico ed ambientale, mentre per interventi di ricostruzione e di ristrutturazione edilizia l'altezza massima di ogni fabbricato non può superare l'altezza media degli edifici circostanti; ove compatibile con il carattere architettonico ed ambientale delle strutture edilizie preesistenti è ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'art. 3 della L.R. 23 febbraio 1976, n. 11.».

Art. 10 - PIANI DEGLI EDIFICI

L'articolo è soppresso.

Art. 11 – *DISTANZE DAI CONFINI*

Al secondo rigo del primo comma, dopo la parola: «con-fine» sono inserite le parole: «aventi altezza inferiore a m. 3,00».

Il secondo comma è soppresso.

Art. 12 – *DISTANZE TRA FABBRICATI*

L'articolo è così modificato:

«Art. 12 – *LIMITI DI DISTANZA TRA FABBRICATI*

Nelle zone A, per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ricostruzione, le distanze tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente prive di valore storico, artistico ed ambientale.

Per i nuovi edifici ricadenti nelle altre zone omogenee è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Nelle zone C è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti secondo e terzo comma nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici di dettaglio.»

Art. 13 – *VOLUME DELL'EDIFICIO*

Art. 14 – *VOLUMI TECNICI*

Gli articoli sono soppressi.

Art. 15 – *INTERVENTI EDILIZI*

Dopo la lettera f) del primo comma sono aggiunte le seguenti due nuove lettere:

«g) gli ampliamenti plano-volumetrici;»

«h) le sopraelevazioni.»

Art. 17 – *CARATTERISTICHE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE*

Alla voce: «zone C» del primo comma, le parole: «, che risultano inedificate.» sono sostituite col segno grafico: «;».

Art. 18 – *DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN ZONA A*

Alla rubrica dell'articolo, la parola: «ZONE» è sostituita

con la parola: «ZONA».

Il testo dell'articolo è così modificato:

«Relativamente alle zone A il P.R.G.C. si attua mediante piani urbanistici di dettaglio d'iniziativa pubblica o privata ovvero tramite apposita normativa di attuazione per ogni singolo agglomerato storico.

In assenza di P.U.D. o dell'apposita normativa di attuazione, sui fabbricati esistenti sono ammessi:

- per gli edifici classificati «documento», interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo;
- per gli edifici classificati di «interesse paesaggistico» e «non in contrasto con l'ambiente», interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento in elevazione nei casi e con le limitazioni di cui ai precedenti art.li 5, 9 e 12;
- per gli edifici classificati «in contrasto con l'ambiente», interventi di manutenzione straordinaria a condizione che siano eliminabili gli aspetti in contrasto;
- per gli edifici classificati «rudere» ed in quelli che a prescindere dalla classificazione denotino tale condizione, interventi di ripristino mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi ed il sedime del fabbricato costituisce area libera inedificabile, fatte salve le disposizioni del secondo alinea del successivo terzo comma.

Sempre in assenza degli strumenti urbanistici attuativi, devono essere osservate le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- è fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia in atto;
- le aree libere sono inedificabili; nel sottosuolo di dette aree è ammessa l'esecuzione di infrastrutture e servizi pubblici e privati accessori alle destinazioni d'uso in atto o previste dal P.R.G.C., quali cantine, autorimesse, depositi e simili, purché completamente interrati con uno strato di terreno vegetale non inferiore a cm. 50;
- gli edifici oggetto d'intervento devono conservare la volumetria, l'altezza ed il perimetro preesistenti, salvo i casi in cui è ammessa la sopraelevazione volta ad adeguare l'altezza netta dei piani esistenti ai minimi di legge;
- fatta salva la possibilità di eseguire piccole demolizioni funzionali all'esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sui fabbricati sono ammessi

- interventi di demolizione parziale o totale solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione ad opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche;
- le preesistenti strutture portanti, interne ed esterne, devono essere conservate;
 - ove le strutture portanti esterne ed interne debbano essere integrate per l'effettuazione delle sopraelevazioni ammesse ovvero per ripristinare apparecchiature murarie deteriorate, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove del caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con l'ambiente nel quale sono situate;
 - la Commissione edilizia dovrà valutare l'ammissibilità degli interventi in rapporto alle esigenze di tutela storica, artistica ed ambientale dell'edificio e potrà, conseguentemente, richiedere la redazione di un'analisi storico-critica del fabbricato;
 - quando sussistono anche soltanto tracce degli elementi di finitura esterni, gli stessi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione formale senza falsificazioni delle parti mancanti;
 - l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo di porzioni di fabbricato totalmente in legno non può, di norma, attuare lo smembramento delle strutture lignee; solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di sostituire alcuni elementi fortemente degradati, capaci di pregiudicare la staticità delle strutture, è possibile smontare e rimontare l'organismo edilizio, sostituendo gli elementi lignei ormai irrecuperabili.

In presenza di strumenti urbanistici attuativi, oltre alle opere ed agli interventi di cui ai precedenti commi, sono ammessi i seguenti ulteriori interventi:

- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento plano-volumetrico;
- sopraelevazione;
- ricostruzione;
- demolizione.

Nelle zone A sono consentite tutte le destinazioni d'uso che non producano rumori od esalazioni moleste o nocive, con l'esclusione, in particolare, di industrie, macelli, locali notturni e nuove attività agricole.»

Art. 19 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN ZONA C

Al primo rigo del primo comma il numero: «16» è sostituito col numero: «15».

Al termine dell'articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Nella zona C5, sino alla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della cartografia di cui all'art. 10 della L.R. 2 settembre 1996, n. 32, relativamente ai terreni a

rischio di valanghe o slavine di cui all'art. 13 della legge medesima, si applicano le limitazioni all'edificazione stabilite dall'art. 1, secondo comma, della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, per i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine.»

Art. 20 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN ZONA E

Al secondo rigo del primo comma, dopo la sigla: «Ea:» è inserita la parola: «aree».

Al terzo rigo del primo comma, dopo la parola: «pascoli,» è inserita la parola: «boschi,».

Il quinto rigo del primo comma è sostituito con le parole:

«Ei: aree agricole inedificabili d'interesse paesaggistico ed ambientale.»

Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti con i seguenti quattro nuovi commi:

«Nelle sottozone Ea i fabbricati devono essere destinati ad uso rurale e residenziale rurale; sono pertanto ammessi, nel rispetto delle disposizioni dettate dal successivo art. 31, tutti gli interventi di cui al precedente art. 15, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla legislazione regionale in materia di divieti di attività edificatoria.»

«I complessi aziendali di cui al precedente comma dovranno essere ubicati, di norma, contigualmente agli agglomerati edilizi preesistenti ed in diretto rapporto visivo con gli stessi, nel rispetto, comunque, dei con i visuali più rilevanti nel caso di contiguità con le zone A.»

«Per il patrimonio edilizio preesistente ricompreso nelle sottozone Ea avente destinazione d'uso in contrasto con quelle stabilite per le sottozone medesime sono esclusivamente ammessi gli interventi di cui al precedente art. 15, primo comma, lettere b), c), d) ed e), senza modificazione della destinazione d'uso, salvo il riutilizzo per attività agricole. Sono altresì ammessi, prescindendo dalla verifica della densità edilizia fondiaria e del rapporto di copertura stabiliti per la sottozona Ea, ma nel rispetto delle altre limitazioni inerenti all'altezza massima, alle distanze tra i fabbricati, dai confini e dalle strade, interventi di ampliamento plano-volumetrico e di sopraelevazione, attuabili una sola volta ed in modo unitario per ciascun edificio, finalizzati a:

- ampliare del 20% la superficie utile complessiva del fabbricato, con un massimo di m² 6,00 per ciascuna unità abitativa, onde consentire la prescritta dotazione minima di servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o inadeguati e comunque non ricavabili all'interno dell'immobile, fermo restando il divieto d'incrementare il numero degli alloggi in atto;
- adeguare l'altezza interna utile di tutti gli esistenti piani abitabili ai minimi di legge.»

«Nelle sottozone Em i fabbricati devono essere esclusivamente destinati alla conduzione di alpeggi o mayen ovvero

alla creazione di rifugi, bivacchi e punti di ristoro qualora ubicati a un'altitudine superiore a m. 2.000; sono pertanto ammessi, nel rispetto delle disposizioni dettate dal successivo art. 31, tutti gli interventi di cui al precedente art. 15, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla legislazione regionale in materia di divieti di attività edificatoria.».

Al secondo rigo del settimo comma, le parole: «24.01.83 n° 1 e successive modificazioni» sono sostituite con le parole: «24 luglio 1995, n. 27».

L'ottavo e nono comma sono sostituiti con i seguenti due nuovi commi:

«Le sottozone Ei sono inedificabili ed in esse sono consentiti esclusivamente gli interventi di infrastrutturazione agricola, quali impianti d'irrigazione, strade poderali, opere di miglioramento fondiario o connesse all'accorpamento dei fondi. La volumetria derivante dai terreni ricompresi in tali sottozone potrà comunque essere computata ai fini della densità fondiaria connessa alle nuove costruzioni destinate alla residenza rurale ed ubicate nelle sottozone Ea.»

«Per il patrimonio edilizio preesistente ricompreso nelle sottozone Ei sono esclusivamente ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo senza modificazione della destinazione d'uso.».

Art. 21 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN ZONA F

Al primo comma, il numero: «16» è sostituito con le parole: «15, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla legislazione regionale in materia di divieti di attività edificatoria.».

Al primo rigo del secondo comma, le parole: «Le destinazioni d'uso e» sono soppresse.

Il primo rigo del terzo comma è sostituito con le parole:

«Le zone F, a seconda della specifica funzione cui sono destinate, si distinguono in:».

Dopo il primo rigo del terzo comma sono inserite le parole:

«Zona F1 – destinata a strutture religiose, cimiteriali, d'interesse comune nonché a parco in cui sono ammessi interventi esclusivamente pubblici; la nuova edificazione deve limitarsi alla costruzione di un unico edificio costituito da un solo piano fuori terra ed avente una superficie lorda in pianta non superiore a m² 100 nonché un volume massimo pari a m³ 500.».

Al secondo rigo del terzo comma, dopo la sigla: «F2–» sono inserite le parole: «destinata a strutture d'interesse comune in cui sono ammessi».

Il quarto rigo del terzo comma è sostituito con le parole:

«Zona F3 – destinata a parco, gioco e sport in cui sono ammessi esclusivamente interventi e infrastrutture pubblici

all'aperto da utilizzarsi nel periodo estivo; sono pertanto ammesse esclusivamente strutture interrato e seminterrate connesse alla fruizione sociale della zona medesima, fermo restando che l'emergenza dal suolo dei seminterrati dovrà rispettare le limitazioni stabilite dall'art. 9.1.4. del regolamento edilizio per non essere computata quale piano.».

Il quinto rigo del terzo comma è sostituito con le parole:

«Zona F4 – destinata a parco in cui è esclusivamente consentita la realizzazione di modeste costruzioni connesse alla fruizione sociale della zona medesima, costituite da un solo piano fuori terra ed aventi, complessivamente, una superficie lorda in pianta non superiore a m² 40 nonché un volume massimo pari a m³ 100.».

Al termine del terzo comma sono aggiunte le parole:

«Zona F5 – destinata a strutture d'interesse comune ed a parco in cui sono esclusivamente ammessi interventi pubblici connessi alla fruizione sociale della zona medesima; la nuova edificazione deve limitarsi alla costruzione di un unico edificio costituito da un solo piano fuori terra ed avente una superficie lorda in pianta non superiore a m² 100 nonché un volume massimo pari a m³ 500.».

Zona F8 – destinata agli sport tradizionali in cui è esclusivamente consentita la realizzazione di modeste costruzioni connesse alle infrastrutture all'aperto; le strutture accessorie e di servizio, costituite da un solo piano fuori terra, non devono superare, complessivamente, una superficie lorda in pianta ed una volumetria pari, rispettivamente, a m² 100 e m³ 250.».

Art. 22 – POSTI MACCHINA PRIVATI

Il primo comma è soppresso.

Al primo rigo del secondo comma, la parola: «previsti» è sostituita con le parole: «riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione e in ogni caso occorre prevedere».

Art. 23 – DISTANZE DALLE STRADE COMUNALI E REGIONALI

Dopo la rubrica dell'articolo sono inseriti i seguenti due nuovi commi:

«Ai fini della sicurezza della circolazione le distanze dalle strade sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il nuovo codice della strada, e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, concernente il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione: tali norme si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo 285/92.»

«Fino all'attuazione degli adempimenti richiamati al pre-

cedente comma e comunque per quanto non disciplinato dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, le distanze dalle strade sono stabilite dai commi seguenti.».

Il capoverso «Zone A» del primo comma è sostituito col seguente nuovo alinea:

«– nelle zone omogenee A le distanze minime da osservarsi nell'edificazione di fabbricati interrati sono le seguenti:

- a) possibilità di edificare fino al ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota inferiore a quella del piano viabile; in tal caso l'orizzontamento di copertura dovrà assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale mediante la realizzazione di un solaio dimensionato per un sovraccarico di almeno 2.000 kg./m²; gli eventuali accessi al fabbricato potranno essere creati esclusivamente al lato opposto a quello confinante con la strada;
- b) possibilità di edificare ad una distanza minima di m. 3,00 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati posti a quota uguale o superiore a quella del piano viabile; nel caso in cui siano previsti accessi carrabili prospettanti la sede stradale, gli accessi medesimi devono comunque mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m. 4,50.».

Al primo rigo del capoverso: «Zone C, F» del primo comma, le parole: «Zone C, F» sono sostituite con le parole: «– nelle zone C, F1 ed F2».

Il capoverso che inizia con le parole: «Al di fuori» assume la valenza di comma.

Al primo rigo del capoverso: «Zone E» del primo comma, le parole: «Zone E» sono sostituite con le parole: «– nelle sottosezioni Ea ed Em nonché nelle Zone F3, F4, F5 ed F8» e dopo la parola: «inferiore» sono inserite le parole: «o uguale».

Al termine dell'articolo sono aggiunti i seguenti cinque nuovi commi:

«La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade pedonali comunali e vicinali è fissata in m. 5,00 da misurarsi dall'asse delle strade stesse.»

«All'interno di curve e tornanti ed in corrispondenza di incroci e biforcazioni, le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime di cui al secondo alinea del precedente terzo comma ed al primo alinea del precedente quarto comma sono incrementate di un'area da determinare in conformità agli schemi contenuti nell'allegato A della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, intendendosi per centri abitati le zone omogenee destinate dal P.R.G.C. agli insediamenti.»

«Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelli,

le, parapetti e simili.»

«Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).»

«Sui fabbricati situati nelle fasce di rispetto stradale stabilite ai sensi delle disposizioni che precedono è ammessa l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia senza sostituzione delle strutture murarie perimetrali.»

Art. 24 – FABBRICATI AD USO AZIENDE ALBERGHIERE

Il primo comma è soppresso.

Al primo e secondo rigo del secondo comma, le parole: «alla destinazione di zona» sono sostituite con le parole: «all'altezza».

Il quinto comma è così modificato:

«Nei nuovi fabbricati alberghieri devono essere riservati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione ed in ogni caso occorre prevedere un posto-auto per ogni camera.»

Il capoverso che inizia con le parole: «Nel caso di» assume la valenza di comma ed all'inizio del medesimo sono inserite le parole: «All'esterno delle zone A,».

Art. 25 – DEROGHE

L'articolo è così sostituito:

«Art. 25 – AREE E FABBRICATI SOTTOPOSTI A VINCOLI ED A DIVIETI DI ATTIVITA' EDIFICATORIA

Gli interventi urbanistico-edilizi sono soggetti alle seguenti limitazioni di carattere generale:

a) Aree assoggettate a vincolo idrogeologico

Negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, gli interventi edilizi saranno subordinati all'autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

b) Aree sottoposte a divieto di attività edificatoria

Nelle parti di territorio individuate dall'art. 1, primo comma, della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, quale sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1981, n. 32, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 2 settembre 1996, n. 32, l'edificazione è disciplinata dalla legislazione regionale in materia e dalle prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti stabilite in merito dalle norme di attuazione del piano territoriale paesistico adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 5390 del

29 novembre 1996.
c) *Fascia di rispetto cimiteriale*

Nella fascia di rispetto cimiteriale l'edificazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli preesistenti sono vietati, mentre è ammessa la realizzazione di parcheggi in superficie, verde pubblico ed infrastrutture cimiteriali.

d) *Aree archeologiche*

Nel caso d'individuazione di aree archeologiche o di rinvenimento fortuito di reperti archeologici, si applicano le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 10 giugno 1983, n. 56.

e) *Aree e fabbricati sottoposti a vincoli d'interesse storico e paesaggistico*

Gli interventi edilizi relativi agli immobili assoggettati alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della L.R. 10 giugno 1983, n. 56, nonché i fabbricati classificati «documento» dal presente P.R.G.C. e quelli inerenti ad aree ed immobili assoggettati alla disciplina della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, devono ottenere, rispettivamente, l'approvazione e l'autorizzazione della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali ovvero l'autorizzazione del Sindaco nei casi stabiliti dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 18.

Per qualsiasi tipo di intervento, ad esclusione delle opere di ordinaria manutenzione, che s'intende realizzare sugli immobili compresi negli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 1° luglio 1991, n. 21, e che non siano soggetti a parere vincolante della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, il Comune è tenuto ad acquisire, prima del rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, il parere consultivo della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali.

La richiesta di autorizzazione o concessione edilizia volta alla demolizione od alla ristrutturazione degli edifici costruiti anteriormente all'anno 1945 deve essere corredata da documentazione fotografica illustrante tutti i prospetti in vista. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa, insieme alla relativa individuazione catastale, al Servizio catalogo e documentazione della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali.

f) *Beni culturali isolati*

Ogni intervento edilizio su beni culturali, eccedente la manutenzione ordinaria, deve fondarsi su adeguate ricerche storiche, documentarie, architettoniche e tecnologiche e su rilievi critici accurati delle preesistenze (di regola in scala non inferiore a 1:50, con la rilevazione dei diversi tipi di materiali, di orizzontamenti e di strutture per gli edifici d'interesse storico-artistico, comprese le parti non meritevoli di conservazione o da eliminare), estesi agli interni in diretto rapporto visivo, fisico o funzionale coi beni stessi e alle connessioni col territorio cir-

costante.

g) *Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario individuate dal piano territoriale paesistico*

Nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario individuate dal piano territoriale paesistico adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 5390 del 29 novembre 1996, ad avvenuta approvazione del P.T.P. ed in attesa della loro precisa delimitazione da effettuarsi in sede di adeguamento del P.R.G.C. al P.T.P. medesimo, si applicano le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti stabilite dall'art. 40, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del P.T.P., prescindendo pertanto dalle previsioni del P.R.G.C. eventualmente contrastanti con tali prescrizioni.

h) *Fasce di rispetto per impianti protetti*

Sono da considerarsi impianti protetti le opere di presa degli acquedotti, gli impianti di depurazione e le pubbliche discariche di materiali inerti.

Indipendentemente dall'individuazione delle sorgenti e delle opere di presa degli acquedotti nella cartografia di azionamento del P.R.G.C., sono poste in essere fasce di rispetto nei limiti di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.

La fascia di rispetto degli impianti di depurazione delle acque luride è pari a m. 100, da misurarsi dalla relativa recinzione.

Per le discariche di materiali inerti è stabilita una fascia di rispetto di m. 30, da misurarsi dalla relativa recinzione.

L'entrata in esercizio di nuovi impianti di cui al presente articolo comporta l'applicazione automatica delle limitazioni sopra prescritte.

Sugli edifici eventualmente esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria.

i) *Fasce di rispetto nelle aree con servitù di elettrodotto*

Ai fini della tutela dagli infortuni, nell'ambito delle fasce di rispetto sotto indicate, misurate su entrambi i lati dell'asse della linea, la fabbricazione è sottoposta alle prescrizioni del D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062 (Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne), nonché alle prescrizioni del D.P.R. 7 gennaio 1954, n. 164, per lavori svolti in prossimità dei conduttori elettrici.

Ampiezza delle fasce di rispetto in relazione alla tensione delle linee:

- fino a 1 kV m. 1
- oltre 1 kV fino a 30 kV m. 8
- oltre 30 kV fino a 70 kV m. 12
- oltre 70 kV fino a 150 kV m. 15

- oltre 150 kV fino a 220 kV m. 20
- oltre 220 kV m. 30 ÷ 40.

In tali fasce le colture arboree ad alto fusto sono precluse; le innovazioni, costruzioni ed impianti non devono ostacolare o limitare il regolare esercizio dell'elettrodotto e devono altresì rispettare le distanze minime prescritte dagli artt. 2.1.06, 2.1.07 e 2.1.08 delle norme approvate con decreto interministeriale 21 marzo 1988 e successive modificazioni.

Le suddette distanze minime sono eventualmente maggiorate in applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 23 aprile 1992 concernente limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Compete in ogni caso a chi intende edificare su fondi attraversati da elettrodotti, l'accertamento presso i competenti uffici E.N.E.L. della tensione della linea e conseguentemente la richiesta al predetto Ente delle prescrizioni cui attenersi ai sensi del presente articolo, da fornirsi dall'Ente medesimo solo ed unicamente come traduzione tecnica delle norme del precitato Regolamento di esecuzione.

1) *Fasce di protezione a favore degli impianti di risalita*

Lungo gli impianti di trasporto a fune, sia esistenti che di futura realizzazione, è vietato costruire, ricostruire od ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di m. 6 dal massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.»

Art. 26 – RIFUGI ALPINI

L'articolo è così sostituito:

«Art. 26 – DESTINAZIONI D'USO

Le principali destinazioni d'uso sono definite come segue:

- per destinazione d'uso rurale s'intende quella degli edifici rustici funzionali alla conduzione del fondo, solo in quanto necessari allo sviluppo ed alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto dell'estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticato;
- per destinazione d'uso residenziale rurale s'intende quella degli edifici a carattere residenziale da realizzare in funzione alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, solo in quanto diretti ad assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso, quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza nei tre mesi antecedenti l'istanza di concessione, un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare;
- per destinazione d'uso residenziale s'intende quella degli

edifici destinati alla residenza stabile e saltuaria;

- per destinazione d'uso industriale, artigianale e commerciale s'intende quella degli edifici destinati ad ospitare le sedi delle attività predette, così come definite dalle disposizioni di legge in materia, compreso l'alloggio del gestore o del custode;
- per destinazione d'uso terziaria s'intende quella degli edifici, o parte di essi, destinati ad attività di servizio e professionali svolte da soggetti privati esternamente alle residenze;
- per destinazione d'uso pubblica s'intende quella degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti connessi ai compiti istituzionali degli enti pubblici, territoriali o meno, compreso l'alloggio del custode;
- per destinazione d'uso d'interesse pubblico e generale s'intende quella degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti non necessariamente connessi ai compiti istituzionali degli enti pubblici, ma finalizzati comunque al soddisfacimento di interessi pubblici e generali;
- per destinazione d'uso ricettiva alberghiera s'intende quella degli edifici destinati alle aziende alberghiere di cui alla L.R. 6 luglio 1984, n. 33, compreso l'alloggio del gestore;
- per destinazione d'uso ricettiva extralberghiera s'intende quella degli edifici destinati a strutture ricettive di cui alla L.R. 29 maggio 1996, n. 11, compreso l'eventuale alloggio del gestore;
- per destinazione d'uso ricettiva turistica all'aperto s'intende quella inerente ai parchi di campeggio ed ai villaggi turistici di cui alla L.R. 22 luglio 1980, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'alloggio del gestore o del custode;
- per destinazione d'uso ad attività di campeggio s'intende quella inerente ai campeggi mobili in tenda, aventi una durata massima di 45 giorni, organizzati esclusivamente a favore di propri associati da enti o associazioni senza fini di lucro nell'ambito della loro attività istituzionale, siti in aree pubbliche o private all'uopo destinate dal P.R.G.C., nelle quali siano assicurati, oltreché un comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute.»

Art. 27 – RECUPERO DEI RUDERI

Il testo dell'articolo è così modificato:

«Nelle zone C e nelle sottozone Ea, Ei ed Em, previo rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione regionale in materia di divieti di attività edificatoria, è consentito il recupero dei fabbricati diroccati nei limiti delle seguenti disposizioni:

- gli edifici devono risultare censiti al nuovo catasto terreni

- alla data del 31 dicembre 1985;
- il ripristino è ammesso qualora l'organismo edilizio mantenga ancora sostanzialmente inalterate le strutture portanti verticali atte a demarcare chiaramente la configurazione plano-volumetrica;
 - il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali consenta destinazioni d'uso con essi compatibili;
 - la destinazione d'uso sia conforme a quella stabilita per la zona o sottozona di appartenenza.».

Art. 28 – ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA

Il testo dell'articolo è così modificato:

«Le previsioni e le prescrizioni del piano regolatore generale sono derogabili limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico con la procedura prevista dall'art. 19-bis della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, quale inserito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 1979, n. 32, successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 9 giugno 1981, n. 32, ed integrato dall'art. 2 della L.R. 1° aprile 1987, n. 21, nonché nei casi e con la procedura previsti dall'art. 20-bis della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, quale inserito dall'art. 15 della L.R. 2 marzo 1979, n. 11, e modificato dall'art. 4 della L.R. 1° aprile 1987, n. 21.

Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico, per i quali siano rilasciate concessioni in deroga nei limiti di quanto previsto al comma precedente, non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni dalla data di ultimazione dei lavori. Detto vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei concessionari, o loro aventi causa, entro la data di ultimazione dei lavori.».

Art. 29 – UTILIZZAZIONE DI VOLUMETRIA RELATIVA AD AREE DISMESSE AL COMUNE

Al terzo rigo del primo comma, le parole: «ancorché non limitrofo ma» sono sostituite con le parole: «contiguo purché ricompreso».

Il terzo comma è soppresso.

Art. 30 – DIVIETI DI ATTIVITA' EDIFICATORIA

L'articolo è così sostituito:

«Art. 30 – EQUILIBRI FUNZIONALI RIFERITI AI SERVIZI

Il rilascio delle concessioni edilizie è condizionato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le opere di urbanizzazione primaria, definite dall'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, con le precisazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26-bis del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella

legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono le seguenti:

- 1 – strade residenziali
- 2 – fognature
- 3 – reti idriche
- 4 – reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
- 5 – spazi di sosta e parcheggio
- 6 – pubblica illuminazione
- 7 – spazi di verde attrezzato
- 8 – impianti cimiteriali.

Le opere di urbanizzazione primaria sono distinte in:

- A) urbanizzazioni di primo livello comprendenti le infrastrutture di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente comma;
- B) urbanizzazioni di secondo livello comprendenti le infrastrutture di cui ai numeri 5, 6, 7 e 8 del precedente comma.

Sono compresi tra le opere di urbanizzazione primaria di secondo livello gli impianti, anche se realizzati in forma associata tra più comuni, di depurazione e smaltimento di acque luride ed il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le opere di urbanizzazione secondaria, definite dal secondo comma dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, quale inserito dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono le seguenti:

- a – asili nido e scuole materne
- b – scuole dell'obbligo
- c – mercati
- d – delegazioni comunali
- e – chiese ed altri edifici per servizi religiosi
- f – impianti sportivi
- g – centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie
- h – aree verdi.

La valutazione in ordine al dimensionamento ed alla sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

A) urbanizzazione primaria di primo livello

- strade residenziali ed accessi carrabili

S'intende dotato di strada residenziale il lotto confinante con una strada pubblica esistente ovvero la cui costruzione sia prevista nel successivo triennio in base ad un progetto ed al relativo finanziamento già approvati dai competenti organi comunali, o ad essa collegabile da una strada residenziale privata agibile in ogni periodo dell'anno.

Le strade veicolari private non possono avere sezione inferiore a m. 3,00; ove destinate a servire più di una costruzione o più di sei alloggi non possono avere una sezione minima utile carreggiabile inferiore a m. 4,50, esclusi tutti gli spazi per la sosta ed i marciapiedi. A lato di ogni strada veicolare deve essere ricavato un marciapiede della sezione minima utile di m. 0,80. La pendenza longitudinale non deve superare il 12%. Le strade a fondo cieco devono terminare in una piazzola in cui possa

- inscrivere un cerchio di m. 14,00 di diametro.
- rete fognaria

S'intende servito da rete fognaria il lotto il cui limite perimetrale esterno sia posto a distanza non superiore a m. 150 dalla condotta primaria esistente o la cui costruzione sia prevista nel successivo triennio in base ad un progetto ed al relativo finanziamento già approvati dai competenti organi comunali.

- rete idrica

S'intende servito da rete idrica il lotto il cui limite perimetrale esterno sia posto a distanza non superiore a m. 150 dalla condotta primaria esistente, purché la rete sia adeguata a soddisfare i fabbisogni del nuovo insediamento e di quelli esistenti già allacciati o da allacciare. Nel caso di fabbricati ad uso abitativo o commerciale, l'acquedotto deve assicurare l'emungimento di l. 300 di acqua al giorno ogni m³ 90 di costruzione.

- reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas

La concessione è subordinata all'esistenza o alla previsione di attuazione del collegamento con la rete di distribuzione dell'energia elettrica ed alla disponibilità di adeguata potenza, salvo nel caso di costruzioni in zone agricole ove sono ammissibili soluzioni alternative per l'illuminazione e la produzione di energia, mentre non rientra nelle condizioni di ammissibilità degli interventi l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas.

B) urbanizzazione primaria di secondo livello

- pubblica illuminazione

La congruità di opere ed impianti di pubblica illuminazione è effettuata in relazione alla dotazione esistente, alle caratteristiche dell'insediamento ed all'ubicazione dei futuri interventi.

- spazi di sosta e parcheggio

L'edificazione è subordinata all'esistenza di aree di sosta e parcheggio nella misura minima di m² 2,5 per abitante.

La condizione di equilibrio s'intende raggiunta e si realizza così il presupposto per il rilascio delle concessioni edilizie quando sia verificata l'esistenza di aree pari al 60% della dotazione connessa alla popolazione residente.

Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a m² 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di m² 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli privati di cui al precedente art. 22); tale quantità, per le zone A, è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

- spazi di verde attrezzato

La sussistenza di tali aree rientra nella verifica dello standard di m² 10,5 per abitante stabilito nel successivo ottavo comma.

- impianti cimiteriali

Non è stabilito alcun rapporto di compatibilità tra nuova edificazione e dotazione cimiteriale.

Il piano regolatore individua le aree destinate alle urbanizzazioni secondarie secondo lo standard di m² 18 per abitante insediabile, comprensivo degli spazi di sosta e parcheggio.

Le aree destinate a servizi sono disaggregate negli standard seguenti:

– istruzione	m ²	3/ab.
– attrezzature d'interesse comune	m ²	2/ab.
– verde attrezzato, parchi, gioco e sport	m ²	10,5/ab.

La condizione di equilibrio s'intende raggiunta e si realizza così il presupposto per il rilascio delle concessioni edilizie quando sia verificata la condizione di compatibilità tra dotazione di servizi e popolazione insediabile.

La verifica in ordine alla sufficienza dell'urbanizzazione primaria e secondaria è effettuata annualmente dal Consiglio comunale in concomitanza con l'approvazione del bilancio, assumendo, per l'urbanizzazione primaria, i criteri stabiliti dal precedente terzo comma e, per l'urbanizzazione secondaria, un metodo di valutazione sintetico secondo i seguenti criteri:

- 1) al fine di recuperare gradualmente il deficit tra dotazione di servizi esistenti e fabbisogno, sono ammessi interventi edificatori comportanti l'insediamento di nuove persone solamente a seguito dell'esecuzione di nuovi servizi e previa verifica che i fabbisogni indotti dai nuovi interventi siano inferiori all'aumento della dotazione dei servizi stessi per effetto del loro potenziamento.

Per le finalità anzidette, le verifiche in ordine alla sufficienza dei servizi sono effettuate con i seguenti criteri:

- relativamente alle strutture per l'istruzione, la verifica è effettuata con riferimento alla popolazione residente;
- relativamente alle attrezzature d'interesse comune, del verde attrezzato, del gioco e dello sport, la verifica è effettuata con riferimento alla popolazione complessiva;

- 2) le verifiche di cui al precedente numero 1) sono effettuate in base al parametro di un nuovo abitante insediabile ogni m² 15,5 di terreno che si renda effettivamente usufruibile per essere adibito a servizio.

Per servizio effettivamente usufruibile s'intende la concorrenza del seguente duplice presupposto:

- disponibilità concreta dell'area, anche mediante l'avvenuta occupazione d'urgenza;
- approvazione del progetto dell'opera e della relativa

copertura finanziaria per la sua realizzazione.».

Art. 31 – *EQUILIBRI FUNZIONALI*

L'articolo è così sostituito:

«Art. 31 – *EQUILIBRI FUNZIONALI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA*

La nuova costruzione di fabbricati ed impianti destinati alle attività rurali è ammissibile a condizione che si attui in base a piani di sviluppo di cui all'art. 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o comunque diretta a conseguire le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 49.

In assenza di detti piani, l'edificazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) fabbricati ed impianti destinati alla conduzione di alpeggi e mayens.

Sono ammessi esclusivamente interventi di ristrutturazione o di ricostruzione delle strutture preesistenti, con il mantenimento della capacità di capi originaria.

- b) altri fabbricati ed impianti.

La nuova costruzione di fabbricati rurali dev'essere in funzione della conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono considerati funzionali alla conduzione di un fondo solo in quanto necessari allo sviluppo ed alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenendo conto della estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata. Il fondo deve essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di contratto d'affitto almeno sessennale.

La stalla, ove prevista, deve avere le seguenti capacità:

- non inferiore a 15 capi bovini adulti qualora si tratti di nuove aziende zootecniche;
- non inferiore ad 8 capi bovini adulti qualora si tratti di ricollocamento di aziende zootecniche operanti da più di tre anni nel territorio della Valle d'Aosta.

La nuova costruzione di fabbricati rurali con destinazione residenziale è ammessa qualora considerata funzionale alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale in quanto diretta ad assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso, quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza nei tre mesi antecedenti l'istanza di concessione, un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare.

La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo e la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale sono accertate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

Non sono assoggettati alle disposizioni del presente articolo i bassi fabbricati adibiti a deposito agricolo e quelli destinati al ricovero di animali da cortile aventi, in entrambi i casi, superficie coperta ed altezza massima non superiori,

rispettivamente, a m² 8,00 e m. 3,00.».

Dopo l'art. 31 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 32 – *CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI IN RAPPORTO ALLA DOTAZIONE DI SERVIZI ED ALLA DESTINAZIONE D'USO*

La concessione e l'autorizzazione sono assentibili quando sono rispettati, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, e del precedente art. 30, gli equilibri funzionali di seguito esplicitati:

1) **INTERVENTI DI RECUPERO**

A) *Manutenzione straordinaria*

Attuabile senza nessuna condizione.

B) *Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con la possibilità di mutare, una sola volta, la destinazione d'uso di parte del fabbricato a favore dell'abitazione in misura comunque non superiore al 20% del volume del fabbricato stesso avente già destinazione abitativa*

Attuabili a condizione che vi sia l'urbanizzazione primaria di primo livello, con possibilità di derogare all'esistenza della rete fognaria, purché siano previste infrastrutture equipollenti, e della strada, limitatamente ai casi di interventi riguardanti edifici situati esternamente alle zone destinate agli insediamenti.

C) *Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con modificazione della destinazione d'uso*

c1) *da agricola a qualsiasi altra destinazione d'uso*

- a) sino alla quota del 50% del volume rurale esistente alla data di approvazione del P.R.G.C., attuabili a condizione che vi sia l'urbanizzazione primaria di primo e secondo livello, con possibilità di derogare all'esistenza della rete fognaria, purché siano previste strutture equipollenti, e della strada, limitatamente ai casi di interventi riguardanti edifici situati esternamente alle zone destinate agli insediamenti.

- b) oltre alla quota del 50% del volume rurale esistente alla data di approvazione del P.R.G.C., attuabili a condizione che vi siano l'urbanizzazione primaria di primo e secondo livello e l'urbanizzazione secondaria di livello comunale e che si attuino via via nuovi insediamenti rurali in base a piani di sviluppo di cui all'art. 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o comunque diretti a conseguire le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 49.

- c) la modificazione della destinazione d'uso dei fabbricati agricoli costruiti, ristrutturati od ampliati con finanziamenti pubblici non è comunque attuata-

bile prima che sia estinto il relativo vincolo di destinazione.

c2) altre modificazioni di destinazione d'uso

Attuabili alle condizioni urbanizzative richieste per le rispettive destinazioni d'uso poste in essere con nuove costruzioni.

2) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Fatte salve le altre prescrizioni in ordine alla subordinazione degli interventi di nuova costruzione alla preventiva approvazione di un P.U.D., la preventiva approvazione di un P.U.D. è comunque necessaria nei casi in cui la somma dello sviluppo longitudinale degli allacciamenti alla strada, acquedotto e fognatura comunali sia superiore a m. 150, misurati in proiezioni orizzontale. L'approvazione preventiva di un P.U.D. è altresì necessaria nei casi in cui nell'ambito territoriale di riferimento in cui è previsto l'intervento vi sia carenza di parcheggi pubblici.

2.1.) *fabbricati aventi destinazione d'uso residenziale, con possibilità di utilizzare tutto o parte del piano terreno per destinazioni d'uso commerciali*

Ammissibili a condizione che l'urbanizzazione primaria di primo e secondo livello e l'urbanizzazione secondaria di livello comunale siano sufficienti a soddisfare i fabbisogni derivanti dai nuovi interventi.

2.2.) *fabbricati destinati ad attrezzature ricettive alberghiere, extra-alberghiere ed a complessi ricettivi turistici all'aperto (con alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a m² 95)*

Ammissibili a condizione che l'urbanizzazione primaria di primo e secondo livello sia sufficiente a soddisfare le esigenze derivanti dai nuovi interventi.

2.3.) *fabbricati pubblici o di interesse pubblico con destinazione d'uso non abitativa (con alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a m² 95)*

Sono imposte le stesse condizioni di cui al precedente punto 2.2.).

2.4.) *fabbricati destinati interamente ad aziende commerciali, della ristorazione ed a pubblici spettacoli (con alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a m² 95)*

Sono imposte le stesse condizioni di cui al precedente punto 2.2.).

2.5.) *fabbricati ed impianti destinati ad attività artigianali (con alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a m² 95)*

Sono imposte le stesse condizioni di cui al precedente punto 2.2.); la verifica si estende, in questo caso, alle ulteriori opere inerenti al rispetto della vigente legislazione contro gli inquinamenti.

2.6.) *fabbricati ed impianti con destinazione d'uso rurale e residenziale rurale (con alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a m² 95)*

2.6.1.) *fabbricati ed impianti connessi alla conduzione di alpeggi e mayens*

Sono ammissibili a condizione che:

- il rifornimento idrico e lo smaltimento delle acque luride siano garantiti, anche se effettuati con sistemi equipollenti rispetto all'allacciamento alla rete idrica ed alla condotta fognaria comunali, previo parere favorevole del sanitario designato dall'U.S.L., espresso in forma esplicita sullo schema di progetto dell'opera;
- sia assicurato l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o sia prevista l'installazione di impianti alternativi per la produzione di energia.

2.6.2.) *altri fabbricati ed impianti*

Oltre alle condizioni di cui al precedente punto 2.6.1.), dev'essere assicurata la strada di accesso, pubblica o privata, avente caratteristiche volte a soddisfare le esigenze viabili derivanti dalla nuova costruzione.

2.7.) *rifugi e bivacchi alpini*

Sono comunque ammissibili, purché previsti a quota superiore a m. 2.000 s.l.m..».

A/b – *Modificazioni delle tavole inerenti all'indagine centri abitati allegata alle norme tecniche di attuazione.*

Alla legenda inerente alle tavole, le parole: «INDAGINE CENTRI ABITATI» sono sostituite con le parole: «CLASSIFICAZIONE EDIFICI RICOMPRESI IN ZONA A».

Al termine della legenda inerente alle tavole sono aggiunte le parole:

«N.B.: la delimitazione delle zone A e l'indicazione di altre prescrizioni contenute nelle tavole seguenti sono puramente indicative, essendo la tav. I9a l'elaborato deputato a stabilirne l'individuazione e la perimetrazione.».

La classificazione degli edifici inerenti alle zone A1, A2, A3, A6, A8, A9, A10 ed A11 è modificata così come risulta, rispettivamente, negli uniti allegati A, B, C, D, E, F, G e G.

A/c – *Modificazioni ed integrazioni delle tabelle delle prescrizioni urbanistico-edilizie allegata alle norme tecniche di attuazione.*

Alla colonna: «ZONA» sono sopresse le sigle: «C1», «C6», «F6», «F7» nonché tutti i rispettivi riferimenti normativi.

Alla colonna: «ZONA», la sigla: «Eb» è sostituita con la sigla: «Ei».

Alla colonna: «INDICE DI FABBRICAZIONE» inerente alla sigla F2, il segno grafico: «←» è sostituito col numero: «2».

Alla colonna: «MODI DI ESECUZIONE» inerente alle sigle A1÷A11, prima della sigla: «P.U.D.» è inserita la sigla: «C.S./».

Alla colonna: «MODI DI ESECUZIONE» inerente alla sigla C5, dopo la sigla: «C.S.» è apposto il rinvio a nota: «(*)».

Alla colonna: «VOLUME EDIFICABILE» inerente alla sigla F1, il segno grafico: «←» è sostituito col numero: «500».

Alla colonna: «VOLUME EDIFICABILE» inerente alla sigla F4, il segno grafico: «←» è sostituito col numero: «100».

Alla colonna: «VOLUME EDIFICABILE» inerente alla sigla F5, il segno grafico: «←» è sostituito col numero: «500».

Alla colonna: «VOLUME EDIFICABILE» inerente alla sigla F8, il segno grafico: «←» è sostituito col numero: «250».

Alla colonna: «RAPPORTO DI COPERTURA» inerente alla sigla F2, il segno grafico: «←» è sostituito col rapporto: «1/3».

Alla colonna: «RAPPORTO DI COPERTURA» inerente alla sigla Em, il segno grafico: «←» è sostituito col rapporto: «1/3».

Alla colonna: «NUMERO MASSIMO DEI PIANI» inerente alle sigle C2, C3, C4, C5, Ea ed Em, dopo il numero: «2» sono inseriti il segno grafico e la parola: «+ sottotetto».

Alla colonna: «NUMERO MASSIMO DEI PIANI» inerente alle sigle F1, F4, F5 ed F8, il segno grafico: «←» è sostituito col numero: «1».

Alla colonna: «NUMERO MASSIMO DEI PIANI» inerente alla sigla F2, il segno grafico: «←» è sostituito col numero: «3 + sottotetto».

Alla colonna: «ALTEZZA MASSIMA» inerente alla sigla F2, il segno grafico: «←» è sostituito col numero: «9».

Alla colonna: «NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI», in corrispondenza della sigla: «C5», è inserita la seguente nuova nota:

«(*) VEDI ULTIMO COMMA ART. 19 N.T.A.».

Alla colonna: «NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI», in corrispondenza delle sigle: «F1», «F2», «F3», «F4», «F5», le parole: «DESTINAZIONI INDICATE NELLA TAV. 9» sono sostituite con le parole: «NEL RISPETTO DELLE DESTINAZIONI E PRESCRIZIONI DI ZONA STABILITE DALL'ART. 21 DELLE N.T.A. E DELLE SPECIFICAZIONI INDICATE NELLA TAV. I9a».

Alla colonna: «NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI», in corrispondenza della sigla: «F8», le parole: «ZONA PER GLI SPORT TRADIZIONALI» sono sostituite con le parole: «NEL RISPETTO DELLE DESTINAZIONI E PRESCRIZIONI DI ZONA STABILITE DALL'ART. 21 DELLE N.T.A. E DELLE SPECIFICAZIONI INDICATE NELLA TAV. I9a».

Alla colonna: «NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI», in corrispondenza della sigla: «Eb», sono inserite le parole: «VEDERE ART. 20 N.T.A.».

Le tabelle sono altresì da modificarsi, per quanto concerne i dati relativi a: «SUPERFICIE INDICATIVA DELLA ZONA», «SUPERFICIE EDIFICABILE», «VOLUME EDIFICATO AL 31.12.1992», «VOLUME EDIFICABILE», «VOLUME TOTALE» e «ABITANTI PREVISTI», conformemente alle modificazioni introdotte con la successiva lettera B – *MODIFICAZIONI DELLE TAVOLE*, tenendo peraltro conto delle valutazioni circa l'insediabilità teorica complessiva contenute nelle premesse del provvedimento della Giunta regionale n. 1140 del 7 aprile 1997.

A/d – Modificazioni delle tabelle del fabbisogno e previsioni di spazi pubblici da riservare alle attività di interesse collettivo allegata alle norme tecniche di attuazione.

Alla colonna: «ZONA» sono soppresse le sigle: «C1», «C6», «F6», «F7» nonché tutti i rispettivi riferimenti normativi.

Alla colonna: «ZONA», la sigla: «Eb» è sostituita con la sigla: «Ei».

Le tabelle sono altresì da modificarsi, per quanto concerne tutti i dati relativi alla dotazione attuale, al fabbisogno nonché alla dotazione prevista, conformemente alle modificazioni introdotte con la successiva lettera B – *MODIFICAZIONI DELLE TAVOLE* e a quelle da apportarsi alle tabelle delle prescrizioni urbanistico-edilizie di cui al precedente paragrafo A/c.

B – *MODIFICAZIONI DELLE TAVOLE*

Le tavole I8 (opere di urbanizzazione – scala 1:2.000), I9a (viabilità e azzonamento – scala 1:2.000) e I9b (azzonamento – scala 1:10.000) sono modificate come di seguito esposto.

Soppressione di zone e sottozone

- la zona C1 è soppressa ed i terreni già facenti parte della medesima sono inseriti parte nella sottozona Ea e parte nella nuova sottozona Ei1, come risulta nell'unito allegato H;
- la zona C6 è soppressa ed i terreni già facenti parte della medesima sono inseriti parte nella sottozona Ea e parte nella nuova sottozona Ei5, come risulta nell'unito allegato I;
- tutte le sottozone Eb sono soppresse ed i terreni già facenti parte delle medesime sono inseriti parte nella sottozona

- Ea, come risulta nell'unito allegato Q, e per le parti restanti nelle sottozone Em;
- la zona F6 è soppressa ed i terreni già facenti parte della medesima sono inseriti nella sottozona Ea;
- la zona F7 è soppressa ed i terreni già facenti parte della medesima sono inseriti in zona F5.

Individuazione di zone e sottozone

- è individuata la nuova sottozona Ei1, con destinazione: «area agricola inedificabile d'interesse paesaggistico ed ambientale», comprendente terreni già inseriti nella zona C1, come risulta nell'unito allegato H;
- è individuata la nuova sottozona Ei2, con destinazione: «area agricola inedificabile d'interesse paesaggistico ed ambientale», comprendente terreni già inseriti nelle sottozone Ea ed Em, come risulta nell'unito allegato L;
- è individuata la nuova sottozona Ei3, con destinazione: «area agricola inedificabile d'interesse paesaggistico ed ambientale», comprendente terreni già inseriti nella sottozona Ea, come risulta nell'unito allegato M;
- è individuata la nuova sottozona Ei4, con destinazione: «area agricola inedificabile d'interesse paesaggistico ed ambientale», comprendente terreni già inseriti nella sottozona Ea, come risulta nell'unito allegato H;
- è individuata la nuova sottozona Ei5, con destinazione: «area agricola inedificabile d'interesse paesaggistico ed ambientale», comprendente terreni già inseriti nella zona C6 e nella sottozona Ea, come risulta nell'unito allegato I.

Riduzione di zone e sottozone

- la zona A9 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella sottozona Ea, come risulta nell'unito allegato M;
- la zona C2 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella sottozona Ea, come risulta nell'unito allegato H;
- la zona C3 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella zona A3 e nelle sottozone Ea ed Em, come risulta nell'unito allegato L;
- la zona C4 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella sottozona Ea, come risulta nell'unito allegato M;
- la zona C5 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella sottozona Ea, come risulta nell'unito allegato I;
- la sottozona Ea è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nelle zone A1, A2, A3, A8 e nelle nuove sottozone Ei2, Ei3, Ei4 ed Ei5, come risulta, rispettivamente, negli uniti allegati L, H, L, M, L, M, H ed I;

- la sottozona Em è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella nuova sottozona Ei2, come risulta nell'unito allegato L;
- la zona F2 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella zona A8, come risulta nell'unito allegato M;
- la zona F3 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella sottozona Ea, come risulta nell'unito allegato M.

Ampliamento di zone e sottozone

- la zona A1 è ampliata mediante l'inserimento in essa di terreni già facenti parte della sottozona Ea, come risulta nell'unito allegato L;
- la zona A2 è ampliata mediante l'inserimento in essa di terreni già facenti parte della sottozona Ea, come risulta nell'unito allegato H;
- la zona A3 è ampliata mediante l'inserimento in essa di terreni già facenti parte della zona C3 e della sottozona Ea, come risulta nell'unito allegato L;
- la zona A8 è ampliata mediante l'inserimento in essa di terreni già facenti parte della sottozona Ea e della zona F2, come risulta nell'unito allegato M;
- la sottozona Ea è ampliata mediante l'inserimento in essa dei terreni già facenti parte della zona F6, nonché di terreni già facenti parte delle zone A9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, F3 e della sottozona Eb, come risulta, rispettivamente, negli uniti allegati M, H, H, L, M, I, I, M e Q;
- la sottozona Em è ampliata mediante l'inserimento in essa di terreni già facenti parte delle sottozone Eb, nonché di terreni già facenti parte della zona C3, come risulta nell'unito allegato L;
- la zona F5 è ampliata mediante l'inserimento in essa dei terreni già facenti parte della zona F7.

Soppressione di previsioni all'interno di zone e sottozone

- sono soppresse tutte le individuazioni inerenti alle aree soggette a valanga ed i relativi terreni sono inseriti a tutti gli effetti nelle specifiche zone o sottozone omogenee di appartenenza;
- sono soppresse tutte le individuazioni inerenti alle aree soggette a soffio di valanga ed i relativi terreni sono inseriti a tutti gli effetti nelle specifiche zone o sottozone omogenee di appartenenza;
- è soppresso il parcheggio ricompreso nella sottozona Ea, ubicato nei pressi della zona C2, ed i relativi terreni sono inseriti a tutti gli effetti nella sottozona medesima;
- è soppresso il parcheggio ricompreso nella zona C3 ed i

- relativi terreni sono inseriti a tutti gli effetti nella sottozona Ea;
- è soppresso il parcheggio ricompreso nella zona C6 ed i relativi terreni sono inseriti a tutti gli effetti nella nuova sottozona Ei5.

Modificazione di previsioni all'interno di zone e sottozone

- il parcheggio ricompreso nella zona A3 è ampliato così come risulta nell'unito allegato L;
- il parcheggio ricompreso nella zona A8 a servizio della località Berio, da connotarsi col segno grafico della legenda della tavola I9a corrispondente a: «ESISTENTE», è ridelimitato così come risulta nell'unito allegato I ed i relativi terreni sono inseriti a tutti gli effetti nella zona A8 medesima;
- il parcheggio ricompreso nella sottozona Ea a servizio della località Condemine, da connotarsi col segno grafico della legenda della tavola I9a corrispondente a: «ESISTENTE», è ridelimitato così come risulta nell'unito allegato I ed i relativi terreni sono inseriti a tutti gli effetti nella nuova zona Ei5;
- il parcheggio ricompreso nella zona F1 è ampliato così come risulta nell'unito allegato M;
- i simboli grafici inerenti ad «Attrezzature turistico commerciali» e «Parcheggio» individuati nella zona F4 sono sostituiti col simbolo grafico relativo a «Parchi».

Soppressione di tracciati stradali

- è soppresso il tracciato stradale previsto a valle della località Vernosse, come risulta nell'unito allegato L, ed i relativi terreni sono inseriti a tutti gli effetti nelle zone A3, C3 e nella sottozona Em;
- è soppresso il tracciato stradale previsto a levante della località Chalambé, come risulta nell'unito allegato N, ed i relativi terreni sono inseriti a tutti gli effetti nella zona A7 e nella sottozona Em;
- è soppresso il tracciato stradale atto a collegare la zona F4 alla località Chalambé, come risulta nell'unito allegato N, ed i relativi terreni sono inseriti a tutti gli effetti nella zona A7 e nella sottozona Em.

Modificazione di tracciati stradali

- il tratto della strada regionale n. 28 di Bionaz, compreso tra le progressive Km. 12+700 e Km. 13+000 circa, è modificato così come risulta nell'unito allegato P.

Declassificazione di tracciati stradali

- sono declassificati a viabilità rurale i tracciati stradali ed i rispettivi parcheggi terminali individuati negli uniti allegati H ed O.

Integrazioni tecniche dei confini delle zone omogenee

- è individuato un tratto di confine della zona C3, come risulta nell'unito allegato L;
- è individuato un tratto di confine della zona F2, come risulta nell'unito allegato O.

Modificazioni della legenda della tavola I9a

- la voce: «AREE – soggette a valanga» e la relativa simbologia grafica sono soppresse;
- la voce: «AREE – soggette a soffio di valanga» e la relativa simbologia grafica sono soppresse;
- al termine della legenda sono aggiunte la simbologia grafica e l'annotazione seguenti:

«VIABILITA' RURALE».

C – MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Modificazione, integrazione e sostituzione degli articoli 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.5.1., 1.5.2., 2.1., 2.3., 2.4., 3.2.2., 3.2.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.5., 3.8.3., 3.8.5., 5.2., 6.1., 6.2.2., 6.2.5., 6.2.15., 7.1., 9.1.4., 9.1.5., 10.2., 10.3. e 10.4..

Introduzione degli articoli 1.2. BIS, 2.5. e 10.5..

Soppressione degli articoli 1.5.3., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 4.1., 4.2., 8.1., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6., 9.2.7. e 9.3..

1.1. – OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA

Il testo dell'articolo è così modificato:

«Sono soggetti a concessione edilizia le opere e gli impianti comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, escluse le opere pubbliche del Comune, quali:

- opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione del territorio;
- interventi di restauro e risanamento conservativo finalizzati al recupero non abitativo di edifici ed impianti preesistenti, esclusi dalla disciplina di cui ai successivi art.li 1.2. e 1.2. BIS;
- interventi di ristrutturazione edilizia di fabbricati ed impianti;
- ampliamenti, sia in elevazione sia in superficie, di fabbricati ed impianti esistenti;
- costruzione, ricostruzione e sostituzione di fabbricati ed impianti;
- modificazione della destinazione d'uso di fabbricati ed impianti con l'esecuzione di opere edilizie;
- costruzione, ricostruzione, sostituzione e ristrutturazione

di manufatti, quali muri di sostegno, monumenti ed edicole infissi stabilmente al suolo, recinzioni, muri di cinta, cancellate, esclusi dalla disciplina di cui ai successivi art.li 1.2. e 1.2. BIS.».

1.2. – OPERE SOGGETTE A SOLA AUTORIZZAZIONE

Il testo dell'articolo è così modificato:

«Sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco gli interventi e le opere seguenti:

- manutenzione straordinaria, nonché opere di restauro e risanamento conservativo finalizzate al recupero abitativo di edifici preesistenti, esclusi dalla disciplina di cui al successivo art. 1.2. BIS. Ove tali interventi non riguardino edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e non comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione s'intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 90 giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando immediata comunicazione al Sindaco del loro inizio;
- nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, esclusi dalla disciplina di cui al successivo art. 1.2. BIS;
- interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali, esclusi dalla disciplina di cui al successivo art. 1.2. BIS;
- opere costituenti pertinenze od impianti tecnici al servizio di edifici esistenti, escluse dalla disciplina di cui al successivo art. 1.2. BIS; occupazioni di suolo mediante deposito di materiali od esposizioni di merci a cielo libero; opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere. Ove tali opere e occupazioni siano conformi alle prescrizioni del piano regolatore generale e, se esistente, del piano urbanistico di dettaglio, e non riguardino immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, l'istanza per l'autorizzazione ad eseguire i lavori s'intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 60 giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando immediata comunicazione al Sindaco del loro inizio;
- opere ed interventi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi dalla disciplina di cui al successivo art. 1.2. BIS. Ove tali opere ed interventi non riguardino immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e siano conformi allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio vigenti, l'istanza per l'autorizzazione ad eseguire i lavori s'intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando immediata comunicazione al Sindaco del loro inizio;

- interventi esclusi dalla disciplina di cui al successivo art. 1.2. BIS concernenti le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, all'art. 1, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, alla L.R. 28 dicembre 1981, n. 85, ed alla L.R. 4 settembre 1995, n. 42, nonché alla realizzazione di percorsi attrezzati ed all'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi, consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Ove tali interventi non riguardino edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, l'istanza per l'autorizzazione s'intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 90 giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando immediata comunicazione al Sindaco del loro inizio.
- opere interne, quali definite dall'art. 26, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche finalizzate agli interventi di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, riguardanti edifici esclusi dalla disciplina di cui al successivo art. 1.2. BIS. Qualora tali opere riguardino edifici pubblici e privati aperti al pubblico, la relazione da allegarsi all'istanza, a firma di un professionista abilitato, deve comprendere una documentazione grafica ed una dichiarazione di conformità alla vigente normativa in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

Dopo l'art. 1.2. è inserito il seguente nuovo articolo:

«1.2. BIS – INTERVENTI SUBORDINATI ALLA DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITA'

I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia d'inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

- a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
- f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non inci-

dano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

- h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

La facoltà di cui al precedente comma è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A del P.R.G.C., non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
- b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.»

1.3. – OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

L'articolo è così modificato:

«1.3. – OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITÀ»

Non sono soggetti a concessione né ad autorizzazione né a denuncia d'inizio attività le opere e gli interventi seguenti:

- manutenzione ordinaria;
- interventi esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti art.li 1.2. e 1.2. BIS concernenti opere interne, quali definite dall'art. 26, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguardanti immobili non soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497. In tali casi il proprietario dell'immobile, contestualmente all'inizio dei lavori, presenta al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; qualora le opere riguardino edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve essere inoltre allegata una documentazione grafica ed una dichiarazione di conformità alla vigente normativa in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla

- produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi;
- interventi esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti art.li 1.2 e 1.2. BIS concernenti opere interne, quali definite dall'art. 26, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, finalizzate alle innovazioni da attuare negli edifici privati, dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, all'art. 1, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, alla L.R. 28 dicembre 1981, n. 85, ed alla L.R. 4 settembre 1995, n. 42, nonché alla realizzazione di percorsi attrezzati ed alla installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, riguardanti immobili non soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497. In tali casi l'interessato, contestualmente all'inizio dei lavori, presenta al Sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato; qualora le opere riguardino edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve essere inoltre allegata una documentazione grafica ed una dichiarazione di conformità alla vigente normativa in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.»

1.4. – CONCESSIONE EDILIZIA

Lo schema è sostituito con i seguenti sei nuovi commi:

«La concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni del piano regolatore generale comunale e del presente regolamento edilizio.»

«Gli atti di concessione devono recare i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori.»

«Il termine previsto per l'inizio dei lavori non può superare il periodo di un anno; il termine per l'ultimazione dei muri maestri non può essere superiore a tre anni.»

«L'edificio dev'essere utilizzabile o abitabile nei termini di durata della concessione così stabiliti:

- interventi realizzati ad un'altitudine dei suoli da m. 1.001 a m. 1.500 = mesi 54
- interventi realizzati ad un'altitudine dei suoli superiore a m. 1.500 = mesi 60.»

«Il termine di ultimazione può essere prorogato, con motivata decisione, solo per cause indipendenti dalla volontà del concessionario che abbia ritardato i lavori in corso d'esecuzione.»

«Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il concessionario deve richiedere una nuova concessione; in questo caso la nuova concessione riguarda la parte non ultimata.»

1.4.1. – DOMANDA DI CONCESSIONE

Il secondo e terzo rigo del secondo alinea sono soppressi.
Al primo e secondo rigo dell'ultimo capoverso, le parole: «il termine di 60 gg. decorrerà dalla data di presentazione di quanto richiesto a completamento:» sono sopresse.

1.4.2. – ELABORATI DI PROGETTO

Al secondo rigo del secondo comma, le parole: «A) OPERE EDILIZIE» sono sopresse.

Al termine della lettera A) sono aggiunti i seguenti due nuovi alinea:

«– relazione geologica e geotecnica, ove necessaria;»

«– progetto degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), g), e 2 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, qualora non sia soggetto per legge ad approvazione degli organi competenti.».

La lettera B) ed i relativi cinque alinea sono soppressi.

La lettera C) ed il relativo capoverso sono soppressi.

1.5. – ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Al termine del primo comma sono inserite le parole: «, sentito il parere della C.E.».

Il secondo comma è sostituito col seguente nuovo comma:

«Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia per le opere di cui all'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è altresì subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune.».

1.5.1. – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Il testo dell'articolo è così modificato:

«In caso di accoglimento della domanda, al fine del rilascio della concessione occorre presentare, qualora necessari, i documenti seguenti:

- autorizzazioni, parere vincolante e nulla osta della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali ovvero del Sindaco nei casi stabiliti dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27 maggio 1994, n. 18;
- nulla osta del Sanitario designato dall'U.S.L.;
- nulla osta del Comando dei vigili del fuoco;
- nulla osta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali inerente al vincolo idrogeologico;

- nulla osta degli Assessorati regionali competenti in materia di deroghe;
- conforme parere della Giunta regionale in materia di zone inedificabili così come stabilite dall'art. 1 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;
- parere degli Assessorati regionali competenti in materia di zone inedificabili così come stabilite dall'art. 1 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;
- positiva decisione della Giunta regionale sulla compatibilità ambientale;
- autorizzazioni, nulla osta, visti e pareri di competenza di altri enti ed amministrazioni dovuti ai sensi di legge;
- la ricevuta attestante l'avvenuto versamento alla tesoreria comunale degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, se dovuti, unitamente alla garanzia fidejussoria nel caso di rateizzazione.».

1.5.2. – RILASCIO E VALIDITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

Le lettere d), f), g), h) del primo comma sono sopresse.

Alla lettera i) del primo comma, il primo, secondo e terzo rigo, sino alle parole: «né attuabile;» comprese, sono soppressi.

1.5.3. – DINIEGO DELLA CONCESSIONE

L'articolo è soppresso.

2.1. – INIZIO DEI LAVORI

La lettera b) del primo comma è così modificata:

«b) denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, unitamente ad una duplice copia del progetto delle opere stesse corredato di una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della legge suddetta;».

Le lettere f), g) ed h) sono sopresse.

2.3. – ULTIMAZIONE LAVORI (certificazioni varie)

Alla rubrica dell'articolo, le parole: «(certificazioni varie)» sono sopresse.

Il secondo, terzo, quarto rigo ed i successivi due alinea del primo comma, a partire dalle parole: «nessun fabbricato», sono soppressi.

Il secondo, terzo e quarto comma sono soppressi.

2.4. – CERTIFICATI DI ABITABILITA' O AGIBILITA'

Il testo dell'articolo è così modificato:

«Affinché gli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di recupero possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità o agibilità al Sindaco, allegando alla richiesta la seguente documentazione:

- certificato di collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, ove necessario;
- dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione;
- dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- certificato di collaudo del Comando dei vigili del fuoco, ove necessario;
- dichiarazione di conformità di cui all'art. 5 della L.R. 20 agosto 1993, n. 64, o certificato di collaudo degli impianti installati;
- ricevuta attestante il pagamento dei diritti comunali;
- ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o agibilità per le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Il Sindaco, inoltre, deve accertare che le opere di cui al quinto alinea del precedente primo comma siano state eseguite da un'impresa abilitata.

Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili ed inagibili.»

La rubrica: «2.5. – VIGILANZA SULLE OPERE-SANZIONI» è soppressa.

2.5.1. – VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI

2.5.2. – SEGNALAZIONI

2.5.3. – ATTIVITA' EDILIZIA ABUSIVA

Gli articoli sono soppressi.

Dopo l'art. 2.5.3. è inserito il seguente nuovo articolo:

«2.5. – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Eventuali modificazioni al progetto concesso od autorizzato devono essere oggetto di rilascio di concessione od autorizzazione con le stesse procedure di cui ai precedenti articoli, ad eccezione dei casi previsti dal successivo quinto comma.

Il rilascio della concessione edilizia per varianti in corso d'opera non modifica i termini di validità della concessione originaria.

Qualora le varianti comportino incrementi delle superfici o modificazioni della destinazione d'uso precedentemente assentite occorre integrare gli oneri connessi al rilascio della concessione.

All'istanza per l'approvazione delle varianti di cui all'art. 15, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i lavori riguardino edifici pubblici e privati aperti al pubblico, sono allegati una documentazione grafica ed una dichiarazione di conformità alla vigente normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La realizzazione di varianti al progetto approvato che non comportino modificazione della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, non devono necessariamente ottenere il preventivo rilascio della concessione od autorizzazione purché esse siano conformi al P.R.G.C., agli eventuali P.U.D. ed al regolamento edilizio vigenti.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli interventi di restauro, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché agli immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto della L.R. 10 giugno 1983, n. 56.

L'approvazione di tali varianti dev'essere comunque richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.»

La rubrica: «3.1. – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI EDIFICI» è soppressa.

3.1.1. – ALTEZZE DEGLI EDIFICI

3.1.2. – NUMERO DEI PIANI

3.1.3. – VOLUMI

Gli articoli sono soppressi.

3.2.2. – DISTANZA TRA FABBRICATI

Al terzo rigo del primo comma, le parole: «e i bassi fabbricati» sono soppresse.

Il secondo, terzo, quarto comma ed il rispettivo schema grafico sono soppresi.

3.2.3. – DISTANZE DALLE STRADE

La rubrica dell'articolo è così modificata: «FASCE DI RISPETTO STRADALE».

Il primo comma è soppresso.

Al primo rigo del secondo comma, dopo la parola: «rispetto» sono inserite le parole: «inerenti a strade comunali».

Al terzo rigo del primo comma, dopo la parola: «distributori» sono inserite le parole: «di carburante, cabine di distribuzione dell'energia elettrica».

3.2.4. – DISTANZE DA IMPIANTI DI RISALITA A FUNE

3.2.5. – DISTANZE DA ELETTRODOTTI

3.2.6. – DISTANZE DA ATTREZZATURE CIMITERIALI

3.2.7. – DISTANZA DA CIGLI DI CORSI D'ACQUA

3.2.8. – DISTANZE DAI LAGHI E ZONE UMIDE IN GENERE

3.2.9. – DISTANZE DAI BOSCHI

Gli articoli sono soppresi.

3.3.1. – ALTEZZE MINIME DEI LOCALI

La tabella recante le altezze minime dei locali è sostituita con quella di cui all'unito allegato R.

Gli ultimi due commi posti dopo lo schema grafico sono soppresi.

3.3.2. – SUPERFICI DEI LOCALI

Alla voce: «interventi di recupero (*)» contenuta nello schema, il rinvio a nota «(*)» è sostituito con le parole: «nelle zone A del P.R.G.C.».

Alla colonna: «interventi di recupero (*)», in corrispondenza delle voci: «camera 1 letto» e «camera 2 letti», le quantità: «9» e «14» sono rispettivamente sostituite con le quantità: «7,50» e «11,50».

La nota (*) è soppressa.

La rubrica: «b) DESTINAZIONE ALBERGHIERA (75R/1) (83/1):» è soppressa.

3.3.3. – ILLUMINAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI

Al secondo rigo della nota (*), le parole: «negli agglomerati di interesse storico, artistico, o di particolare pregio

ambientale» sono sostituite con le parole: «nelle zone A del P.R.G.C.».

3.3.4. – COIBENTAZIONE TERMICA E FONICA

L'articolo è così modificato:

«3.3.4. – ISOLAMENTO TERMICO E CONTENIMENTO ENERGETICO

I consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, sono regolati dalle norme del titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del predetto titolo II è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

Ai fini di cui al precedente quarto comma e secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.

La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio ed all'uso razionale dell'energia.».

3.5. – AUTORIMESSE E PARCHEGGI

Il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo rigo del secondo comma, a partire dalle parole: «non potranno» comprese, sono sostituiti con le parole: «alle autorimesse od ai parcheggi dovranno avere le seguenti larghezze minime:

- per autorimesse aventi capienza sino a n. 15 autoveicoli, m. 3,00;
- per autorimesse aventi capienza superiore a n. 15 autoveicoli, una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a m. 3,00 ovvero una

rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a m. 4,50;

la pendenza massima delle rampe non può essere superiore al 16%, se scoperte, ed al 20%, se coperte, con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a m. 8,25 per le rampe a doppio senso di marcia e di m. 7,00 per le rampe a senso unico di marcia.».

L'ottavo, nono e decimo rigo del terzo comma sono soppressi.

Il quarto comma è soppresso.

3.8.3. – SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI

Il primo, secondo e terzo rigo sono soppressi.

3.8.5. – IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Al termine della rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: «E CANNE FUMARIE».

Il testo dell'articolo è così modificato:

«Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

I fabbricati destinati ad abitazione e quelli destinati ad azienda alberghiera, al commercio ed agli uffici dovranno essere serviti da canne fumarie in modo da permettere un riscaldamento autonomo di tutti i vani. Per ogni m² 100 di locali e, in ogni caso, per ogni unità d'immobile, vi è l'obbligo di provvedere ad una canna fumaria.».

4.1. – AMPLIAMENTO FABBRICATI, VARIAZIONI ALTEZZE DEI PIANI, REALIZZAZIONE CORPI TECNICI

4.2. – RECUPERO DEI RUDERI

Gli articoli ed il relativo capitolo 4 sono soppressi.

5.2. – COSTRUZIONI RURALI

Il testo del paragrafo inerente a: «RICOVERI PER ANIMALI» è così modificato:

«Le stalle di nuova costruzione dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- altezza minima, dal piano pavimento posta al soffitto orizzontale o all'intradosso della chiave di volta, non inferiore a m. 2,80 (stalla principale), m. 2,20 (negli alpeggi), m. 2,40 in caso di ristrutturazione;
- cubatura non inferiore a m³ 20 per capo bovino ed equino

adulto (m³ 18 negli alpeggi) e m³ 10 per ogni capo piccolo; negli alpeggi situati tra m. 1.800÷2.000 di altezza, rispettivamente, m³ 12 e m³ 10; m³ 15 per capo ovino e suino adulto;

- superficie illuminante e d'aerazione pari ad 1/10 della superficie del locale (1/25 negli alpeggi) e non inferiore a m² 0,70 per ogni capo bovino o equino adulto ed a m² 0,40 per ogni capo piccolo; negli alpeggi m² 0,20;
- porte apribili verso l'esterno di larghezza minima di m. 1,30 ed altezza non inferiore a m. 2,00;
- corsie centrali di disimpegno di sezione non inferiore a m. 2,00 e corsie laterali non inferiori a m. 1,10;
- corsie centrali di alimentazione di sezione non inferiore a m. 2,00 e corsie laterali di servizio di sezione non inferiore a m. 1,60 per disposizione testa a testa;
- per gli alpeggi o mayens è sufficiente una corsia centrale di servizio di sezione non inferiore a m. 1,50; la larghezza totale della stalla a doppia fila non deve essere inferiore a m. 6,00;
- è consentita la costruzione seminterrata purché le pareti dei locali siano protette da intercapedine esterna per il drenaggio delle acque e siano rivestite internamente con materiale coibente (mattoni, tavelle, ecc.), oltre al rispetto delle norme previste nel presente articolo;
- pavimenti posti su vespai e drenaggio aerato di almeno cm. 40 di spessore con interposto massello in calcestruzzo impermeabilizzato;
- finestre poste a filo soffitto;
- pavimento e pareti impermeabili sino a m. 1,80 dal piano posta;
- camini di ventilazione con sbocco sopra la copertura del tetto pari allo 0,3% della superficie calpestabile della stalla;
- il coefficiente di trasmissione medio del calore dev'essere tale che la temperatura interna sia pari a 10÷18° C e che l'umidità relativa interna sia pari al 70÷80%.

Per quanto concerne la sistemazione di fabbricati esistenti, dovranno essere osservate, per quanto applicabili, le norme sopra stabilite.

I ricoveri per gli animali in genere devono essere isolati ed indipendenti dalle abitazioni; anche nella sistemazione di fabbricati esistenti essi non devono comunicare direttamente con locali abitabili e gli eventuali piani di separazione devono essere costruiti in modo da escludere la possibilità d'infiltrazioni di gas e di umidità.».

Al primo rigo del primo comma del paragrafo: «CONCIMAIE», le parole: «scoperte sono ammesse solo in via provvisoria e» sono sopresse.

Il quinto alinea del primo comma del paragrafo: «CONCIMAIE» è soppresso.

Il secondo comma del paragrafo: «CONCIMAIE» è soppresso.

Al primo rigo del terzo comma del paragrafo: «CONCIMAIE», le parole: «razionali» sono costruzioni sono sostituite con le parole: «devono essere realizzate».

Il terzo e quarto rigo del terzo comma del paragrafo: «CONCIMAIE», a partire dalle parole: «; le concimaie» comprese, sono soppressi.

6.1. – FACCIATE DEGLI EDIFICI

Al secondo e terzo rigo del secondo comma, le parole: «ed il materiale per la copertura dei tetti» sono sopresse.

6.2.2. – TETTI

Il primo e secondo rigo del primo comma, sino alla sigla: «(90R/1)» compresa, sono soppressi.

Il terzo comma è sostituito con i seguenti due nuovi commi:

«Nei casi in cui, ai sensi di legge, non vige l'obbligo della copertura del tetto con lose di pietra, i materiali dovranno comunque essere di norma di colore grigio, salva diversa indicazione della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali.»

«Eventuali utilizzazioni delle coperture per l'installazione d'impianti per la captazione di energie alternative naturali dovranno comportare inserimenti compositivamente integrati con gli elementi architettonici degli edifici e non costituire una sovrapposizione di ulteriori elementi tecnici a strutture non all'uopo predisposte od opportunamente adattate.»

Al secondo rigo del sesto comma, la parola: «esistenti» è sostituita con le parole: «ubicati esternamente alle zone A del P.R.G.C.».

6.2.5. – SERRAMENTI ESTERNI

Dopo il secondo comma è inserito il seguente nuovo comma:

«Nelle zone A i serramenti esterni saranno in legno, con tipologia riprodotte quella preesistente, mentre non è consentita, di norma, la posa in opera di elementi oscuranti esterni, siano essi costituiti da ante, tapparelle o simili; l'utilizzo di ante o persiane è consentito solamente per gli edifici che ne siano già dotati ovvero esclusivamente all'interno della costruzione.»

Al primo rigo del terzo comma, le parole: «zone A e C,» sono sostituite con le parole: «altre zone omogenee».

6.2.15. – RECINZIONI

Al termine dell'articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Nelle zone E del P.R.G.C. è di norma vietata la costruzione di recinzioni tra proprietà finitime o all'interno della proprietà, ove non sussista la necessità di proteggere particolari colture e laddove non esistano verificate condizioni di pericolo (strade, burroni, ecc.)».

7.1. – BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il secondo e terzo comma sono sostituiti con i seguenti tre nuovi commi:

«Per gli interventi di nuova costruzione e per le opere di ristrutturazione di strutture pubbliche, con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale, per gli interventi di nuova costruzione di edifici privati o di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, per gli interventi di ristrutturazione degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui sopra, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della L.R. 28 dicembre 1981, n. 85, e della L.R. 4 settembre 1995, n. 42.»

«Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236.»

«Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli art.li 4 e 5 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, non possano essere concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'art. 7 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.»

8.1. - ZONE SOGGETTE ALLA L. 29.06.1939 n. 1497

L'articolo è soppresso.

Alla rubrica del capitolo 9, le parole: «ED URBANISTICHE» sono sopresse.

9.1.4. - PIANI

Al primo rigo della lettera A), le parole: «Ai fini del

«computo», e cioè numero massimo di piani previsti dalle N.T.A.,» sono soppresse.

Alla lettera a) della lettera A), la parola: «e» è sostituita col segno grafico: «,» ed al termine della lettera a) medesima sono aggiunte le parole: «ed i sottotetti abitabili di cui alla successiva lettera B) – b)».

Alla lettera e) della lettera A), la parola: «ancorché» è sostituita con la parola: «non».

9.1.5. – VOLUMI

Il secondo e terzo rigo della lettera a) del primo comma, a partire dalle parole: «e dei seminterrati» comprese, sono soppressi.

Al termine della lettera b) del primo comma sono aggiunte le parole: «od abitazioni».

Il secondo comma è sostituito con i seguenti due nuovi commi:

«Si considerano volumi tecnici quei volumi esterni al corpo di fabbrica strettamente connessi con gli impianti tecnologici dell'edificio che non possono trovare luogo entro l'edificio stesso.»

«Non si considera volume la creazione del primo abbaino di limitate dimensioni per consentire un agevole accesso al tetto.»

La rubrica: «9.2. – DEFINIZIONI URBANISTICHE» è soppressa.

9.2.1. – DENSITA' EDILIZIA

9.2.2. – INDICE FONDIARIO DI ZONA

9.2.3. – LOTTO EDIFICABILE

9.2.4. – STANDARDS URBANISTICI

9.2.5. – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

9.2.6. – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

9.2.7. – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

9.3. – DEFINIZIONI VARIE

Gli articoli sono soppressi.

10.2. – COMPITI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Al primo e secondo rigo del primo alinea del primo comma, le parole: «o privata, ed in genere su tutti i progetti riguardanti l'assetto urbanistico del territorio» sono sostituite con le parole: «e sulle proposte di piani urbanistici di dettaglio d'iniziativa privata in punto di ammissibilità, completezza di elaborati e conformità al P.R.G.C.».

Il secondo alinea del primo comma è sostituito col seguente nuovo alinea:

«– sui pareri vincolanti, autorizzazioni e nulla osta di cui all'art. 2 della L.R. 27 maggio 1994, n. 18, relativi agli interventi stabiliti dall'art. 3 della legge medesima.».

Al primo rigo del secondo comma, le parole: «ordinarie e» sono soppresse.

10.3. – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Al primo rigo del primo comma, i numeri: «7», «2» e «5» sono sostituiti, rispettivamente, con i numeri: «9», «3» e «6».

Alla lettera a) del primo comma, dopo la parola: «Sindaco» sono inserite le parole: «, od un assessore a ciò delegato in caso di assenza o impedimento,» mentre al termine della lettera a) medesima sono aggiunte le parole: «Comandante dei vigili del fuoco o suo delegato.».

Al primo rigo della lettera b) del primo comma, il numero: «5» è sostituito col numero: «6».

Al primo rigo della lettera b) del primo comma, dopo la parola: «Consiglio» sono inserite le parole: «tra persone che possiedano competenza tecnica, estetica o professionale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale.».

Al primo e secondo rigo della lettera b) del primo comma, le parole: «un componente della Giunta, che in assenza del Sindaco lo rappresenta, un Consigliere Comunale» sono sostituite con le parole: «due consiglieri comunali».

Al termine della lettera b) del primo comma sono aggiunte le parole: «ed un esperto in materia di tutela del paesaggio».

Al primo rigo della lettera c) del primo comma, la parola: «e» è sostituita con le parole: «, ma senza diritto di voto e con».

10.4. – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Al secondo rigo del primo comma, le parole: «di 60 gg.» sono soppresse.

Al quinto rigo del primo comma, le parole: «devono intervenire la metà più uno» sono sostituite con le parole: «deve intervenire la maggioranza».

Al termine del sesto rigo del primo comma sono aggiunte le parole: «e, qualora siano esaminate domande relative ad interventi di cui all'art. 3 della L.R. 27 maggio 1994, n. 18, l'esperto in materia di tutela del paesaggio ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 2 della legge medesima.».

Dopo l'art. 10.4. è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«10.5. – POTERI DI DEROGA

Le prescrizioni del regolamento edilizio non derivanti dall'applicazione di norme di legge sono derogabili limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di pubblico comma 1, della L.R. 9 giugno 1981, n. 32, ed integrato dall'art. 2 della L.R. 1° aprile 1987, n. 21.»;

3°) di non individuare alcun ambito territoriale del comune di OYACE esterno alla perimetrazione dei centri abitati di cui all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive integrazioni, in cui escludere l'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra ai sensi della L.R. 28 febbraio 1990, n. 10;

4°) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5°) di incaricare il Comune di adeguare gli elaborati facenti parte del piano regolatore generale e del regolamento edilizio comunali in oggetto alle modificazioni ad essi apportate con la presente deliberazione. L'eseguito adeguamento dovrà essere accertato dal Segretario comunale mediante attestazione da riprodurre in ciascuna copia di detti strumenti urbanistico-edilizi; una copia di essi dovrà pervenire all'Assessorato regionale dell'ambiente, urbanistica e trasporti - Servizio strumenti urbanistici - entro 180 giorni dalla ricezione della presente deliberazione;

6°) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Deliberazione 16 marzo 1998, n. 865.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di sistemazione idraulica del torrente Chaussettaz in Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME, proposto dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Risorse Naturali.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dall'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali - Direzione Bacini Montani e Difesa del Suolo, di sistemazione idraulica del torrente Chaussettaz in Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME;

2) di subordinare la presente valutazione positiva all'osservanza delle seguenti, condizioni ed osservazioni:

- nel tratto interessato dalle gabbionate non siano previste piste di servizio e i mezzi siano movimentati, per quanto possibile, all'interno dell'attuale alveo, in modo da non

interessare con la procedura prevista dall'art. 19-bis della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, quale inserito dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 1979, n. 32, successivamente modificato dall'art. 8,

3) Sur le territoire de la commune d'OYACE aucune zone située à l'extérieur du périmètre des agglomérations visées à l'art. 41-quinquies de la loi n° 1150 du 17 août 1942 modifiée, n'est exclue de l'obligation de construire les toitures en lauzes, au sens de la LR n° 10 du 28 février 1990 ;

4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, dès qu'elle devient applicable ;

5) La commune est chargée d'apporter aux documents relatifs au plan régulateur et au règlement de la construction les modifications visées à la présente délibération ; le secrétaire communal doit certifier que lesdites modifications ont été apportées dans chaque exemplaire desdits documents d'urbanisme. Une copie de ces derniers doit être transmise au Service des documents d'urbanisme de l'Assessorat régional de l'environnement, de l'urbanisme et des transports dans les 180 jours qui suivent la date de réception de la présente délibération ;

6) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

Delibération n° 865 du 16 mars 1998,

portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l'environnement du projet de réaménagement hydraulique du Chaussettaz, dans la commune de RHÊMES-NOTRE-DAME, déposé par l'Assessorat régional de l'agriculture et des ressources naturelles.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Une appréciation positive conditionnée est prononcée quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par la Direction des bassins-versants de montagne et de la protection du sol de l'Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles en vue du réaménagement hydraulique du Chaussettaz, dans la commune de RHÊMES-NOTRE-DAME ;

2) La présente appréciation positive de la compatibilité du projet avec l'environnement est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- Dans le tronçon concerné par les gabions ne doivent pas être réalisées des pistes de service et les engins mécaniques doivent se déplacer, autant que possible, à l'intérieur du lit actuel du cours d'eau, de manière à ne pas endommager les terrains environnants ;

- compromettere le zone circostanti;
- si provveda ad una completa riprofilatura delle sponde a lato delle gabbionate e si mettano in atto gli interventi di ingegneria naturalistica più idonei all'inserimento dei manufatti nel contesto ambientale;
 - la sistemazione del cantiere sia prevista in prossimità della sorgente esistente, la cui opera di presa andrà ripristinata in modo da evitare l'approvvigionamento idrico del cantiere mediante l'impiego dell'elicottero;
 - al termine di ogni stagione lavorativa il cantiere sia smantellato e asportato;
 - trattandosi di una zona ad alta frequentazione di femmine e piccoli di camoscio, il committente delle opere dovrà rendersi garante delle maestranze impiegate, al fine di evitare azioni di disturbo o di danneggiamento;
 - il parere definitivo dell'Ente Parco è subordinato all'invio della richiesta di autorizzazione, corredata dal progetto esecutivo;
 - si richiede che venga curato il ripristino dei siti;

3) di richiedere al Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME di tener conto dell'osservazione del Comitato scientifico dell'Ambiente, in sede di pianificazione territoriale;

4) di rammentare che, ai sensi del R.D. 1126/1926, art. n. 20, la Ditta appaltatrice dovrà presentare alla Stazione forestale competente per giurisdizione, regolare dichiarazione di inizio dei lavori e progetto esecutivo dell'opera; della data di inizio dei lavori dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta anche all'Ufficio V.I.A. dell'Assessorato dell'Ambiente, Urbanistica e Trasporti;

5) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale per il periodo di durata della concessione edilizia, che dovrà comunque essere rilasciata entro due anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

6) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.

Deliberazione 16 marzo 1998, n. 866.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione della strada poderale Mayen Rongachet in Comune di POLLEIN,

- Les berges situées à côté des gabions doivent être totalement remodelées et les mesures relevant du génie environnemental les plus appropriées pour l'intégration des ouvrages dans le milieu, doivent être adoptées ;
- Le chantier doit être installé à proximité de la source existante dont la prise d'eau doit être remise en état, de manière à éviter l'approvisionnement en eau du chantier à l'aide d'hélicoptères ;
- Le chantier doit être démantelé et déplacé au terme de chacune des saisons de travail ;
- Étant donné que la zone en question est caractérisée par une importante population de femelles et de petits de chamois, le maître d'ouvrage doit se porter garant du comportement de ses ouvriers, afin d'éviter toute action pouvant déranger lesdits animaux ou leur nuire ;
- L'avis définitif de l'organisme gestionnaire du parc est subordonné à la présentation d'une demande d'autorisation assortie du projet d'exécution ;
- Les sites concernés par les travaux doivent être remis en état ;

3) La commune de RHÊMES-NOTRE-DAME doit tenir compte de l'observation du Comité scientifique de l'environnement, lors de la planification territoriale ;

4) Aux termes de l'art. 20 du D.R. n° 1126/1926, l'adjudicataire doit présenter la déclaration d'ouverture de chantier et le projet d'exécution au poste forestier compétent ; la date du début des travaux doit être, entre autres, communiquée par écrit au bureau de l'évaluation de l'impact de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports ;

5) L'effectivité de la présente appréciation positive de la compatibilité avec l'environnement est limitée à la période de validité du permis de construire qui devra être délivré dans le délai de deux ans à compter de la date de la présente délibération ;

6) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;

7) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

Délibération n° 866 du 16 mars 1998,

portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l'environnement du projet de réalisation du chemin rural Mayen Rongachet, dans la commune de POLLEIN, déposé par le consortium d'amélioration foncière «Terreblanche».

**proposto dal Consorzio di Miglioramento Fondiario
«Terreblanche».**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dal Consorzio di Miglioramento Fondiario «Terreblanche» di POLLEIN, realizzazione della strada poderale Mayen Rongachet in Comune di POLLEIN;

2) di esprimere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della L.R. 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni, parere favorevole al rilascio della concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo;

3) di subordinare la presente valutazione positiva all'osservanza delle seguenti condizioni:

- siano pienamente osservate le verifiche dettate dalla normativa vigente in materia per gli aspetti geomorfologici e geodinamici;
- siano concordati in sede di progettazione esecutiva con la Direzione Bacini Montani e la Direzione Promozione Sviluppo Agricolo dell'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali le prescrizioni atte a limitare l'impiego di opere murarie di sostegno della sede stradale o i rischi di natura geologica eventualmente derivanti dalla realizzazione dell'opera;
- si richiede che siano ridotte le opere murarie spostando il tracciato più a monte o più a valle e che ove possibile siano sostituite con scogliere a secco. I muri dovranno comunque essere realizzati con pietra locale di media e piccola pezzatura, lavorata a spacco, essere visivamente a secco e non essere completati con cordoli in calcestruzzo. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 1497/1939 sarà rilasciata dal Servizio Tutela del Paesaggio dell'Assessorato dell'Ambiente, Urbanistica e Trasporti a seguito della presentazione di nuovi elaborati grafici che ottemperino a quanto richiesto;

4) di rammentare che, ai sensi del R.D. 1126/1926, art. n. 20, la Ditta appaltatrice dovrà presentare alla Stazione forestale competente per giurisdizione, regolare dichiarazione di inizio dei lavori e progetto esecutivo dell'opera; della data di inizio dei lavori dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta anche all'Ufficio V.I.A. dell'Assessorato dell'Ambiente, Urbanistica e Trasporti;

5) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale per il periodo di durata della concessione edilizia, che dovrà comunque essere rilasciata entro due anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Une appréciation positive conditionnée est prononcée quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par le consortium d'amélioration foncière «Terreblanche» de POLLEIN en vue de la réalisation du chemin rural Mayen Rongachet, dans la commune de POLLEIN.

2) Un avis favorable est exprimé, aux termes de l'art. 1^{er}, troisième alinéa, de la LR n° 14 du 15 juin 1978 modifiée, quant à la délivrance du permis de construire pour l'exécution des travaux visés au point 1) de la présente délibération ;

3) La présente appréciation positive de la compatibilité du projet avec l'environnement est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- Les vérifications relatives aux aspects géomorphologiques et géodynamiques prévues par la réglementation en vigueur en la matière doivent être effectuées ;
- Les mesures destinées à limiter les murs de soutènement de la chaussée et les risques de nature géologique résultant éventuellement de la réalisation de l'ouvrage en question doivent être prévues, lors de la conception du projet d'exécution, de concert avec la Direction des bassins-versants de montagne et la Direction de la mise en valeur et de l'essor de l'agriculture de l'Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles ;
- Le tracé doit être déplacé en amont ou en aval de manière à limiter les ouvrages en maçonnerie, qui doivent être remplacés, où cela est possible, par des enrochements en pierres sèches. Les murs doivent être construits en pierres locales équarries de moyennes et petites dimensions, avoir l'aspect de murs en pierres sèches et ne doivent pas avoir de chaperons en béton. L'autorisation visée à l'art. 7 de la loi n° 1497/1939 n'est accordée par le Service de la protection du paysage de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports que sur présentation de nouveaux projets prenant en compte les dispositions susmentionnées ;

4) Aux termes de l'art. 20 du D.R. n° 1126/1926, l'adjudicataire doit présenter la déclaration d'ouverture de chantier et le projet d'exécution au poste forestier compétent ; la date du début des travaux doit être, entre autres, communiquée par écrit au bureau de l'évaluation de l'impact de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports ;

5) L'effectivité de la présente appréciation positive de la compatibilité avec l'environnement est limitée à la période de validité du permis de construire qui devra être délivré dans le délai de deux ans à compter de la date de la présente délibération ;

6) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;

6) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.

Deliberazione 16 marzo 1998, n. 867.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di costruzione di stabilimento industriale «Thermoplay S.r.l.» nell'area ex ILSSA Viola del Comune di PONT-SAINT-MARTIN, proposto dalla Società omonima.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di esprimere una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla Società «Thermoplay s.r.l.» di HÔNE, di costruzione di stabilimento industriale «Thermoplay s.r.l.» nell'area ex ILSSA Viola del Comune di PONT-SAINT-MARTIN;

2) di consigliare, su richiesta del Servizio Tutela del Paesaggio dell'Assessorato dell'Ambiente, Urbanistica e Trasporti, l'impiego di vetri non riflettenti;

3) di rammentare che, dalla data di inizio dei lavori dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta all'Ufficio V.I.A. dell'Assessorato dell'Ambiente, Urbanistica e Trasporti;

4) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale per il periodo di durata della concessione edilizia, che dovrà comunque essere rilasciata entro due anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

5) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.

Deliberazione 16 marzo 1998, n. 868.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione della pista forestale «Torlin - Bois Côte Noire» nei Comuni di AYMAVILLES e JOVENÇAN, proposto dall'Assessorato Agri-

7) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

Délibération n° 867 du 16 mars 1998,

portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l'environnement du projet de construction de l'établissement industriel «Thermoplay s.r.l.» sur l'ancien site ILSSA Viola, dans la commune de PONT-SAINT-MARTIN, déposé par ladite société.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Une appréciation positive est prononcée quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par la société «Thermoplay s.r.l.» de HÔNE en vue de la construction de l'établissement industriel «Thermoplay s.r.l.» sur l'ancien site ILSSA Viola, dans la commune de PONT-SAINT-MARTIN ;

2) Sur demande du Service de la protection du paysage de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports il est conseillé d'utiliser des vitres non réfléchissantes ;

3) La date d'ouverture du chantier doit être communiquée par écrit au bureau de l'appréciation de l'impact sur l'environnement de l'assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports ;

4) L'effectivité de la présente appréciation positive de la compatibilité avec l'environnement est limitée à la période de validité du permis de construire qui devra être délivré dans le délai de deux ans à compter de la date de la présente délibération ;

5) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;

6) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

Délibération n° 868 du 16 mars 1998,

portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l'environnement du projet de réalisation de la piste forestière «Torlin - Bois Côte Noire», dans les communes d'AYMAVILLES et de JOVENÇAN, déposé par l'Assessorat régional de l'agriculture et des ressources

coltura e Risorse naturali.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla Direzione Forestazione dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, di realizzazione della pista forestale «Torlin – Bois Côte Noire» nei Comuni di AYMAVILLES e JOVENÇAN;

2) di esprimere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della L.R. 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni, parere favorevole al rilascio della concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo;

3) di subordinare la presente valutazione positiva all'osservanza delle seguenti condizioni:

- la Stazione Forestale competente per giurisdizione dovrà essere preventivamente informata, dalla Ditta esecutrice dei lavori, della data di inizio degli stessi, che dovranno essere ultimati entro la scadenza della concessione edilizia;
- l'Autorità Forestale potrà in sede di realizzazione delle opere impartire le disposizioni necessarie ad evitare danni di natura idrogeologica o intese a rimuovere situazioni di pericolo; dovrà inoltre verificare che le modalità esecutive prescritte siano ottemperate, mediante sopralluogo in corso d'opera, procedendo, in caso di eventuali inottemperanze, a termini di legge;
- siano pienamente osservate le misure di mitigazione indicate nello S.I.A. e le relative varianti di mitigazione del tracciato;
- il sostegno del terreno sia realizzato con sistemazioni permeabili (scogliere o gabbioni ricoperti);
- possibilmente non venga realizzata la cunetta a monte, ma venga data idonea pendenza al corpo stradale per assicurare lo sgrondo delle acque;

4) di rammentare che, dalla data di inizio dei lavori dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta all'Ufficio V.I.A. dell'Assessorato dell'Ambiente, Urbanistica e Trasporti;

5) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale per il periodo di durata della concessione edilizia, che dovrà comunque essere rilasciata entro due anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

6) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

naturelles.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Une appréciation positive conditionnée est prononcée quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par la Direction des forêts de l'Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles en vue de la réalisation de la piste forestière «Torlin - Bois Côte Noire», dans les communes d'AYMAVILLES et DE JOVENÇAN ;

2) Un avis favorable est exprimé, aux termes de l'art. 1^{er}, troisième alinéa, de la LR n° 14 du 15 juin 1978 modifiée, quant à la délivrance du permis de construire pour l'exécution des travaux visés au point 1) de la présente délibération ;

3) La présente appréciation positive de la compatibilité du projet avec l'environnement est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- Le poste forestier compétent doit être informé au préalable de la date du début des travaux, qui doivent être achevés avant l'expiration du permis de construire, par l'entreprise chargée de leur exécution ;
- Les autorités compétentes en matière de forêts peuvent, lors de la réalisation des travaux, impartir les dispositions nécessaires afin d'éviter des dommages de nature hydrogéologique ou afin d'éliminer tout danger éventuel ; elles doivent par ailleurs veiller à ce que les modalités d'exécution susmentionnées soient adoptées et ce, par des visites des lieux, et appliquer, en cas d'inobservation les mesures prévues par la loi ;
- Toutes les mesures visant à réduire l'impact sur l'environnement prévues par l'étude d'impact et les variantes du tracé doivent être adoptées ;
- Les murs de soutènement doivent être réalisés avec des matériaux perméables (enrochements ou gabions recouverts) ;
- Si possible, le caniveau en amont de la chaussée ne doit pas être réalisé et celle-ci doit avoir une pente suffisante à permettre l'écoulement des eaux ;

4) La date du début des travaux doit être communiquée par écrit au bureau de l'évaluation de l'impact de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports ;

5) L'effectivité de la présente appréciation positive de la compatibilité avec l'environnement est limitée à la période de validité du permis de construire qui devra être délivré dans le délai de deux ans à compter de la date de la présente délibération ;

6) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;

7) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.

Deliberazione 23 marzo 1998, n. 892.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 1998 e modifica della deliberazione di Giunta n. 4853 del 30 dicembre 1997.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, della somma di lire 44.000.000 (quarantaquattromilioni) dallo stanziamento del capitolo 69360 («Fondo di riserva per le spese impreviste») della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la somma stessa ad aumentare lo stanziamento del capitolo di spesa n. 50110 («Spese derivanti dall'obbligo di pubblicità di gare di appalto») del bilancio medesimo, con riserva di successiva convalida con legge regionale da parte del Consiglio regionale;

2) di modificare l'allegato al provvedimento di Giunta n. 4853 del 30 dicembre 1997 recante «Approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 in data 15 gennaio 1998, (prot. n. 8761/5 FIN)»:

- «Direzione promozione e sviluppo attività turistiche e sportive»:
- Ob. 131007 («Gestione e funzionamento degli uffici, servizi e laboratori.»)
- Cap. 50110

Rich. n. 6842

(n.i.) «Spese per pubblicità a gare di appalto a carico della Direzione promozione e sviluppo attività turistiche e sportive.»

L. 44.000.000

3) di disporre, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie

7) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

Délibération n° 892 du 23 mars 1998,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 1998 pour les dépenses imprévues et modification de la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement, au titre de l'exercice budgétaire et des fonds de caisse, de la somme de 44 000 000 L (quarante-quatre millions) des crédits inscrits au chapitre 69360 («Fonds de réserve pour les dépenses imprévues») de la partie dépenses du budget prévisionnel 1998 de la Région, qui présente les disponibilités nécessaires, et l'inscription de ladite somme au chapitre 50110 («Dépenses pour la publicité obligatoire des marchés publics») de la partie dépenses dudit budget, sous réserve de validation du Conseil régional par une loi régionale ;

2) L'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997 portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application, ainsi que la circulaire n° 2 du 15 janvier 1998, réf. n° 861/5 FIN, sont modifiées comme suit :

- «Direction de la promotion et de l'essor des activités touristiques et sportives»
- Obj. 131007 («Gestion et fonctionnement des bureaux, des services et des laboratoires»)
- Chap. 50110

Détail 6842

(n.i.) «Dépenses pour la publication des avis d'appels d'offres lancés par la Direction de la promotion et de l'essor des activités touristiques et sportives» 44 000 000 L ;

3) La présente délibération est publiée, par extrait, au Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992 ;

4) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'article 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise

indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

~~Deliberazione 23 marzo 1998, n. 893.~~

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l'anno 1998.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo della somma di lire 343.690.000 (trecentoquarantatremilioneicentonovantamila) dallo stanziamento iscritto al capitolo 69440 («Fondo di riserva di cassa») del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la stessa ad integrazione dei sottoelencati capitoli di spesa per l'importo a fianco di ognuno indicato:

Cap. 54710 «Spese per la gestione mensa del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado.»
L. 30.000.000

Cap. 62520 «Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero.»
L. 87.100.000

Cap. 64320 «Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero.»
L. 226.000.000

Cap. 67445 «Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di tutela ambientale relativi al piano triennale 1994/1996 – area programmata «Aree naturali protette».»
L. 590.000

2) di disporre, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

Deliberazione 23 marzo 1998, n. 894.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori con prelievo dal fondo di riserva.

Omissis

à exécution.

Délibération n° 893 du 23 mars 1998,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de caisse de l'année 1998.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement de 343 690 000 L (trois cent quarante-trois millions six cent quatre-vingt-dix mille) des crédits inscrits au chapitre 69440 («Fonds de réserve de caisse») du budget prévisionnel 1998 de la Région, qui présente les disponibilités nécessaires, et l'inscription de ladite somme, selon les montants indiqués, aux chapitres suivants de la partie dépenses dudit budget :

Chap. 54710 «Dépenses pour la gestion du service de restauration pour le personnel d'inspection, de direction et enseignant des écoles de tous ordres et degrés»
30 000 000 L

Chap. 62520 «Subventions et aides à des collectivités locales pour des activités dans le secteur du tourisme et des loisirs»
87 100 000 L

Chap. 64320 «Subventions et aides à des institutions et à des organismes divers dans le secteur du tourisme et des loisirs»
226 000 000 L

Chap. 67445 «Dépenses financées par les fonds attribués par l'État pour des interventions de protection de l'environnement dans le cadre du plan triennal 1994/1996 – «Espaces naturels protégés».»
590 000 L

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992 ;

3) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'article 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

Délibération n° 894 du 23 mars 1998,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte des restes à payer pour péremption administrative et réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du fonds de réserve.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE Omissis		LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL Omissis	
delibera		délibère	
1) di approvare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998:		1) Sont approuvées, au titre de l'exercice budgétaire et des fonds de caisse, les rectifications de la partie dépenses du budget prévisionnel 1998 de la Région mentionnées ci-après :	
<i>in diminuzione</i>		<i>Diminution</i>	
Cap. 69380	«Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese correnti).» L. 10.000.000	Chap. 69380	«Fonds de réserve pour la réaffectation de sommes résiduelles périmées à des fins administratives (dépenses ordinaires)» 10 000 000 L
Cap. 69400	«Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (Spese di investimento).» L. 1.936.606.910	Chap. 69400	«Fonds de réserve pour la réaffectation de sommes résiduelles périmées à des fins administratives (dépenses d'investissement)» 1 936 606 910 L
	Totale in diminuzione <u>L. 1.946.606.910</u>		Total diminution <u>1 946 606 910 L</u>
<i>in aumento</i>		<i>Augmentation</i>	
Cap. 21160	«Spese per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul fondo regionale investimenti occupazione.» L. 604.610	Chap. 21160	«Dépenses financées par le Fonds régional d'investissements-emploi pour la remise en état de sentiers et la valorisation des infrastructures y afférentes» 604 610 L
Cap. 21165	«Spese per il recupero a funzioni pubbliche di fabbricati di enti locali di interesse storico, artistico o ambientale a valere sul fondo regionale investimenti occupazione.» L. 29.131.200	Chap. 21165	«Dépenses financées par le Fonds régional d'investissements-emploi pour la réhabilitation à des fins d'usage public de bâtiments d'intérêt historique, artistique ou environnemental appartenant à des collectivités locales» 29 131 200 L
Cap. 21175	«Spese per la costruzione o adeguamento di acquedotti a valere sul fondo regionale investimenti occupazione.» L. 18.435.210	Chap. 21175	«Dépenses financées par le Fonds régional d'investissements-emploi pour la construction ou le réaménagement de réseaux d'adduction d'eau» 18 435 210 L
Cap. 21820	«Spese per incarichi di consulenza.» L. 10.000.000	Chap. 21820	«Dépenses relatives à des fonctions de conseil» 10 000 000 L
Cap. 25000	«Spese per l'attuazione di programmi di investimento o di aiuto oggetto di contributo del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del fondo di rotazione statale – obiettivo 2 regolamento CEE n. 2052/88, P.O. FESR 1989/91, asse «Ambiente e ripristino siti.»» L. 663.851.278	Chap. 25000	«Dépenses pour la réalisation de programmes d'investissement ou d'aide bénéficiant d'une subvention du fonds européen pour le développement régional (FEDER) et du fonds de roulement de l'État – Objectif 2 Règlement (CEE) n° 2052/88, p.o. FEDER 1989/1991, axe "Environnement et remise en état de sites"» 663 851 278 L
Cap. 38856	«Spese per interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 23–25 settembre 1993 a difesa del patrimonio boschivo.» L. 829.000	Chap. 38856	«Dépenses pour la réalisation d'actions urgentes de protection du patrimoine forestier, suite à l'inondation de la période 23-25 septembre 1993» 829 000 L
Cap. 41720	«Contributi nel settore del miglioramento fon-	Chap. 41720	«Subventions dans le secteur de l'améliora-

	diario 01 viabilità rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e miglio- ramento terreni agricoli 05 produzioni agrico- le locali pregiate 06 energia da fonti rinnova- bili 07 elettrificazione rurale.»	L. 63.954.000		tion foncière. 01 voirie rurale, 02 arrosage, 03 réseaux ruraux de distribution des eaux 04 mise en culture et amélioration des terrains agricoles, 05 productions locales de qualité, 06 énergie provenant de sources renouvela- bles, 07 électrification rurale»	63 954 000 L
Cap. 43260	«Contributi per premio di insediamento ai giovani agricoltori.»	L. 8.807.000	Chap. 43260	«Subventions relatives au versement de pri- mes d'installation aux jeunes agriculteurs»	8 807 000 L
Cap. 44020	«Spese per interventi diretti alla realizzazione di impianti e strutture finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura.»	L. 109.750.252	Chap. 44020	«Dépenses pour la réalisation d'installations et de structures visant le développement de la coopération et de l'association en agriculture»	109 750 252 L
Cap. 47480	«Spese per acquisizione di aree e per la realiz- zazione di opere di urbanizzazione per la qua- lificazione e lo sviluppo di insediamenti arti- giani.»	L. 12.240.000	Chap. 47480	«Dépenses pour l'acquisition de sites et la réa- lisation de travaux d'urbanisme en vue de qualifier et développer les entreprises artisa- nales»	12 240 000 L
Cap. 51490	«Spese per l'ammodernamento e la sistema- zione della strada dell'Envers.»	L. 179.640.000	Chap. 51490	«Dépenses pour la modernisation et l'aména- gement de la route de l'Envers»	179 640 000 L
Cap. 52500	«Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere di risana- mento igienico degli abitati.»	L. 3.842.760	Chap. 52500	«Dépenses pour la construction et le réamé- nagement de réseaux d'adduction d'eau, d'égouts et d'autres ouvrages d'assainissement des agglomérations»	3 842 760 L
Cap. 53400	«Spese per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.»	L. 367.000.000	Chap. 53400	«Dépenses pour le franchissement et l'élimi- nation des barrières architecturales»	367 000 000 L
Cap. 53410	«Contributi a favore di privati per la realiz- zazione di opere finalizzate al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche.»	L. 423.721.600	Chap. 53410	«Subventions aux particuliers pour la réalisa- tion de travaux visant le franchissement et l'élimination des barrières architecturales»	423 721 600 L
Cap. 64540	«Contributi a società funiviarie per la rea- lizzazione di impianti di innevamento artifi- ciale.»	L. 54.800.000	Chap. 64540	«Subventions aux sociétés exploitant des téléphériques en vue de réaliser des installa- tions pour l'enneigement artificiel»	54 800 000 L
	Totale in aumento	<u>L. 1.946.606.910</u>		Total augmentation	<u>1 946 606 910 L</u>

2) di riprodurre gli impegni di spesa dichiarati perenti, per l'importo reclamato dai creditori, sui competenti capitoli di bilancio secondo il sottoriportato elenco che costituisce aggiornamento degli interventi di cui all'allegato al provvedimento di Giunta n. 4853 del 30 dicembre 1997 recante «Approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative»:

– «Direzione politiche sociali»:

Cap. 53410
Rich. 6858

2) Les engagements de dépense déclarés périmés sont reportés, pour le montant réclamé par les créanciers, sur les chapitres compétents selon la liste ci-dessous, qui vaut mise à jour des interventions visées à l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997 portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application :

– «Direction des politiques sociales» :

Chap. 53410
Détail 6858

Ob. 091001 Piano straordinario di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della l.r. 04.09.1995, n. 42 – d.g. n. 9562 del 24.11.1995

L. 423.721.600

– «Direzione attività culturali»:

Cap. 21820

Rich. 6859

Ob. 110108 Costituzione di una commissione tecnico-consulativa e di valutazione, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 47/1994, per la prevista realizzazione, a marzo 1996, dell'esposizione «Un peuple et son histoire: les valdôtains»/«Storia della Valle d'Aosta dal Medioevo all'età contemporanea – d.g. n. 9457 del 24.11.1995

L. 10.000.000

– «Direzione tutela patrimonio culturale»:

Cap. 21165

Rich. 6860

Ob. 111002 Incarico all'arch. Luca Buratti, di Aosta, della direzione dei lavori inerente il recupero della «Maison Vallaise» in comune di Issime – d.g. n. 9257 del 12.11.1993

L. 12.835.560

Cap. 21165

Rich. 6861

Ob. 111002 Realizzazione di interventi inclusi nei programmi FRIO per i trienni 1992/94 e 1989/91 (programma integrativo) – Affidamento di incarico all'Arch. Luca Buratti di assistenza ai lavori di recupero della «Maison Vallaise» in comune di Issime – d.g. n. 645 del 28.01.1994

L. 7.360.440

Cap. 21165

Rich. 6862

Ob. 111002 Lavori di recupero a funzione pubblica di fabbricato in comune di Saint-Nicolas, Fraz. Fossaz Dessous, da adibire ad ufficio polivalente, intervento FRIO triennio 1990/92 – Incarico per progettazione esecutiva e direzione lavori all'arch. Emilio Cordone di Aosta – d.g. n. 607 del 25.01.1994

L. 8.935.200

– «Servizio infrastrutture per lo sport e il tempo libero»:

Cap. 64540

Rich. 6863

Ob. 130108 Concessione di finanziamenti a favore della società «S.p.A. Sagit – Gressoney–St–Jean» per la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale a bassa pressione per la

Obj. 091001 «Plan extraordinaire d'actions destinées à l'élimination des barrières architecturales, au sens de la LR n° 42 du 4 septembre 1995» – DG n° 9562 du 24 novembre 1995

423 721 600 L

– «Service des activités culturelles» :

Chap. 21820

Détail 6859

Obj. 110108 «Constitution d'une commission technique, consultative et d'appréciation, au sens de l'art. 19 de la LR n° 47/1994, pour la réalisation, au mois de mars 1996, de l'exposition "Un peuple et son histoire : les valdôtains"/ "Storia della Valle d'Aosta dal Medioevo all'età contemporanea"» – DG n° 9457 du 24 novembre 1995»

10 000 000 L

– «Direction de la protection du patrimoine culturel» :

Chap. 21165

Détail 6860

Obj. 111002 «Attribution à M. Luca Buratti d'Aoste de la direction ds travaux de rénovation de la "Maison Vallaise", dans la commune d'Issime» – DG n° 9257 du 12 novembre 1993

12 835 560 L

Chap. 21165

Détail 6861

Obj. 111002 «Réalisation des interventions visées aux plans FRIO pour les périodes 1992/1994 et 1989/1991 (plan complémentaire) – Attribution à M. Luca Buratti des fonctions d'assistance relatives aux travaux de rénovation de la "Maison Vallaise", dans la commune d'Issime» – DG n° 645 du 28 janvier 1994

7 360 440 L

Chap. 21165

Détail 6862

Obj. 111002 «Travaux de réaménagement d'un bâtiment situé au hameau de Fossaz-Dessous, dans la commune de Saint-Nicolas, en vue de sa destination à bureau polyvalent (intervention FRIO pour la période 1990/1992) – Attribution à M. Emilio Cordone d'Aoste de la conception du projet d'exécution et de la direction des travaux y afférents» – DG n° 607 du 25 janvier 1994

8 935 200 L

– «Service des infrastructures pour le sport et les loisirs» :

Chap. 64540

Détail 6863

Obj. 130108 «Attribution de financements à la société "SpA Sagit - Gressoney-Saint-Jean" en vue de la réalisation d'une installation pour l'enneigement artificiel à basse pression de la "Pista

Cap. 64540 Rich. 6864 Ob. 130108	«Pista dei cembri» – d.g. n. 7007 del 02.09.1994 L. 36.000.000 Concessione di finanziamenti e contributi alle società funiviarie ai sensi delle leggi regionali 15.07.1985, n. 46 e 07.08.1986, n. 42 – d.g. n. 10219 del 10.11.1989 L. 18.800.000	dei cembri» – DG n° 7007 du 2 septembre 1994 36 000 000 L «Attribution de financements et de subventions aux sociétés exploitant des remontées mécaniques, au sens des lois régionales n° 46 du 15 juillet 1985 et n° 42 du 7 août 1986» – DG n° 10219 du 10 novembre 1989 18 800 000 L
– «Direzione regolamenti comunitari e sviluppo zootecnico»:		– «Direction des règlements communautaires et de l'essor de l'élevage» :
Cap. 43260 Rich. 6865 Ob. 141003	Saldo premio di primo insediamento a ventuno giovani agricoltori – d.g. n. 10897 del 30.12.1994 L. 8.807.000	Chap. 43260 Détail 6865 Obj. 141003 «Solde des primes d'installation versées à vingt et un jeunes agriculteurs» – DG n° 10897 du 30 décembre 1994 8 807 000 L
– «Direzione promozione sviluppo agricolo»:		– «Direction de la mise en valeur et de l'essor de l'agriculture» :
Cap. 41720 Rich. 6866 Ob. 142003	Contributo a favore del consorzio di miglioramento fondiario Envers, con sede in comune di Chambave, per i lavori di costruzione di una vasca di carico dell'impianto di irrigazione a pioggia in loc. La Sache – d.g. n. 5699 del 15.07.1994 L. 27.037.000	Chap. 41720 Détail 6866 Obj. 142003 «Financement accordé au consortium d'amélioration foncière Envers, dont le siège est situé dans la commune de Chambave, pour la réalisation d'un réservoir hydraulique du système d'arrosage par aspersion, au lieu-dit La Sache» – DG n° 5699 du 15 juillet 1994 27 037 000 L
Cap. 41720 Rich. 6867 Ob. 142003	Contributo da concedere al C.M.F. l'Envers, di Chambave, nelle spese per il completamento della sistemazione Ru Bioley e Ru Jovençanaz, ai sensi della l.r. 06.07.84, n. 30 e successive modificazioni – d.g. n. 7542 del 24.09.1994 L. 36.917.000	Chap. 41720 Détail 6867 Obj. 142003 «Financement à accorder au consortium d'amélioration foncière Envers de Chambave, au titre des dépenses supportées pour l'achèvement du réaménagement du Ru Bioley et du Ru Jovençanaz, au sens de la LR n° 30 du 6 juillet 1984 modifiée» – DG n° 7542 du 24 septembre 1994 36 917 000 L
Cap. 44020 Rich. 6868 Ob. 142003	Lavori di costruzione delle opere edili e dei relativi impianti del caseificio cooperativistico in comune di Valpelline – d.c. n. 1092/X del 21.12.1994 L. 109.750.252	Chap. 44020 Détail 6868 Obj. 142003 «Travaux de réalisation des bâtiments et des installations de la fromagerie coopérative située dans la commune de Valpelline» – DC n° 1092/X du 21 décembre 1994 109 750 252 L
– «Direzione forestazione»:		– «Direction des forêts» :
Cap. 21160 Rich. 6869 Ob. 151004	Conferma degli impegni di spesa, per l'anno 1992, relativi ai programmi di interventi FRIO per i trienni 1990/92, 1991/93 (programma ordinario) e 1991/93 (programma integrativo) – Recupero funzionale del sentie-	Chap. 21160 Détail 6869 Obj. 151004 «Confirmation des engagements de dépense, pour 1992, afférents aux plans des interventions FRIO pour les périodes 1990/1992, 1991/1993 (plan ordinaire) et 1991/1993 (plan complémentaire) – Réaménagement du

ro Vachery-Col Menovy-Col Moline - d.g. n.
1205 del 03.02.1992 L. 604.610
Cap. 38856
Rich. 6870
Ob. 151004 Interventi relativi ai danni alluvionali del
23-25 settembre 1993 (l.r. 23 giugno 1994,
n. 27) - d.g. n. 10281 del 16.12.1994
L. 829.000

- «Direzione opere edili»:

Cap. 25000
Rich. 6871
Ob. 161007 Lavori di ristrutturazione dell'edificio «Ex
Foyer» in comune di Aosta, per nuova sede
dei corsi di formazione professionale - d.g.
n. 11444 del 30.11.1991
L. 642.269.710

Cap. 53400
Rich. 6872
Ob. 161007 Lavori di ampliamento e opere necessarie per
il superamento delle barriere architettoniche
presso la microcomunità e centro sociosanita-
rio di Cogne - d.g. n. 5734 del 28.06.1993
L. 367.000.000

Cap. 25000
Rich. 6873
Ob. 161007 Affidato di incarico al dott. Ing. Castiglioni
Gianfranco della direzione dei lavori di
ristrutturazione dell'edificio «Ex Foyer» in
comune di Aosta per nuova sede dei corsi di
formazione professionale - d.g. n. 9626 del
23.10.1992 L. 21.581.568

Cap. 47480
Rich. 6874
Ob. 161007 Affidato di incarico al dott. Ing. Frassille Gian-
carlo, di Aosta, della direzione dei lavori di
urbanizzazione di parte dell'area di proprietà
regionale «Ex Morgex Carbo» per la ristruttu-
razione di due capannoni industriali del con-
sorziato artigiano di Morgex - d.g. n. 785 del
04.02.1994 L. 12.240.000

- «Direzione viabilità»:

Cap. 51490
Rich. 6875
Ob. 162003 Lavori di ammodernamento e sistemazione
della strada dell'Envers in località Capoluogo
di Pollein - d.g. n. 5906 del 05.07.1993
L. 179.640.000

- «Direzione assetto del territorio e infrastrutture di rete»:

Cap. 21175
Rich. 6876
Ob. 163009 Programma di interenti FRIO di cui alla l.r.

sentier Vachery - Col Menovy - Col Moline»
- DG n° 1205 du 3 février 1992 604 610 L

Chap. 38856
Détail 6870
Obj. 151004 «Actions afférentes aux dommages causés par
l'inondation de la période 23-25 septembre 1993
(LR n° 27 du 23 juin 1994)» - DG n° 10281 du
16 décembre 1994 829 000 L

- «Direction du bâtiment» :

Chap. 25000
Détail 6871
Obj. 161007 «Travaux de rénovation de l'immeuble
dénommé "Ex Foyer", dans la commune
d'Aoste, destiné à accueillir les cours de for-
mation professionnelle» - DG n° 11444 du 30
novembre 1991 642 269 710 L

Chap. 53400
Détail 6872
Obj. 161007 «Travaux d'élargissement et réalisation des
ouvrages nécessaires pour l'élimination des
barrières architecturales du bâtiment qui
accueille la micro-communauté et le centre de
soins et d'aide sociale de Cogne» - DG n° 5734
du 28 juin 1993 367 000 000 L

Chap. 25000
Détail 6873
Obj. 161007 «Attribution à M. Gianfranco Castiglioni de la
direction des travaux de rénovation de
l'immeuble dénommé "Ex Foyer", dans la
commune d'Aoste, destiné à accueillir les cours
de formation professionnelle» - DG n° 9626 du
23 octobre 1992 21 581 568 L

Chap. 47480
Détail 6874
Obj. 161007 «Attribution à M. Giancarlo Frassille d'Aoste
de la direction des travaux d'urbanisation d'une
partie du site appartenant à la Région,
dénommé "Ex Morgex Carbo", en vue de la
rénovation de deux entrepôts industriels du
consortium des artisans de Morgex» - DG n°
785 du 4 février 1994 12 240 000 L

- «Direction de la voirie» :

Chap. 51490
Détail 6875
Obj. 162003 «Travaux de réaménagement et de réfection
de la route de l'Envers au chef-lieu de Pol-
lein» - DG n° 5906 du 5 juillet 1993
179 640 000 L

- «Direction de l'aménagement du territoire et des réseaux
infrastructuraux» :

Chap. 21175
Détail 6876
Obj. 163009 «Plan des interventions FRIO visé à la loi

51/1986 e successive modificazioni per il triennio 1993/95 nonché liquidazione dei relativi contributi per oneri progettuali agli enti locali interessati - d.g. n. 3971 del 23.04.1993
L. 18.435.210

Cap. 52500
Rich. 6877
Ob. 163009

Affido di incarico al dott. Ing. Blanc Franco della direzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto comunale di Quart dalla vasca di Veplace in comune di Nus al serbatoio di Ville sur Nus - d.g. n. 784 del 04.02.1994
L. 3.842.760

3) di ordinare l'emissione dei relativi mandati di pagamento, per l'importo reclamato dai creditori, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni di impegno originarie;

4) di disporre, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

Délibération n° 896 du 23 mars 1998,

portant prélèvement de crédits du «Fonds régional de solidarité pour des mesures en cas de calamités naturelles» pour l'année 1998 et modification de la délibération n° 4853 du 30 décembre 1997.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) sont approuvés le prélèvement, au titre de l'exercice courant et des fonds de caisse, de lres 38 331 800 (trente huit millions trois cent trente et un mille huit cent) pour crédits inscrits au chapitre 37960 («Fonds régional de solidarité pour des mesures en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels») du budget 1998 de la Région, qui présente les disponibilités nécessaires, et l'inscription de ladite somme aux suivants chapitres dudit budget, sous réserve de validation du Conseil régional par le biais d'une loi régionale:

Chap. 37900 «Subventions en faveur des communes pour des mesures urgentes nécessaires en cas de calamités naturelles et de phénomènes météo-

régionale n° 51/1986 modifiée, pour la période 1993/1995 et liquidation aux collectivités locales intéressées des subventions y afférentes, au titre de la conception de projets» – DG n° 3971 du 23 avril 1993 18 435 210 L

Chap. 52500
Détail 6877
Obj. 163009

«Attribution à M. Franco Blanc de la direction des travaux de réalisation du réseau communal d'adduction d'eau de Quart, depuis le réservoir de Veplace, dans la commune de Nus, jusqu'au réservoir de Ville-sur-Nus» – DG n° 784 du 4 février 1994 3 842 760 L

3) Les mandats de paiement y afférents sont émis, pour le montant réclamé par les créanciers, suivant les modalités établies par les délibérations d'engagement de dépense originaires ;

4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992 ;

5) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'article 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

Deliberazione 23 marzo 1998, n. 896.

Prelievo di somma dal «Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi». Anno 1998. Modifica della deliberazione del 30 dicembre 1997, n. 4853.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, in termini di competenza e di cassa, della somma di lire 38.331.800 (trentottomilioneccentotrentunmilaottocento) dallo stanziamento del capitolo 37960 («Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche») del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1998, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la stessa ad aumentare lo stanziamento dei sottoelencati capitoli di spesa del bilancio medesimo per l'importo a fianco di ognuno indicato, con riserva di successiva convalida con legge regionale da parte del Consiglio regionale:

Cap. 37900 «Contributi a favore dei comuni per interventi urgenti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche»

rologiques exceptionnels»
14 025 800 L
Chap. 37920 «Subventions en faveur des entreprises et des particuliers pour des mesures urgentes nécessaires en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels»
24 306 000 L

2) l'annexe de la délibération du Gouvernement régionale n° 4853 du 30 décembre 1997 concernant l'approbation du budget de gestion pour l'année 1998 et le triennat 1998/2000 avec attribution aux structures de direction des quote-parts et des objets y afférents, est complété par l'attribution, pour les suivantes structures de direction indiquées ci-dessous, des quote-parts du budget relatives aux rectifications visées à la présente délibération:

- «Direction batiment»
- Objectif n° 161008
- Chapitre n° 37920

Réf. n° 6791 «Subventions versées par la direction du batiment de l'assessorat des travaux publics, des infrastructures et de l'aménagements du territoire en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels aux termes de la l.r. 37/86.»
24 306 000 L

- «Direction de l'aménagement du territoire et des réseaux infrastructurés»
- Objectif n° 163007
- Chapitre n° 37900

Réf. n° 6649 «Subventions et remboursement de dépenses versées par la Direction de l'aménagement du territoire et des réseaux infrastructurés.»
14 025 900 L

3) un extrait de la présente délibération est publié au Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992;

4) la présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'article 8 du décret n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO
AMBIENTE, URBANISTICA
E TRASPORTI

riche»
L. 14.025.800
Cap. 37920 «Contributi a favore di ditte e privati per interventi urgenti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche»
L. 24.306.000

2) di modificare l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 1997, n. 4853 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, attribuendo alle strutture dirigenziali sottoelencate le quote di bilancio derivanti dalle presenti variazioni:

- «Direzione opere edili»
- Obiettivo n. 161008
- Capitolo n. 37920

Richiesta n. 6791 «Contributi liquidati dalla Direzione opere edili dell'Assessorato lavori pubblici, infrastrutture e assetto del territorio in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi della LR n. 37/86.»
L. 24.306.000

- «Direzione assetto del territorio e infrastrutture di rete»
- Obiettivo n. 163007
- Capitolo n. 37900

Richiesta n. 6649 «Contributi e rimborsi di spese versati dalla Direzione assetto del territorio e infrastrutture di rete»
L. 14 025 900

3) di disporre, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT
DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'URBANISME
ET DES TRANSPORTS

Avviso di deposito studio di impatto ambientale.
(L.R. n. 6/1991, art. 13).

L'assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti – direzione dell'ambiente informa che l'assessorato agricoltura e risorse naturali – direzione forestazione, servizio infrastrutture – in qualità di proponente ha provveduto a depositare presso l'ufficio valutazione impatto ambientale lo studio di impatto ambientale relativo al progetto di costruzione della pista forestale «Piléo-Borègne», comune di ARVIER.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 6/1991, chiunque può prendere visione del sopraccitato studio di impatto ambientale e presentare entro il termine di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte alla direzione ambientale dell'assessorato dell'ambiente urbanistica e trasporti, ove la documentazione è depositata.

Il Direttore
TARTAGLIONE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale.
(L.R. n. 6/1991, art. 13).

L'assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti – direzione dell'ambiente informa che Demetrio PAPAGNI, in qualità di Presidente del Consorzio Artigiano Morgex – in qualità di proponente ha provveduto a depositare presso l'ufficio valutazione impatto ambientale lo studio di impatto ambientale relativo al progetto di realizzazione di due capannoni ad uso artigianale nella zona D1 lotto C, nel comune di MORGEX.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 6/1991, chiunque può prendere visione del sopraccitato studio di impatto ambientale e presentare entro il termine di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte alla direzione ambientale dell'assessorato dell'ambiente urbanistica e trasporti, ove la documentazione è depositata.

Il Direttore
TARTAGLIONE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale.
(L.R. n. 6/1991, art. 19).

L'assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti – direzione dell'ambiente informa che l'assessorato agricoltura e risorse naturali – direzione bacini montani e difesa del suolo – in qualità di proponente ha provveduto a depositare presso l'ufficio valutazione impatto ambientale lo studio di impatto ambientale relativo al progetto di sistemazione idraulico-forestale del torrente Pellaud, comune di RHÊMES-NOTRE-DAME.

Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement.
(L.R. n° 6/1991, art. 13).

L'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports – direction de l'environnement informe que l'assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles – direction des forêts, services des infrastructures – en sa qualité de proposant a déposé au bureau d'appréciation de l'impact sur l'environnement une étude d'impact concernant le projet de construction d'une piste forestière dénommé «Piléo-Borègne», commune de ARVIER.

Aux termes du 4^e alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 6/1991, toute personne est en droit de prendre vision de l'étude d'impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à dater de la présente publication au Bulletin officiel de la Région et/ou de l'affichage au tableau de la Commune intéressée, ses propres observations écrites à la direction de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, où la documentation est déposée.

Le directeur,
Nicola TARTAGLIONE

Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement.
(L.R. n° 6/1991, art. 13).

L'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports – direction de l'environnement informe que le Président du «Consorzio Artigiano Morgex» M. PAPAGNI Demetrio de MORGEX – en sa qualité de proposant a déposé au bureau d'appréciation de l'impact sur l'environnement une étude d'impact concernant le projet de réalisation de deux bâtiments à usage artisanal dans la zone D1, commune de MORGEX.

Aux termes du 4^e alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 6/1991, toute personne est en droit de prendre vision de l'étude d'impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à dater de la présente publication au Bulletin officiel de la Région et/ou de l'affichage au tableau de la Commune intéressée, ses propres observations écrites à la direction de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, où la documentation est déposée.

Le directeur,
Nicola TARTAGLIONE

Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement.
(L.R. n° 6/1991, art. 19).

L'assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports – direction de l'environnement informe que l'assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles – direction des bassins-versants de montagne et de la protection du sol, services des interventions environnementales et de la sylviculture – en sa qualité de proposant a déposé au bureau d'appréciation de l'impact sur l'environnement une étude d'impact concernant le projet de réaménagement hydraulique

Ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 6/1991, chiunque può prendere visione del sopraccitato studio di impatto ambientale e presentare entro il termine di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte alla direzione ambientale dell'assessorato dell'ambiente urbanistica e trasporti, ove la documentazione è depositata.

Il Direttore
TARTAGLIONE

**Avviso di deposito studio di impatto ambientale.
(L.R. n. 6/1991, art. 19).**

L'assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti – direzione dell'ambiente informa che il comune di TORGNON in qualità di proponente ha provveduto a depositare presso l'ufficio valutazione impatto ambientale lo studio di impatto ambientale relativo al progetto di allargamento della strada comunale Tuson-Vesan, comune di TORGNON.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 6/1991, chiunque può prendere visione del sopraccitato studio di impatto ambientale e presentare entro il termine di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte alla direzione ambientale dell'assessorato dell'ambiente urbanistica e trasporti, ove la documentazione è depositata.

Il Direttore
TARTAGLIONE

Regione Autonoma Valle d'Aosta – Comune di MORGEX.

Avviso di avvenuta approvazione del piano urbanistico di dettaglio dell'area ex Morgex Carbo.

IL SINDACO

Visto l'art. 4 bis della L.R. 02.03.1979, n. 11, quale introdotto dall'art. 4, 2° comma, della L.R. 09.08.1994, n. 44;

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19.01.1998, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Urbanistico di Dettaglio dell'Area ex Morgex Carbo.

Morgex, 3 aprile 1998.

Il Sindaco
N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata curata a cura dell'inserzionista.

forestier du torrent Pellaud, commune de RHÊMES-NOTRE-DAME.

Aux termes du 3° alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 6/1991, toute personne est en droit de prendre vision de l'étude d'impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à dater de la présente publication au Bulletin officiel de la Région et/ou de l'affichage au tableau de la Commune intéressée, ses propres observations écrites à la direction de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, où la documentation est déposée.

Le directeur,
Nicola TARTAGLIONE

**Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement.
(L.R. n° 6/1991, art. 19).**

L'assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports – direction de l'environnement informe que la commune de TORGNON en sa qualité de proposant a déposé au bureau d'appréciation de l'impact sur l'environnement une étude d'impact concernant le projet relatif à élargissement de la route communale Tuson-Vesan, commune de TORGNON.

Aux termes du 3° alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 6/1991, toute personne est en droit de prendre vision de l'étude d'impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à dater de la présente publication au Bulletin officiel de la Région et/ou de l'affichage au tableau de la Commune intéressée, ses propres observations écrites à la direction de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, où la documentation est déposée.

Le directeur,
Nicola TARTAGLIONE

Région Autonome Vallée d'Aoste – Commune de MORGEX.

Avis d'adoption du plan d'urbanisme de détail de la zone ex Morgex Carbo.

LE SYNDIC

Vu l'art. 4 bis de la L.R. n° 11 du 02.03.1979, introduit par le 2° alinéa de l'art. 4 de la L.R. du 09.08.1994, n° 44;

informe

Que le Plan d'Urbanisme de Détail de la zone ex Morgex Carbo a été adopté par la délibération du Conseil communal n° 1 du 19.01.1998, applicable aux sens de loi.

Fait à Morgex, le 3 avril 1998.

Le syndic,
Guido CESAL

